RESOCONTO STENOGRAFICO

532.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 17 OTTOBRE 1990

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MICHELE ZOLLA**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ALFREDO BIONDI**

INDICE

PAG.

Missioni 70965

Disegni di legge:
(Annunzio) 71040
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) 70965

Disegno di legge di conversione:
(Autorizzazione di relazione orale) . 70966

Disegno di legge di conversione:
(Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 3, del regolamento): Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1990, n. 274, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania, nonché proroga di taluni termini in materia di emissioni inquinanti (5119).

PAG.

PRESIDENTE . . 70998, 70999, 71000, 71001, 71002, 71003, 71004, 71005, 71006
ABBATANGELO MASSIMO *(MSI-DN)* . . . 71002
ANDREIS SERGIO *(Verde)* 71001
BRUNI GIOVANNI *(PRI)* 71000
CIAMPAGLIA ALBERTO *(PSDI)* 71003
D'AMATO CARLO *(PSI)* 71004
GEREMICCA ANDREA *(PCI)* 71005
LABRIOLA SILVANO *(PSI), Relatore* . . . 70998
LATTANZIO VITO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile* . . 70999
MARTUSCELLI PAOLO *(DC)* 71003
MELLINI MAURO *(FE)* 71005

PAG.

VECCHIARELLI BRUNO *(DC)* 71001

Disegno di legge di conversione:
Deliberazione ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 3, del regolamento: Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 1990, n. 265, recante disposizioni urgenti concernenti i permessi sindacali annuali retribuiti e in materia di personale del comparto scuola (5084).
PRESIDENTE 71007, 71008
BIANCO GERARDO, *Ministro della pubblica istruzione* 71007
CHIRIANO ROSARIO *(DC), Relatore* . . . 71007
TASSI CARLO *(MSI-DN)* 71008

Disegno di legge di conversione (Seguito della discussione):
Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259, recante norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI Spa e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato (5071).
PRESIDENTE . . 70966, 70967, 70968, 71009
CAVICCHIOLI ANDREA *(PSI), Relatore* 70966, 70967
COLUCCI GAETANO *(MSI-DN)* 71015
FRANCHI FRANCO *(MSI-DN), Segretario* 71008
SERVELLO FRANCESCO *(MSI-DN)* 70967
TADDEI MARIA *(PCI)* 70968
TESSARI ALESSANDRO *(FE)* 70968

Proposte di legge:
(Annunzio) 71040
(Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa) . . 70965, 70969

Progetti di legge (Seguito della discussione e approvazione):
VESCE ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1512); MACALUSO ed altri: Ordinamento del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena (1513); VIOLANTE ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1518); CAPPIELLO ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria (1570); Ordinamento del corpo di polizia penitenziaria (4736); Affidamento al Corpo degli agenti di custodia dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati (4812).
PRESIDENTE . . 70969, 70972, 70973, 70974, 70975, 70977, 70978, 70979, 70980, 70981, 70983, 70985, 70986, 70988, 70989, 70990, 70991, 70992, 70993
ALAGNA EGIDIO *(PSI)* 70982, 70987
BEEBE TARANTELLI CAROLE *(Sin. Ind.)* . 70991
BIONDI ALFREDO *(PLI)* 70983
CASTIGLIONE FRANCO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia* . . 70972, 70975, 70977
GUIDETTI SERRA BIANCA *(DP)* 70985
MACALUSO ANTONINO *(MSI-DN)* 70971, 70973, 70977, 70987, 70988
MARTINO GUIDO *(PRI)* 70981
NICOTRA BENEDETTO VINCENZO *(DC), Relatore* 70972, 70975, 70978
ORLANDI NICOLETTA *(PCI)* 70977
PEDRAZZI CIPOLLA ANNA MARIA *(PCI)* 70972, 70986
RECCHIA VINCENZO *(PCI)* 70978
RUSSO FRANCO *(Misto)* 70990
SAPIENZA ORAZIO *(DC)* 70972, 70977
TASSI CARLO *(MSI-DN)* 70975
TESSARI ALESSANDRO *(FE)* 70992
VAIRO GAETANO (DC) 70973, 70980

Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):
FIANDROTTI ed altri; ROSSI DI MONTELERA; FORLEO ed altri; FORLEO ed altri; MARTINAZZOLI ed altri; PERRONE ed altri; BERSELLI ed altri: Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata *(approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla I Commissione del Senato)* (56-1032-1355-2146-2183-2907-3883-*B*).
PRESIDENTE . . 70994, 70995, 70996, 70997
BEEBE TARANTELLI CAROLE *(Sin. Ind.)* . 70996
GUIDETTI SERRA BIANCA *(DP)* 70994
LABRIOLA SILVANO *(PSI)* 70994
MACCIOTTA GIORGIO *(PCI)* 70996
ROSSI DI MONTELERA LUIGI *(DC)* 70995
RUSSO FRANCO *(Misto)* 70995
SERVELLO FRANCESCO *(MSI-DN)* 70997

PAG.

Interrogazioni e interpellanze:
(Annunzio) 71040

Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile:
(Sostituzione di un deputato componente) 71040

Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno:
(Sostituzione di un deputato componente) 71040

Inversione dell'ordine del giorno:
PRESIDENTE 70969

Per la discussione di una mozione:
PRESIDENTE 71036

PAG.

SAVINO NICOLA *(PSI)* 71036

Sull'ordine dei lavori:
PRESIDENTE . . 70968, 70969, 70993, 70998
TASSI CARLO *(MSI-DN)* 70968, 70969

Sul processo verbale:
PRESIDENTE 70965
SERVELLO FRANCESCO *(MSI-DN)* 70965

Votazione finale di progetti di legge 70993, 70997

Votazioni nominali . . 70973, 71006, 71008

Ordine del giorno della seduta di domani 71036

La seduta comincia alle 9,40.

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale.

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, il processo verbale riporta sia un intervento del vicecapogruppo comunista in ordine alle dimissioni di un ministro sia una successiva comunicazione del Presidente con la quale la Camera prende atto delle dimissioni del ministro Gava, nonché della nomina del nuovo ministro dell'interno, onorevole Scotti.

Signor Presidente, desidero unirmi alle richieste provenienti da altre parti politiche sollecitando la Presidenza della Camera a promuovere un dibattito sulle dimissioni del ministro Gava, che si aggiungono a quelle di altri cinque ministri ed a quelle fantomatiche, anche se ancora non attuate, di dodici sottosegretari. Vorrei pertanto raccomandare che l'argomento sia trattato nella sede appropriata.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, devo considerare il suo un intervento, più che sul processo verbale, sull'ordine dei lavori. Voglio peraltro aggiungere che come ella in quanto presidente di gruppo ben sa, questa mattina si riunirà la Conferenza dei presidenti di gruppo, che si occuperà certamente della questione, del resto sollevata fin dalla giornata di ieri e recepita dal Presidente della Camera.

Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale si intende approvato.

(Il processo verbale è approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Astori, Babbini, Barzanti, De Carolis, Martinat, Martini, Novelli, Ravasio, Ricciutti, Raffaele Russo, Giuseppe Serra, Soddu, Solaroli e Strumendo sono in missione per incarico del loro ufficio.

Proposta di assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla II Commissione (Giustizia):

VAIRO: «Modifica alle circoscrizioni delle

preture di Caserta e Santa Maria Capua Vetere» *(già approvato dalla II Commissione della Camera e modificato dal Senato)* (3841/B) *(con parere della I Commissione);*

alla XII Commissione (Affari sociali):

«Obbligatorietà della vaccinazione contro l'epatite virale B» (5067) *(con parere della I, della II, della V e della VII Commissione).*

Autorizzazione di relazione orale.

PRESIDENTE. Il calendario dei lavori prevede per domani la discussione del seguente disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato» (5077).

Pertanto la VI Commissione permanente (Finanze) è autorizzata a riferire oralmente all'Assemblea.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259, recante norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI Spa e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato (5071).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259. recante norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI Spa e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato.

Ricordo che nella seduta del 15 ottobre scorso si è chiusa la discussione sulle linee generali, il relatore ha rinunciato alla replica ed ha replicato il rappresentante del Governo.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore.* Signor Presidente, le chiedo di rinviare di un'ora la discussione del disegno di legge n. 5071, in quanto il Comitato dei nove è ancora al lavoro per l'esame dei numerosi emendamenti presentati. Formalizzo tale richiesta anche a nome del Comitato dei nove.

PRESIDENTE. Non posso certo disattendere una richiesta avanzata dal relatore a nome del Comitato dei nove. Devo tuttavia osservare che questi rinvii rischiano di influire negativamente sull'andamento dei lavori dell'Assemblea, mentre l'organizzazione complessiva dei lavori della Camera, da poco posta in essere, consente ampio spazio alle Commissioni e ai Comitati dei nove. Bisognerà in futuro tenere conto di questo, altrimenti ci troveremo in una posizione sempre più difficile.

Poichè però la Presidenza sta verificando la possibilità concreta di anticipare la trattazione degli altri argomenti all'ordine del giorno, anziché accogliere *in toto* la richiesta del relatore onorevole Cavicchioli di rinviare di un'ora, ritengo più opportuno sospendere la seduta per mezzora.

Avverto che, dovendosi procedere nel prosieguo della seduta a votazioni qualificate, che avranno luogo mediante procedimento elettronico, decorre da questo momento il termine di preavviso previsto dal quinto comma dell'articolo 49 del regolamento.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Chiedo di parlare per una breve precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREA CAVICCHIOLI, *Relatore*. Sottolineo che la Commissione bilancio ha espresso il suo parere solo ieri in tarda serata (e questa mattina, addirittura, per quanto riguarda taluni emendamenti); non abbiamo quindi avuto la possibilità materiale di terminare il nostro lavoro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Cavicchioli: non sono certamente in discussione né la sua laboriosità né la sua buona volontà!

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Mi sembra che la comunicazione data or ora dal relatore, onorevole Cavicchioli, escluda la possibilità che alle 10,15 possa riprendere la discussione del primo punto all'ordine del giorno, sicché mi sembra fuori luogo un simile rinvio.

Sarebbe allora meglio definire ora che cosa si tratterà stamane, perché ho l'impressione che anche il secondo punto all'ordine del giorno subirà la medesima sorte. I gruppi hanno bisogno di sapere come si procederà: non si può andare avanti a tentoni, nella incertezza che i relatori o chi per essi debbano intervenire ulteriormente per proporre differimenti od altro!

PRESIDENTE. Onorevole Servello, forse non mi sono spiegato bene. Certamente la discussione del provvedimento del quale è relatore l'onorevole Cavicchioli non potrà essere ripresa prima di un'ora. La sospensione più abbreviata rispetto a quella chiesta dall'onorevole Cavicchioli era stata prospettata dalla Presidenza nell'intento di passare a discutere qualche argomento successivo al primo punto all'ordine del giorno, nel tentativo di riuscire, come penso sia dovere della Presidenza, ad organizzare i lavori in modo da esaurire nella mattinata — come stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo — l'ordine del giorno della seduta odierna.

Tuttavia, onorevole Servello, se lei formalizza la sua opposizione, sono dell'avviso di sottoporre alla decisione dell'Assemblea la proposta della Presidenza.

FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, la mia non è un'opposizione formale alla sua proposta ma un semplice richiamo al buon senso, visti anche gli impegni dei parlamentari in questa ed in altre sedi.

Abbiamo interesse a sapere se stamane verrà trattato qualche argomento, e quale, dato che il relatore per il provvedimento sulla GEPI ed il Comitato dei nove hanno per il momento dichiarato la loro indisponibilità (e voglio ricordare che ieri anche il provvedimento sulla caccia è stato rinviato). A questo punto, si potrebbe prospettare l'ipotesi di passare direttamente al terzo punto all'ordine del giorno e poi vedere come organizzare i tempi nel corso della seduta, ove quest'ultima dovesse protrarsi. Ripeto comunque che la mia non è un'opposizione formale alla proposta della Presidenza, ma un tentativo di chiarire la situazione, in vista dell'opportunità di organizzare i nostri lavori in maniera efficace.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, proprio per ragioni di buon senso la Presidenza aveva avanzato la proposta di sospendere la seduta. So, infatti, che stamane tutti i colleghi sono stati preavvertiti dai rispettivi gruppi in ordine all'effettuazione di votazioni qualificate. Non potendo affrontare il primo punto all'ordine del giorno, per le difficoltà rappresentate dal relatore, onorevole Cavicchioli, la Presidenza ha dunque prospettato una sospen-

sione (più breve per altro di quella richiesta dello stesso onorevole Cavicchioli), per avere comunque il tempo di valutare la possibilità effettiva di passare all'esame di un altro punto dell'ordine del giorno. Le ripeto che mi sembrava proprio una proposta ispirata — se mi consente — ad un criterio di buon senso e rientrante nei poteri ed anche nei doveri ordinatori della Presidenza in materia di organizzazione dei lavori.

Sul richiamo per l'ordine dei lavori avanzato dall'onorevole Servello darò la parola, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41, comma 1, e 45 del regolamento, ad un oratore per ciascun gruppo che ne faccia richiesta.

MARIA TADDEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIA TADDEI. Signor Presidente, il gruppo comunista concorda sulla sua proposta di valutare la possibilità di discutere altri argomenti all'ordine del giorno. Infatti, come lei ha testé ricordato, i gruppi sanno che gli argomenti oggi in discussione richiedono votazioni qualificate, per cui i deputati sono presenti e disponibili: si tratta solo di avere il tempo di organizzarsi.

L'ordine del giorno, per altro, contiene un argomento che, pur essendo posto al sesto punto, può essere tranquillamente anticipato. Lo stesso discorso può essere fatto per il secondo ed il terzo punto. In parole povere, penso che non ci siano difficoltà ad organizzare i nostri lavori in modo da riempire proficuamente il tempo occorrente al Comitato dei nove per la trattazione del primo punto.

ALESSANDRO TESSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presidente, formalmente propongo di passare al sesto punto all'ordine del giorno, in modo da licenziare un provvedimento che non penso ponga ormai problemi.

Non appena il Comitato dei nove sarà pronto a proseguire la discussione del provvedimento al primo punto all'ordine del giorno, potremo procedere di conseguenza.

PRESIDENTE. Onorevole Tessari, non ho alcuna obiezione sulla sua proposta, ma non posso in questo momento dare una risposta formale, perché la Presidenza deve preliminarmente accertare la disponibilità del Governo: proprio per questa ragione aveva proposto una breve sospensione della seduta.

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta della Presidenza di sospendere la seduta fino alle 10,30.

(È approvata).

Sospendo pertanto la seduta fino alle 10,30.

La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 10,35.

Sull'ordine dei lavori.

CARLO TASSI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Presidente, più che all'ordine dei lavori intendo riferirmi all'orario delle sedute! Comprendo che la puntualità fu sempre fascista e che quindi uno Stato democratico ed antifascista debba essere in ritardo *(Commenti — Proteste dei deputati del gruppo del PCI)*, ma non è assolutamente possibile che si continui a cominciare i lavori dell'Assemblea in ritardo rispetto all'orario fissato.

Ella, Presidente, aveva in un primo momento proposto una sospensione della seduta fino alle 10,15; poi è stata disposta una sospensione fino alle 10,30; e infine la seduta è ripresa alle 10,35: tanto valeva,

allora, accordare la sospensione di un'ora richiesta dall'onorevole Cavicchioli!

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, l'Assemblea ha accolto la proposta della Presidenza di sospendere la seduta fino alle 10,30. Inoltre è mia intenzione, pur non avendo simpatia alcuna per un determinato periodo storico della vita nazionale italiana, essere puntuale. Tuttavia, devo dirle che a volte, per cause indipendenti dalla volontà del Presidente, possono determinarsi situazioni che comportano un ritardo di qualche minuto, che non è certamente da auspicare né è giustificabile, ma che puó essere in qualche modo compreso. Ritengo, onorevole Tassi, che si possa proseguire nei nostri lavori.

CARLO TASSI. Il rilievo non era rivolto a lei, Presidente: mi riferisco a quanto sta avvenendo da mesi!

Proposta di assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione, in sede legislativa, del seguente progetto di legge, che propongo alla Camera a norma del comma 1 dell'articolo 92 del regolamento:

alla VII Commissione (Cultura):

FIANDROTTI ed altri; ZANGHERI ed altri; POLI BORTONE ed altri; TESINI ed altri; GUERZONI ed altri: «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» *(già approvato, in un testo unificato, dalla VII Commissione della Camera e modificato dalla VII Commissione del Senato)* (80-581-1484-1781-3507/*B*) *(con parere della I, della V e della XI Commissione).*

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se non vi sono obiezioni si procederà ad un'inversione dell'ordine del giorno, nel senso di passare subito all'esame del sesto punto, recante il seguito della discussione dei progetti di legge di riforma del corpo degli agenti di custodia.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione dei progetti di legge Vesce ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1512); Macaluso ed altri: Ordinamento del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena (1513); Violante ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena (1518); Cappiello ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria (1570); Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria (4736); Affidamento al Corpo degli agenti di custodia del servizio di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati (4812).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Vesce ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena; Macaluso ed altri: Ordinamento del Corpo degli agenti per gli istituti di prevenzione e di pena; Violante ed altri: Ordinamento del Corpo di polizia per gli istituti di prevenzione e di pena; Cappiello ed altri: Istituzione del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria; e dei disegni di legge: Ordinamento del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria; Affidamento al Corpo degli agenti di custodia del servizio di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati.

Ricordo che nella seduta di ieri sono stati approvati tutti gli articoli del testo unificato della Commissione ad eccezione degli articoli 37 e 40, che sono stati accantonati.

Passiamo pertanto all'articolo 37 nel testo unificato della Commissione:

(Assunzione di primi dirigenti).

«1. Relativamente agli aumenti degli organici dei dirigenti di cui al comma 1 dell'articolo 32, la nomina a primo diri-

gente nel ruolo amministrativo ed in quello di servizio sociale del Ministero di grazia e giustizia — direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena è attribuita, nella misura del 50 per cento, mediante scrutinio per merito comparativo, al personale del ruolo amministrativo e al personale del ruolo di servizio sociale della *ex* carriera direttiva che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia maturato almeno 9 anni di effettivo servizio e rivesta la qualifica del IX livello funzionale».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Trattamento giuridico ed economico del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria è attribuito lo stesso trattamento giuridico spettante al personale dirigente e direttivo delle corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato in base alla legge 10 aprile 1981, n. 121, ai relativi decreti legislativi ed alle altre norme in materia. Al medesimo personale spetta, altresì, il corrispondente trattamento economico della Polizia di Stato se non inferiore a quello attualmente goduto.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del tesoro, dell'interno e per la funzione pubblica, si provvederà, ai fini dell'attuazione del comma 1, a stabilire la comparazione tra le qualifiche del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato e le qualifiche del personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.

37. 01 *(nuova formulazione).*

Governo.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-*bis*.

(Ente di assistenza per il personale del Corpo di polizia penitenziaria).

1. Nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria, gli interventi di protezione sociale di cui al comma 3 dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono assicurati attraverso l'ente di assistenza di cui all'articolo 1 della legge 12 ottobre 1956, n. 1214, la cui denominazione è modificata in «Ente di assistenza per il personale del Corpo di polizia penitenziaria».

2. Al predetto organismo viene conferita la personalità giuridica di diritto pubblico. Esso ha per scopo di provvedere:

a) all'assistenza degli orfani del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

b) al conferimento di contributi scolastici e alla concessione di borse di studio ai figli del personale anzidetto;

c) alla concessione di sussidi agli appartenenti al Corpo, alle loro vedove, ai loro orfani ed eccezionalmente ad altri loro parenti superstiti, in caso di malattia, di indigenza o di altro particolare stato di necessità,

d) alle sale convegno, agli spacci, agli stabilimenti balneari o montani, alle colonie estive, ai centri di riposo o sportivi e ad ogni altra iniziativa intesa a favorire l'elevazione spirituale e culturale, la sanità morale e fisica, nonché il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie;

e) alla concessione di premi al personale che si sia distinto in servizi di eccezionale importanza.

3. All'ente suddetto, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2, della citata legge 12 ottobre 1956, n. 1214, sono devoluti gli aggi sulla vendita dei generi di monopolio e di valori bollati effettuata presso gli istituti penitenziari.

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, sarà emanato il

nuovo statuto dell'ente, che stabilirà anche le disposizioni riguardanti il patrimonio, i mezzi finanziari e l'amministrazione dell'ente medesimo ed i relativi controlli.

5. Le gestioni, comunque esistenti presso le strutture periferiche, relative alle mense in comune non obbligatorie, alle sale convegno, agli spacci, ai soggiorni marini e montani, agli stabilimenti balneari ed alle rappresentative sportive e le gestioni esistenti presso l'amministrazione centrale alimentate con gli utili delle suddette attività, nonché degli aggi derivanti dalla vendita dei tabacchi e dei valori bollati, vengono estinte e le relative giacenze sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate all'ente di assistenza con le modalità di cui al già citato articolo 2 della legge 12 ottobre 1956, n. 1214.

6. Alle gestioni di cui al comma 5, operanti fino alla data di entrata in vigore della presente legge, si estendono gli effetti di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 18 maggio 1989, n. 203.

37. 02 *(nuova formulazione).*

Governo.

Passiamo alla discussione sull'articolo 37 e sugli articoli aggiuntivi ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà.

ANTONINO MACALUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sulla scia delle valutazioni che abbiamo dato di questa riforma, riteniamo che l'articolo 37 espliciti in maniera chiara le vere finalità del provvedimento.

Come ho già avuto modo di dire nei miei precedenti interventi, il personale addetto alla custodia rimane fuori da una concreta ipotesi di riforma, se si eccettua qualche aspetto di natura sindacale che avrà riflessi in sede di attuazione. Dalla riforma rimangono esclusi proprio gli agenti di custodia, dall'agente semplice al maresciallo maggiore, che dovrebbero esserne i destinatari. Essi sono «assemblati» in un pateracchio di leggi e controleggi, che stabiliscono percentuali di promozione che fanno riferimento ai due terzi, ai tre quarti, ai quattro quinti e così via; certamente, tuttavia, questa riforma non comporta un vantaggio per coloro che sono gli autentici operatori delle carceri.

L'articolo 37 contiene un comma che riguarda l'assunzione dei primi dirigenti. Si assiste in questo caso ad una trasformazione del personale del ruolo amministrativo, che diviene appunto dirigente, senza che tuttavia si verifichi per questo personale un facile scorrimento di carriera, dal momento che esso si scontrerà con il problema rappresentato dai posti attualmente occupati dai magistrati in seno al Corpo degli agenti di custodia e quindi al nascente Corpo di polizia penitenziaria. Ancora una volta, quindi, sembra che questa riforma persegua obiettivi diversi da quello concernente la riforma del Corpo.

Ad ogni modo, non vogliamo avanzare ulteriori remore; infatti, non abbiamo presentato emendamenti per non dare alcuna possibilità di manovra ai cosiddetti sindacalisti di mestiere, i quali hanno già messo le mani sulla riforma perché ritengono che vi siano dei posti da occupare. Essi lasceranno gli incarichi che ricoprono nelle varie unioni sindacali dei metalmeccanici, dei pensionati, dei lavoratori dipendenti e delle altre categorie; ritengono infatti di potersi inserire in questa riforma, a spese degli interessi degli agenti di custodia non certo per farne gli interessi.

Pertanto, era doveroso per noi evidenziare tali disfunzioni, criticare l'andazzo della riforma ed avanzare fortissime perplessità sui suoi risultati definitivi in sede di applicazione. Dobbiamo tra l'altro tener conto che il provvedimento dovrà passare all'esame del Senato e non sappiamo se subirà modificazioni che lo faranno tornare ancora una volta alla Camera. Tuttavia, tenuto conto di ciò, non intendiamo porre limiti ad eventuali impegni che il Governo eventualmente dimostrerà di voler assumere. In proposito, presenteremo un ordine del giorno relativo agli obiettivi ed alle finalità che a nostro avviso il Corpo deve avere.

In conclusione, il mio intervento non voleva assolutamente ritardare lo svolgimento dei lavori e quindi l'approvazione

del provvedimento; ho inteso semplicemente sottolineare ancora una volta il nostro dissenso sul modo con il quale la riforma sta procedendo e sui veri obiettivi. Tuttavia, chiarito ciò, ci dichiariamo favorevoli all'articolo 37, ed il mio intervento vale anche come dichiarazione di voto *(Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale).*

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 37 e sugli articoli aggiuntivi ad esso presentati, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione su questi ultimi.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore.* Signor Presidente, la Commissione accetta sia l'articolo aggiuntivo 37.01 del Governo, relativo al trattamento giuridico ed economico del personale dirigente e direttivo dell'amministrazione penitenziaria; sia l'articolo aggiuntivo 37.02 del Governo, che istituisce l'ente di assistenza del personale del Corpo di polizia penitenziaria.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo raccomanda l'approvazione dei suoi articoli aggiuntivi 37.01 e 37.02. In relazione a quest'ultimo desidero far presenti alcune necessarie modifiche; nella rubrica le parole: «del Corpo di polizia penitenziaria» sono da sostituire dalle seguenti: «dell'amministrazione penitenziaria», per renderla più rispondente al contenuto dell'articolo aggiuntivo. La medesima modifica va introdotta nel testo dell'articolo aggiuntivo in tutti i casi in cui sia necessaria.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Castiglione, prendo atto delle modifiche da lei prospettate. Qual è su di esse il parere del relatore?

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. *Relatore.* Concordo con la riformulazione proposta dal sottosegretario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'articolo 37, nel testo unificato della Commissione, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 37.01 del Governo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Sapienza. Ne ha facoltà.

ORAZIO SAPIENZA. Signor Presidente, desidero annunciare che mi asterrò dal voto in quanto ritengo che la formulazione dell'articolo aggiuntivo 37.01 del Governo provocherà sicuramente conseguenze non trascurabili non soltanto nell'ambito della categoria interessata ma anche all'interno dell'intero settore del pubblico impiego , come è stato rilevato anche dal Ministero per la funzione pubblica.

Per le ragioni indicate mi asterrò dal voto e mi auguro che il Governo riesca a trovare una diversa formulazione al Senato, che tenga conto delle preoccupazioni che io e molti altri, compreso, come ho detto in precedenza, il Ministero per la funzione pubblica, abbiamo manifestato in proposito.

Credo che l'articolo aggiuntivo 37.01 del Governo sia molto grave. Non abbiamo condiviso il testo dell'articolo 13 proposto dal Governo; a maggior ragione non condividiamo tale articolo aggiuntivo.

Crediamo che non vi sia motivo per richiamare per la categoria in questione la legge n. 121.

Alla luce delle grandi preoccupazioni espresse voteremo contro l'articolo aggiuntivo 37.01 del Governo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pedrazzi Cipolla. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. La dichiarazione di voto dell'onorevole Sapienza ha evidenziato l'importanza e la complessità dell'articolo aggiuntivo al nostro esame.

Vorrei richiamare molto rapidamente l'attenzione dei colleghi su alcune questioni. Si fa riferimento a personale dirigente e direttivo. Nel primo caso si sa di chi si tratti, mentre non esiste più il personale direttivo. Quali sono i profili professionali? Si parte dalla settima categoria, nella quale sono ricompresi non solo i direttori, ma anche gli educatori e gli assistenti sociali

A mio giudizio implicitamente viene modificato lo *status* di dipendente pubblico. Richiamo l'attenzione dell'Assemblea sulla questione. Con il provvedimento in discussione si regolamenta (e la Camera al riguardo ha espresso soddisfazione) il diritto civile, sindacale e politico degli agenti di custodia. In base all'articolo aggiuntivo in esame si modifica, però, lo *status* di questo personale che è parificato a quello del Corpo della polizia di Stato. Potrà essere indetto lo sciopero? Come si svolgerà la contrattazione e chi vi parteciperà per i lavoratori?

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vairo. Ne ha facoltà.

GAETANO VAIRO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per criticare le osservazioni dell'onorevole Pedrazzi Cipolla, del gruppo comunista.

Durante l'esame degli articoli 13 e 17 i parlamentari della democrazia cristiana hanno chiaramente evidenziato che la *ratio* del provvedimento deve essere ravvisata nella libertà di sindacalizzazione del settore e nella libertà di esercizio dei diritti sociali, civili e politici Non vi è nulla di più errato, quindi, che ritenere che con l'articolo aggiuntivo 37.01 del Governo si comprometta l'esercizio di tali diritti da noi considerato adeguatamente con gli articoli 13 e 17, già approvati.

Sono questi i motivi per i quali confermiamo il nostro pieno consenso sull'articolo aggiuntivo che ci accingiamo a votare. *(Applausi dei deputati del gruppo della DC).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà.

ANTONINO MACALUSO. Signor Presidente, il gruppo del Movimento sociale italiano è d'accordo con quanto previsto dall'articolo aggiuntivo 37.01 del Governo perchè appare assolutamente coerente con i principi ricordati più volte insieme al collega Tassi, nel corso di questo dibattito.

La situazione di cui parliamo è opposta a quella degli aspiranti agenti di custodia che faranno carriera utilizzando i canali sindacali e che hanno come portavoce autorevoli parlamentari

L'articolo aggiuntivo in esame — sembra strano, ma sono d'accordo con l'esecutivo — è perfettamente coerente con lo spirito che informa l'attività ed il potere contrattuale delle altre forze di polizia. Qualora non fosse approvato, gli interessati sarebbero completamente emarginati dalla libera contrattazione.

Mi rifiuto di credere che l'agente di custodia abbia qualche affinità con il lavoratore edile ad esempio, che, pur rispettabilissimo, svolga compiti completamente diversi, non ritengo inoltre che abbia affinità con un lavoratore del pubblico impiego (ad esempio, con un operatore del catasto). Per questo, è necessario far ricorso ad un linguaggio tecnico e comprensivo.

A tale proposito, ricordo che l'onorevole Forleo si è mostrato d'accordo con le nostre considerazioni, dalle quali è emerso il collegamento diretto tra il Corpo di polizia penitenziaria e la polizia di Stato.

Per questi motivi, signor Presidente, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale esprimerà un voto favorevole sull'articolo aggiuntivo 37.01 del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettro-

nico, sull'articolo aggiuntivo 37.01 del Governo, accettato dalla Commissione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	348
Votanti	346
Astenuti	2
Maggioranza	174
Hanno votato *sì*	210
Hanno votato *no*	136

(La Camera approva).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 37.02 *(nuova formulazione)* del Governo, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione.

(È approvato).

Passiamo ora all'articolo 40, nel testo unificato dalla Commissione, precedentemente accantonato:

(Copertura finanziaria).

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 10.790 milioni per l'anno 1990, in lire 70.000 milioni per l'anno 1991 e in lire 91.420 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando:

a) quanto a lire 4.250 milioni per l'anno 1990, a lire 12.000 milioni per l'anno 1991 e a lire 15.000 milioni per l'anno 1992, integralmente l'accantonamento «Riforma ordinamento Agenti di Custodia»;

b) quanto a lire 6.540 milioni per l'anno 1990, a lire 48.000 milioni per l'anno 1991 ed a lire 46.420 milioni per l'anno 1992, parzialmente l'accantonamento «Interventi vari in favore della Giustizia»;

c) quanto a lire 10.000 milioni per l'anno 1991 ed a lire 30.000 milioni per l'anno 1992 parzialmente l'accantonamento «Costituzione di un fondo per l'informatizzazione delle Amministrazioni pubbliche».

2. Il ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 46.860 per l'anno 1991, in lire 91.420 milioni per l'anno 1992 e in lire 91.420 milioni per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando:

a) quanto a lire 41.185 milioni per l'anno 1991, a lire 52.990 milioni per l'anno 1992 e a lire 91.420 milioni per l'anno 1993, l'accantonamento «Ordinamento del corpo di polizia penitenziaria»;

b) quanto a lire 5.675 milioni per l'anno 1991 e a lire 38.430 milioni per l'anno 1992, l'accantonamento «Affidamento al Corpo degli agenti di custodia dei servizi di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed internati».

2. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

40.1.

La Commissione.

Passiamo alla discussione sull'articolo 40 e sull'emendamento ad esso presentato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, la copertura finanziaria, a nostro avviso, è caratterizzata da una sottostima abbondantemente scarsa rispetto alla realtà. Noi riteniamo che non siano sufficienti le somme messe a disposizione per la realizzazione della riforma di un Corpo che è già stato vessato e sfruttato da decenni, dal punto di vista della qualità e della quantità del lavoro.

La riforma giunge in porto dopo quindici anni di parole e non è certamente una riforma delle migliori: ha lasciato, e lascia adito a molte critiche. Il venir meno della competenza degli ufficiali dell'ex Corpo degli agenti di custodia, oggi polizia penitenziaria, si rifletterà in senso negativo e il riassorbimento in altre amministrazioni non consentirà loro nessuna valida realizzazione personale e al tempo stesso determinerà senz'altro un vuoto nell'attività del nuovo Corpo di polizia penitenziaria.

In ogni caso, le somme a disposizione — dicevo — sono insufficienti. Non vorrei che si determinasse di nuovo, signor Presidente, quello che è stato per tanti anni per gli agenti di custodia il dramma di ore straordinarie effettuate, anche oltre il limite dell'umana possibilità e sopportazione fisica, che, superando i vari «monti», «sorgenti» e «valli» diversi stabiliti con questo linguaggio pittoresco e poetico nelle nostre leggi a proposito dei rapporti di lavoro, non potevano nemmeno essere retribuite.

La realtà carceraria è ineliminabile ed è impossibile per l'agente di custodia interrompere il proprio lavoro una volta concluso il proprio turno; se le necessità esigono la sua presenza, al tempo stesso questa deve essere retribuita. Se tale presenza va oltre il termine dell'ordinario diventa straordinario e se va oltre il termine dello straordinario «normale» diventa straordinario «anormale».

E quando si impongono dei limiti, com'è successo per esempio nel settore sanitario, proprio in relazione ai cosiddetti «monti» di possibile straordinario annuo, non vi è poi la disponibilità finanziaria per retribuire le ore in eccesso rispetto al «monte» stabilito. Ecco perché noi riteniamo che, anche da un punto di vista più specifico, l'accantonamento previsto sia assolutamente insufficiente.

Sono questi i motivi per i quali il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale non è favorevole all'articolo 40.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 40 e sull'emendamento ad esso presentato, chiedo al relatore se abbia qualcosa da aggiungere.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione raccomanda l'approvazione del suo emendamento 40.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo accetta l'emendamento 40.1 della Commissione, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 40.1 della Commissione, interamente sostitutivo dell'articolo 40, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La Camera,

in sede di approvazione del testo unificato di riforma dell'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria;

tenuto conto delle difficoltà di collegamento tra Molise ed Abruzzo nonché della specificità delle due realtà regionali,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito dell'organizzazione dei provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, l'istituzione

di una sede distaccata del provveditorato per l'Abruzzo ed il Molise in quest'ultima regione.

(9/1512 e coll./1)
«Orlandi, Nicotra, Recchia, Alagna, Guidetti Serra, Petrocelli».

«La Camera,

considerata l'estrema positività del fatto di aver istituito, oltre al livello di decentramento dei provveditorati regionali previsto dall'articolo 29, un ulteriore livello di articolazione della struttura amministrativa, attraverso l'agile ed efficace strumento dei settori operativi, che consentiranno opportunamente di far fronte alle diverse situazioni locali;

considerata l'articolazione della regione siciliana in nove province, ciascuna con una propria specifica situazione territoriale e culturale ed in particolare le differenze che caratterizzano la parte occidentale e la parte orientale dell'isola,

impegna il Governo

ad istituire due distinti settori operativi, come previsto dalla lettera *a)* del comma 4 dell'articolo 27, per le aree della Sicilia orientale e della Sicilia occidentale, nonché a prevedere in Catania la sede del settore operativo per la Sicilia orientale.

(9/1512 e coll./2)
«Sapienza, Nicotra».

«La Camera,

considerata la convergenza favorevole di tutti i gruppi nell'approvazione della legge di riforma del Corpo degli agenti di custodia, auspicata e rispondente in parte alle istanze degli operatori degli stabilimenti penitenziari;

ritenuto che con le innovazioni in essa contenute, nuovi compiti operativi e nuovi ruoli impegnano il personale della polizia penitenziaria quali:

a) la traduzione dei detenuti;
b) i piantonamenti degli ammalati;
c) le altre attività di custodia al di fuori delle mura degli stabilimenti circondariali;

impegna il Governo

perché disponga la immediata partecipazione dei tecnici a tutte le attività innovative previste dalla riforma, delegando nella specie, gli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia che per capacità professionale, sono in atto, i soli ad avere una specifica preparazione tecnica, al fine di coordinare tutte le attività concernenti le traduzioni, i piantonamenti dei detenuti;

impegna altresì il Governo

a restituire all'alta e nobile funzione giudicante tutti i magistrati in atto impegnati in attività burocratiche all'interno del Corpo degli agenti di custodia.
(9/1512 e coll./3)
«Servello, Macaluso, Maceratini, Tassi, Trantino».

«La Camera,

in sede di approvazione del testo unificato di riforma dell'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria,

rilevata la specificità del settore penitenziario minorile,

impegna il Governo

a garantire l'autonomia funzionale ed organizzativa degli organi preposti all'amministrazione del settore penitenziario minorile rispetto agli altri settori del Ministero di grazia e giustizia;

a riferire entro tre mesi al Parlamento sui propri orientamenti relativi alla riorganizzazione dell'Ufficio per la giustizia minorile secondo criteri di funzionalità e piena autonomia.

(9/1512 e coll./4)
«Recchia, Orlandi, Nicotra, Alagna, Guidetti Serra, Fracchia».

Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Signor Presidente, per quanto riguarda l'ordine del giorno Orlandi n. 9/1512 e coll./1, devo ricordare che nella delega al Governo contemplata dall'articolo 27 è già stato previsto di provvedere ad individuare distinti settori operativi. Dal momento che tale ordine del giorno appare in linea con il contenuto dell'articolo 27, il Governo lo accoglie come raccomandazione, volendo in tal modo rispettare la norma delegata appena approvata.

Il Governo accoglie come raccomandazione anche l'ordine del giorno Sapienza e Nicotra n. 9/1512 e coll./2, che impegna l'esecutivo ad istituire distinti settori operativi in Sicilia. Questo è già previsto nella delega di cui ho parlato e il Governo se ne fa carico; comunque, per correttezza nei confronti della norma delegata accoglie tale ordinè del giorno come raccomandazione.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Servello n. 9/1512 e coll./3, pur apprezzandone lo spirito, devo osservare che la relativa materia è disciplinata dalle norme già approvate dall'Assemblea. Poiché si tratterebbe di dare alle stesse una interpretazione diversa (almeno parzialmente), il Governo non può acogliere tale ordine del giorno. Infine, il Governo accetta l'ordine del giorno Recchia n. 9/1512 e coll./4, in quanto concorda sull'esigenza di garantire l'autonomia funzionale degli organi preposti all'amministrazione del settore penitenziario minorile.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni del Governo i presentatori insistono per la votazione dei loro ordini del giorno?

NICOLETTA ORLANDI. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno n. 9/1512 e coll./1.

ORAZIO SAPIENZA. Non insisto, signor Presidente, per la votazione del mio ordine dei giorno n. 9/1512 e coll./2.

ANTONINO MACALUSO. Signor Presidente, avevo lasciato al sottosegretario un certo «margine di manovra», per così dire, in quanto il nostro era un ordine del giorno interlocutorio; se fosse stato accettato dal Governo almeno come raccomandazione, certamente non avrei insistito per la sua votazione. A questo punto devo dichiarare — mi si perdoni — la malafede patente, smaccata, sfacciata del sottosegretario. È inconcepibile che si voglia continuare a mantenere, colleghi, ben 120 magistrati all'interno del Ministero di grazia e giustizia. Proprio l'altro ieri io ho accompagnato il presidente del tribunale di Nicosia, il presidente Micciché, presso il Consiglio superiore della magistratura per cercare un magistrato perché altrimenti non avrebbe potuto comporre il collegio.

Ebbene, io non comprendo che cosa vuole fare il sottosegretario Castiglione, che ci delizia con queste sciocchezze rimandandoci da una legge all'altra, da un'interpretazione all'altra per continuare a manipolare, come ha fatto finora, il Corpo degli agenti di custodia. Dica chiaramente cosa vuole fare il nostro sottosegretario Castiglione del Corpo degli agenti di custodia! Noi non ne possiamo più di vedere un magistrato di Cassazione addetto ai trasferimenti. Pensate, colleghi: un magistrato di Cassazione che stabilisce quali sono le forze operanti in un settore o in un altro. Quando il sottosegretario Castiglione continua con la sua faccia serena (per usare un eufemismo) a rimandarci da una parte all'altra, egli è certamente mosso da quel particolare spirito che intende applicare nella riforma con sue proprie finalità. Continua così a rifiutare quella collaborazione che noi gli abbiamo offerto al fine di risolvere veramente i problemi che concernono la riforma del Corpo degli agenti di custodia.

Vi chiedo ancora una volta colleghi se vi sembra giusto che un magistrato faccia lo scribacchino (perché di questo si tratta); se vi sembra giusto che un presidente di sezione di Cassazione sia addetto alla cambusa degli agenti di custodia e all'esame

delle pratiche per stabilire se un determinato agente debba andare in un posto o in un altro.

Sono queste le ragioni per cui noi insistiamo per la votazione del nostro ordine del giorno anche se sappiamo che la Camera, per spirito partitistico, lo respingerà; vogliamo comunque che rimanga agli atti la votazione di questo ordine del giorno *(Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale).*

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Servello n. 9/1512 e coll./3....

ANTONINO MACALUSO. Il nostro gruppo aveva chiesto la votazione nominale.

PRESIDENTE. Mi dispiace, onorevole Macaluso, ma alla Presidenza non è pervenuta nessuna richiesta in tal senso.

Pongo pertanto in votazione l'ordine del giorno Servello n. 9/1512 e coll./3, non accettato dal Governo.

(È respinto).

Chiedo all'onorevole Recchia se insista per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/1512 e coll./4, che è stato accettato dal Governo.

VINCENZO RECCHIA. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È così esaurita la trattazione degli ordini del giorno.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore.* Chiedo di parlare ai sensi del primo comma dell'articolo 90 del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore.* A norma del comma 1 dell'articolo 90 del regolamento, propongo, a nome del Comitato dei nove, le seguenti correzioni di forma del testo approvato:

all'articolo 4, comma 1:

il titolo della tabella A e della tabella B, parte prima, è sostituito dal seguente: «Inquadramento della polizia penitenziaria — Equiparazione delle qualifiche con i gradi del Corpo degli agenti di custodia e con le qualifiche delle vigilatrici penitenziarie»:

il titolo della tabella B, parte seconda, è sostituito dal seguente: «Tabella di equiparazione tra gli organici del personale di custodia. Piano di assunzioni nel triennio 1990-1992».

alla tabella A e alla tabella B, parte prima, la colonna recante la dizione «Dotazione organica donne» va collocata accanto alla colonna recante la dizione «Dotazione organica uomini», sotto la rubrica «Corpo di polizia penitenziaria»;

alle medesime tabelle, in corrispondenza della qualifica di vice ispettore, vanno soppresse le parole: «vigilatrice penitenziaria»; in corrispondenza della qualifica di ispettore, alla parola: «capo» sono premesse le parole: «vigilatrice penintenziaria»; in corrispondenza della qualifica di ispettore capo, dopo le parole: «vigilatrice penitenziaria» è inserita la parola: «capo»;

alla tabella F, vanno soppresse le parole: «sovrintendente principale»; alla medesima tabella vanno soppresse le parole: «ispettore principale» con le relative cifre e le cifre relative alla qualifica di ispettore capo sono sostituite con le seguenti: «435; 38; 473; 114; 587; -; 587; -; +114; 587»;

all'articolo 5, comma 6, vanno soppresse le parole: «rispettivamente dei posti previsti per l'esercizio di dette mansioni e»;

a seguito dell'approvazione dell'emendamento Poli Bortone 28.2, all'articolo 12 devono aggiungersi, in fine, le parole: «Sono altresì istituiti asili nido per i figli dei dipendenti dell'Amministrazione penitenziaria». Credo che l'onorevole Poli Bortone possa ritenersi soddisfatta perché abbiamo all'uopo collocato l'emendamento da lei proposto;

all'articolo 13, tabella G, dopo le parole: «sovrintendente capo — sovrintendente capo» sono inserite le seguenti: «sovrintendente — sovrintendente»:

all'articolo 14, comma 1, lettera b), nn. 1), 2) e 3), le parole: «gli agenti e gli assistenti» «i sovrintendenti» «gli ispettori» sono sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti» «gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti» «gli appartenenti al ruolo degli ispettori»;

al medesimo articolo 14, comma 1:

alla lettera c), n. 1), le parole: «nelle qualifiche degli agenti» sono sostituite dalle seguenti: «nelle qualifiche di agente e di agente scelto»;

alla lettera c), n. 5), dopo le parole: «nella qualifica di sovrintendente» sono inserite le seguenti: «quello avente il grado di brigadiere nella qualifica di sovrintendente»;

alla lettera c), n. 6) le parole: «quattro qualifiche» sono sostituite dalle seguenti: «tre qualifiche»;

alla lettera c), n. 7, lettera α) le parole: «della dotazione organica prevista dalla tabella B) allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «dell'aliquota prevista alla lettera α) del n. 6)»;

al n. 7 lettera δ), le parole: «di cui al n. 5)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al n. 6)»;

alla lettera o) sono premesse le parole: «Fatto salvo quanto previsto alla lettera c)»; all'articolo 15, comma 5, lettera a) le parole: «la previsione e la conduzione delle prove pratiche» sono sostituite dalle seguenti: «la scelta e la disciplina delle modalità di svolgimento delle prove pratiche»;

all'articolo aggiuntivo 15.01, lettera g), le parole: «previsione che al concorso di accesso all'Istituto, per la nomina a vicedirettore del penitenziario, possa partecipare» sono sostituite dalle seguenti: «previsione di un concorso riservato per l'accesso al corso di formazione di cui alla lettera i) per la nomina a direttore penitenziario, nel limite di un terzo dei posti disponibili nel relativo ruolo, al quale possa partecipare»; alla medesima lettera g) vanno soppresse le parole: «nel limite di un terzo dei posti nel ruolo di direttore penitenziario»; alla lettera h), le parole: «vicedirettore penitenziario» sono sostituite dalle seguenti: «direttore penitenziario»;

l'articolo aggiuntivo 25.01 va collocato alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 14, prima dell'attuale n. 1) nella seguente formulazione:

«Previsione che per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria siano richiesti i medesimi requisiti psicofisici previsti per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904»;

all'articolo 26, comma 2, lettera a), dopo le parole: «decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e successive modificazioni» vanno inserite le seguenti: «fatta eccezione per la disposizione di cui al numero 9) dell'articolo 4». (Si tratta di rivendicare un principio costituzionale in base al quale non si può estendere la responsabilità personale del giovane agente di custodia a fatti non riguardanti la sua persona ma i suoi familiari; si tratta quindi di consacrare un principio costituzionale, abolendo una norma che lo viola apertamente);

Ovunque ricorrano nel testo del progetto di legge, le parole: «Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena» e «direttore generale per gli istituti di prevenzione e di pena» vanno sostituite, rispettivamente, con le seguenti: «Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria» e «direttore generale dell'amministrazione penitenziaria».

SILVANO LABRIOLA. Ma questo è un'altro testo!

PRESIDENTE. Si tratta di alcune questioni di sistematica legislativa e di altre meramente formali.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. La complessità della riforma richiede un contestuale coordinamento. Si tratta infatti di una riforma ancorata a criteri di organizzazione del personale...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, abbiamo compreso.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Signor Presidente, alla fine di questo lavoro che ha visto impegnata la Commissione competente per oltre un anno e l'aula per ben quattro sedute, desidero ringraziare indistintamente tutti i gruppi parlamentari che hanno contribuito positivamente all'approvazione di una riforma essenziale, attesa e che dà una vera ed autentica qualificazione, nonché un ruolo diverso al Corpo degli agenti di custodia.

Desidero inoltre rivolgere un particolare ringraziamento al Governo che ha seguito con attenzione le modifiche, anche di fondo, operate dalla Commissione al testo del Governo. Il nostro auspicio è che tale riforma trovi ora una rapida rispondenza non solo nel voto della Camera ma anche in quello del Senato *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Desidero ringraziarla, onorevole Nicotra, per il suo impegno e la sua collaborazione con la Presidenza.

Non essendovi obiezioni, ritengo che le correzioni di forma proposte dal relatore possano ritenersi approvate.

(Così rimane stabilito).

Passiamo alle dichiarazioni di voto sul provvedimento nel suo complesso.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Vairo. Ne ha facoltà.

GAETANO VAIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quella al nostro esame è una riforma che risponde certamente alle attese degli operatori del settore carcerario e di larga parte della pubblica opinione.

L'aver risposto, dopo diversi anni di studio e di approfondito impegno, ad una tale e diffusa esigenza di riforma è segno di grande sensibilità sociale che va a tutto merito di questo ramo del Parlamento.

La DC, dal canto suo, ha fatto come doveva la sua parte tutta intera, soprattutto attraverso l'opera, il grande impegno culturale e l'ottima mediazione politica del relatore Nicotra.

Il dato fondamentale di questa legge consiste nel fatto che il suo spirito informatore è riuscito a svincolarsi dalla ristretta ottica di un rivendicazionismo di categoria, a favore dei soli agenti di custodia, per aleggiare invece nell'ampio spazio di una normativa che investe tutto il settore carcerario e tutto il personale in esso impegnato.

Il laborioso sforzo della Commissione giustizia, il contributo del Governo con emendamenti successivi, unitamente a quelli dei colleghi parlamentari, sono stati i tasselli di un mosaico certamente non perfetto, come capita a tutte le riforme, ma in ogni caso sufficiente a collocare questa riforma in una storica fase di una positiva evoluzione della civiltà giuridica del nostro paese.

Per non ripetere quanto già hanno affermato altri colleghi della maggioranza, sia nel corso della discussione sulle linee generali sia in quella relativa ai singoli articoli ed emendamenti, mi limiterò a ribadire che la democrazia cristiana ha sempre sostenuto con profonda convinzione il dato culturale di fondo che sta alla base di questa difficile riforma: dare un decisivo contributo normativo alla configurazione di un nuovo rapporto carcere-società, più evoluto, più civile, più al passo con una cultura di solidarietà e di partecipazione, che veda impegnata in primo piano la società rispetto alla struttura carceraria.

Con questa riforma cessa — almeno questa ne è la *ratio* — il rapporto di estraneità, di indifferenza o, peggio, di conflittualità tra la società ed il sistema carcerario. La pena non vede più prevalere egemonicamente soltanto l'aspetto repressivo della sua natura ma vede sviluppare notevolmente quello di emenda e riabilitazione, in perfetta aderenza con lo spirito della nostra Costituzione.

La qualificazione degli addetti ai lavori, gli agenti, le vigilatrici, gli ispettori, i coordinatori, nonché le scuole di formazione e di riqualificazione sono funzionali al trattamento umano e solidaristico con il detenuto che non è più soltanto oggetto di rigore e di disciplina, ma diventa soggetto da curare e da emendare.

La smilitarizzazione, la libertà sindacale, la parità di trattamento con la polizia

di Stato, la creazione dell'ente di assistenza per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, il ricorso a leggi delega per la regolamentazione delle sanzioni disciplinari e per l'adeguamento del personale sono i punti qualificanti, i dati salienti di una riforma che non può non avere il convinto e deciso consenso della democrazia cristiana; un consenso per quanto di positivo questa riforma significa rispetto ad un sistema carcerario moderno che potrà finalmente inserirsi in futuro in un'ottica di crescente speranza per un migliore funzionamento della giustizia nel nostro paese *(Applausi dei deputati del gruppo della democrazia cristiana).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazioni di voto l'onorevole Martino. Ne ha facoltà.

GUIDO MARTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i repubblicani voteranno a favore del provvedimento concernente il nuovo ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria atteso da tempo che trova finalmente la propria concreta attuazione soltanto oggi.

La crisi del nostro sistema carcerario, determinata soprattutto dall'esplodere di una violenza criminale che ha portato il nostro paese a farsi carico di un'altra emergenza nazionale (quella dell'ordine pubblico), non poteva tollerare un ulteriore ritardo in tema di polizia penitenziaria che, sommato ad altri, poteva rendere ingovernabile l'intero settore carcerario, specie in quelle aree delicate ove dilaga la delinquenza organizzata, con tutti i suoi riflessi di reclutamento effettuato tra la manovalanza della microdelinquenza.

Un nuovo ordinamento del Corpo di polizia penitenziario, improntato a criteri di preparazione e di qualificazione professionale sul piano culturale, nonché su quello di uno specifico addestramento pratico alla difesa personale ed all'uso delle armi, si imponeva, come si imponeva la codificazione del principio che ogni appartenente al Corpo di polizia è un agente di pubblica sicurezza. Di qui l'inserimento del Corpo di polizia penitenziaria nel quadro di una visione unitaria di tutto il personale dell'amministrazione, un personale da qualificare, specie per i nuovi assunti, attraverso corsi e seminari di aggiornamento demandati alle direttive del Ministero di grazia e giustizia.

Ovviamente, signor Presidente, si tratta della costituzione di un corpo armato dello Stato che ha tutte le valenze di un organo civile smilitarizzato, il quale ha le garanzie di quelle libertà primarie di un corpo non militarizzato, garanzie quali la libertà sindacale e quella di associazione.

Certo, il legislatore ha avuto chiara la consapevolezza delle insufficienze in cui versa l'amministrazione penitenziaria, specie nell'organizzazione dei servizi periferici, impreparati e carenti rispetto alle nuove esigenze derivanti dall'accresciuta domanda e dalle attese di una migliore qualità del servizio penitenziario. La crescente richiesta di una più efficiente e capillare capacità di controllo e di verifica pone la necessità per tutta l'amministrazione penitenziaria di strutturarsi — come si preocupa di avvertire il legislatore — su un modello più decentrato, in modo da consentire agli organi periferici di svolgere con più efficienza compiti di quell'amministrazione attiva in ambiti territoriali meno estesi e non più coincidenti con il territorio delle regioni.

È in questa prospettiva che viene concepito il nuovo ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria, un organismo più snello e più moderno, in linea con quel modello più efficiente che, cancellando antiche e superate differenze, ci dà oggi un ruolo unico tra agenti e vigilatrici in una parità di compiti e di sacrifici, di servizi e di capacità che non ammettono divaricazioni e distinzioni.

Ecco le motivazioni di fondo del voto favorevole dei repubblicani al provvedimento che, se pur giunge in ritardo, colma comunque una lacuna che andava senz'altro colmata e pone fine a procastinazioni e tergiversazioni *(Applausi dei deputati del gruppo del PRI).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per

dichiarazione di voto l'onorevole Alagna. Ne ha facoltà.

EGIDIO ALAGNA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Camera dei deputati si è già occupata della riforma del Corpo degli agenti di custodia nella IX legislatura ed ha approvato in proposito un provvedimento legislativo; è tornata ad occuparsene nella X legislatura e, dopo un lavoro proficuo della Commissione giustizia della Camera, l'argomento è venuto alla trattazione dell'Assemblea.

È vero che noi votiamo su un disegno di legge del Governo, ma è pur vero che sull'argomento sono state presentate proposte di legge da quasi tutti gli schieramenti politici (come del resto avvenne nella IX legislatura), tra le quali una dai deputati socialisti. Mi pare altrettanto giusto dare atto che il testo che è stato portato all'esame dell'Assemblea è la sintesi non solo del lavoro concorde dei gruppi di maggioranza, ma anche dell'utilissimo apporto degli schieramenti di minoranza e soprattutto del partito democratico della sinistra.

È opportuno evidenziare che i tratti fondamentali di questa riforma, che è arrivata in ritardo anche per colpa dello scioglimento anticipato delle Camere nella passata legislatura, sono la smilitarizzazione del Corpo degli agenti di custodia, che assumono il nuovo nome di agenti di polizia penitenziaria, e la conseguente sindacalizzazione di tale Corpo.

Va evidenziato che la sindacalizzazione è ancora più importante della smilitarizzazione, oltre che ad essa conseguenziale, e che, a differenza della polizia di Stato, essa è completa; il che consente al nuovo Corpo di polizia penitenziaria di affrontare all'interno non solo i problemi retributivi (in tal senso vi è un agganciamento alla polizia di Stato), ma anche l'ordinamento generale della vita carceraria per quanto riguarda gli agenti di custodia.

L'onorevole Vairo, che è intervenuto prima di me, diceva — lo voglio ripetere perché mi è sembrato molto opportuno — che la filosofia che porta all'approvazione di questa riforma è quella di considerare il detenuto non tanto oggetto di emenda, quanto soggetto di un processo di emendazione delle sue colpe in vista di un suo reinserimento nella vita sociale.

L'esperienza della riforma del 1975 ci insegna che il compito degli agenti di custodia, e quindi adesso di polizia penitenziaria, è molto importante essendo parte di tutto un concetto filosofico che vede nelle carceri non il luogo di penalizzazione del detenuto, ma della sua rieducazione, del suo pentimento e soprattutto della sua risocializzazione per essere reinserito nella società.

In questo senso la riforma non puo prescindere dal più ampio contesto dei problemi della giustizia, che in questo momento sono molto importanti per la vita istituzionale e sociale del nostro paese. Tra i problemi della giustizia — qualche volta a proposito ma spesso anche a sproposito — si cita spesso la revisione della legge Gozzini, che si colloca proprio nell'ambito di quella visione del carcere come luogo non di espiazione, ma di reinserimento del detenuto.

Non ci meraviglia affatto che, in un momento di emergenza e sempre rimanendo agganciati al dettato costituzionale e quindi alla legge ordinaria, si proponga una modifica della legge Gozzini. Sappiamo anche che il Governo intende muoversi proprio in questa direzione. Siccome però, come dicevo, si è spesso parlato a sproposito di questo argomento, desidero ricordare — non foss'altro che per darne atto al Parlamento ed alla Commissione giustizia in particolare — che di recente, quando si è proceduto alla revisione della legge Rognoni-La Torre (attraverso un provvedimento di cui ho avuto l'onore e l'onere di essere relatore), all'articolo 13 della legge n. 55 si è stabilito: «Per i condannati per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, di criminalità organizzata nonché per il reato di cui all'articolo 630 del codice penale» — cioè sequestro a scopo di estorsione — «devono» — e desidero sottolineare la parola 'devono' — essere acquisiti elementi tali da escludere

l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata».

Bisogna dunque dare atto una volta tanto al Parlamento di aver agito con tempestività. Ancor prima che l'argomento venisse portato all'attenzione dell'opinione pubblica, infatti, la Commissione giustizia in sede legislativa, attraverso un procedimento legislativo ordinario, ha modificato la legge Gozzini nel senso che coloro i quali si trovano in espiazione di pena (è bene ribadire che tale legge consente benefici solo per chi ha già espiato un terzo della pena) per reati molto gravi non possono godere dei benefici previsti, a meno che gli organi di tutela dell'ordine pubblico non vengano ad attestare che non vi siano più collegamenti con la criminalità organizzata. Il solo dubbio infatti consente al direttore del carcere, al magistrato di sorveglianza di non applicare la legge Gozzini.

Ho voluto fare questo riferimento perché spesso e volentieri — lo ripeto ancora una volta — si parla a sproposito di modifica delle leggi vigenti. Sarebbe ben più opportuno tenere in maggior conto la legislazione ordinaria, che prevede rimedi anche per casi emergenziali.

Tornando all'argomento specifico della discussione odierna, a noi socialisti pare, anche se nessun lavoro può essere definito compiuto perché sempre perfettibile, che il provvedimento che ci accingiamo a votare consenta agli agenti di custodia di condurre una vita non dico migliore di quella dei detenuti, ma di sicuro non peggiore. E tutti sappiamo, o per lo meno lo sanno gli addetti ai lavori e quanti nella propria vita privata portano avanti la missione dell'avvocatura, quale sia la realtà delle carceri e quale importanza possa avere la sua qualità nel sistema rieducativo, proprio in un momento tanto travagliato della vita sociale.

Concludendo, signor Presidente, onorevoli colleghi, ribadisco che il gruppo socialista voterà con convinzione a favore del provvedimento. *(Applausi dei deputati dei gruppi del PSI e della DC).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

ALFREDO BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quella che ci accingiamo a votare è una legge di riforma sicuramente necessaria. Anche se non possiamo dimenticare che essa ha subìto considerevoli ritardi, è importante che venga approvata proprio in un momento come questo, in cui i valori della giustizia sono così preoccupantemente messi in discussione dalla realtà del mondo che circonda le carceri e che non si esaurisce al loro interno, nella visione un po' illuministica della pena come fonte di redenzione; cosa certo impossibile se non esiste anche una struttura adeguata ad una funzione tanto alta, scritta nella Costituzione ma non sempre perseguita nei fatti di tutti i giorni.

Sul berretto degli agenti di custodia (oggi si parla di Corpo di polizia penitenziaria) è scritto «Vigilando redimere»: un bel gerundio per un grande programma, anche se non è molto semplice conciliare le due azioni.

Qualche anno fa, durante la precedente legislatura, parlando di questi problemi ebbi modo di ricordare che molte volte noi avvocati nel corso dei processi parliamo di «detenuto per altra causa». Ebbene, gli agenti di custodia sembravano «detenuti per altra causa», nel senso che pur dovendo esplicare un nobile lavoro erano detenuti come gli altri, con turni di lavoro massacranti, lontani dalle proprie famiglie, con una vita privata invivibile, anche a causa dei rischi che correvano nel ritornare alle proprie abitazioni. All'epoca del terrorismo il percorso verso casa per gli agenti di custodia non era un cammino di speranza, di riposo e di riacquisizione di serenità, ma una fonte di preoccupazioni. Non dimentichiamo, infatti, che molti agenti di custodia hanno pagato con la vita la loro dedizione al dovere.

Gli agenti di custodia chiedevano una riforma per rendere più civile la loro posizione e per risolvere al loro interno tutte quelle questioni di carattere sindacale che dovevano altrimenti poggiarsi su rivendi-

cazioni che poco avevano a che fare con la dignità ed il prestigio necessario per svolgere la funzione loro assegnata di guida nella redenzione e nella vigilanza.

Tutti questi problemi, presenti da sempre, hanno vissuto per troppo tempo le stagioni dell'incertezza e dell'inadempienza.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione giustizia — ne do atto a chi più di me vi ha lavorato — e le forze politiche nel loro complesso finalmente (non intendo suggerire che abbiano volontariamente ritardato!) hanno saputo trovare la forza politica per risolvere una questione che non è solo nominalistica.

So che dare un nome alle cose è sempre molto difficile, tant'è vero che in questo periodo non si parla d'altro. Ma perché è difficile? Non bisogna prendere in giro non dico gli avversari, ma gli amici che militano in altre formazioni politiche. È difficile perché i casi sono due: o si cambia il nome perché si vuole cambiare qualcosa, ed allora è necessario che prima avvenga il cambiamento e che poi il nome lo qualifichi, oppure si cambia il nome senza aver cambiato nulla, ed allora si tratta soltanto di un espediente formalistico, al pari di quello di un negoziante che cambi la mostra del proprio negozio. L'importante è che sia buona la roba che si vende nella bottega, e non la mostra, che può essere più o meno appariscente e gradevole per il cliente.

Aver cambiato il nome del Corpo degli agenti di custodia in «Corpo di polizia penitenziaria» è una bella cosa, anche se a titolo personale dico (parlo come un liberale che ama questa materia) che il riferimento al termine «polizia» non mi piace molto. Sembra quasi che la polizia penitenziaria sia... un poco più di polizia, presente all'interno delle carceri. Non dimentichiamo che i detenuti hanno dei rapporti non ottimi con la polizia quando sono al di fuori delle carceri, per cui averla anche all'interno delle carceri può sembrare loro una *perpetuatio dominii* che non credo sia gradevole.

La cosa importante è aver cambiato il rapporto esistente tra i detenuti e gli agenti e le vigilatrici, nell'ottica di una realtà complessiva in grado di attribuire alla funzione esplicata una corresponsabilizzazione ed un senso di unitarietà che portino ad una migliore esplicazione dei compiti loro assegnati.

Poco fa il collega Alagna ha fatto riferimento alla legge Gozzini. Non voglio ora addentrarmi in questo problema, per stabilire magari se le carceri debbano essere dotate di porte girevoli per consentire alla gente di andare e venire, come nel vecchio film *Grand Hotel*. Io credo che le modifiche vadano apportate là dove si rendono necessarie. Alcune per altro sono già state fatte, ma la gente non le conosce: l'onorevole Alagna rilevava giustamente che come esiste il milite ignoto ci sono anche le ... modifiche ignote!

L'importante è consentire al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria, al direttore del carcere ed al giudice di sorveglianza di instaurare un rapporto di continuità e di contiguità nelle loro funzioni, che consenta loro di compiere le scelte giuste, non quelle comode o improntate all'esigenza di dare una risposta o di non voler fare la faccia feroce. La faccia non feroce, che non va fatta mai, ma la faccia severa va fatta tutte le volte che l'allarme sociale lo richieda.

Sono queste le motivazioni di carattere funzionale, sociale, morale e penale da attribuire alla riforma in esame, che finalmente vede la luce e che rappresenta anche la prova che il Parlamento, in presenza di provvedimenti attinenti alla sfera istituzionale ed alla civile convivenza, non presenta differenti collocazioni delle forze politiche. Ritengo che questo sia un aspetto estremamente importante: l'ho sempre sostenuto, io che sono stato estremamente contrario al consociativismo, quando tanti erano ad esso favorevoli. Il mio gruppo è stato infatti l'unico a dissociarsi dai consociativi, sostenendo che non si può fare di ogni erba un fascio, e che l'unità è conseguibile solo quando si deve, cioè quando sono in ballo valori non di parte, ma riguardanti la collettività.

Il rapporto tra lo Stato, le strutture sociali e chi ha commesso un reato è un

aspetto molto importante, perché dalla lealtà e reciprocità di comportamenti può nascere un rapporto serio. Anche il carcere può essere strumento di riqualificazione e rigenerazione del soggetto che ha sbagliato, se non si manifesta come struttura oppressiva, se la pena è certa e se i comportamenti al suo interno non sono rimessi ad un potere nuovo, mafioso, camorristico, «'ndranghetoso», ma sono bensì fondati anche sulla responsabilità degli operatori carcerari. Questi poi devono sapere di non essere dei secondini, degli aguzzini, ma invece cittadini al servizio dello Stato per fare in modo che coloro che hanno attentato ad esso, agli averi o alla vita dei cittadini, ricevano una pena che consenta loro di reinserirsi poi proficuamente nella società.

Queste sono le ragioni per le quali il gruppo liberale e chi vi parla, signor Presidente, onorevoli colleghi, esprimeranno un voto convintamente favorevole e sinceramente pieno di speranza su questa riforma, auspicando che essa non risulti un fatto formale, ma si traduca in un formare nuovo e migliore, perché in un settore così difficile tutto si svolga in maniera adeguata e conforme alle aspettative della cittadinanza. *(Applausi dei deputati dei gruppi liberale e del PRI).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Una riforma a lungo attesa, quella in discussione, come tutti sappiamo, che avrebbe dovuto essere varata già nel 1975 ed ancora nel 1983, con l'entrata in vigore prima dell'ordinamento e poi del regolamento carcerario, la cui effettiva attuazione è impensabile senza la riforma del Corpo degli agenti di custodia. Io li chiamo ancora come in passato, mentre oggi assumono, non senza ragione, una nuova denominazione.

Io credo sia da sottolineare il significato di questa modificazione del rapporto tra lo Stato ed i suoi dipendenti. Vari colleghi in quest'aula fanno parte, come me, della sottocommissione che si occupa dei penitenziari e possono personalmente testimoniare quale fosse — e speriamo non sia più così — la condizione degli agenti di custodia, come abbiamo potuto riscontrarla nell'ultimo anno e mezzo, quando abbiamo visitato vari istituti penitenziari.

Non posso dimenticare la figura di quel sottufficiale il quale, di fronte al gruppo dei parlamentari presenti ed ad una folta assemblea di suoi colleghi, alla nostra domanda se avesse qualcosa da dire si alzò in piedi e disse parole che non potevano certo gratificare i rappresentanti pubblici: «Non ho nessuna fiducia. Non ho nulla da dire». Spero che il messaggio che simbolicamente possiamo inviare a quel sottufficiale e agli altri che fruiranno di questa nuova legge sia per loro di qualche incoraggiamento per ritrovare la fiducia verso le istituzioni dello Stato.

Credo che i presupposti vi siano. I tre elementi su cui si articola la legge sono di grande significato dal punto di vista simbolico, ed a maggior ragione dal punto di vista concreto. La smilitarizzazione consente all'Italia di affiancarsi ad altri paesi, europei e non solo europei, che hanno compiuto questa scelta da tempo. La sindacalizzazione ha significato perché consente a queste persone di attuare iniziative associative, di contrattare la propria posizione di prestatori di lavoro e di presentarsi con i propri rappresentanti nei procedimenti disciplinari, come avviene per qualsiasi cittadino, sfuggendo così a quella forma di disciplina che viene dall'alto e non può essere contestata.

Infine, non è indifferente il significato della partecipazione alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo. È strano che un popolo che continuo a credere civile come il nostro abbia stentato così a lungo a riconoscere il ruolo che gli agenti di custodia svolgono in tale campo. Si tratta di persone che vivono tutta la giornata, spesso anche tutta la notte, accanto a detenuti verso i quali devono compiere — almeno da quando la nostra Costituzione è entrata in vigore, cioè del 1948 — uno sforzo teso a favorire il loro reinserimento. Ciò avveniva senza che gli agenti avessero un titolo per esercitare tale funzione; d'ora in avanti non sarà più così.

È evidente che anche questo, come tutti i provvedimenti, è sicuramente migliorabile; e probabilmente il confronto con la realtà renderà necessaria una verifica. Quelli che ho citato sono comunque i tre aspetti che fanno sì che la legge nel suo complesso sia certamente accettabile. Essa segna sul piano della civiltà un significativo passo in avanti. Per tali ragioni, il mio gruppo voterà a favore di questa riforma.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pedrazzi Cipolla. Ne ha facoltà.

ANNA MARIA PEDRAZZI CIPOLLA. Signor Presidente, colleghi, chi di noi ha visitato le carceri in questi ultimi anni e soprattutto negli ultimi mesi ha sicuramente avuto consapevolezza che negli istituti penitenziari del nostro paese si sta vivendo in una situazione di incerto e delicatissimo equilibrio.

Si recepisce il disagio, la sofferenza ed il nervosismo presenti tra il personale; un senso di impotenza si manifesta in quasi tutti gli operatori, di fronte ad una situazione rispetto alla quale finora essi non hanno intravisto chiari interventi risolutivi. Si registrano vuoti pesanti negli organici, carenze di strutture e di strumenti idonei ai compiti loro assegnati, profili professionali e carriere inadeguate, scarsissimo aggiornamento e qualificazione professionale, insufficienti o quasi inesistenti collegamenti e apporti dei servizi e delle strutture del territorio.

Vi è un comprensibile e preoccupante clima di allarme, di paura e spesso di rabbia, che coinvolge tutti, personale civile e militare; un clima che ha determinato finora — lo ha sottolineato la collega Guidetta Serra e lo faccio anch'io — una preoccupante sfiducia nelle istituzioni democratiche della nostra Repubblica.

«Aspettiamo da tredici anni», mi sono sentita dire nel carcere di Opera, vicino Milano. «Ci sentiamo abbandonati da tutti, non vi crediamo più». Lì, signor Presidente, colleghi, era stato da poco ucciso l'educatore Umberto Mormile, e molti operatori erano sottoposti a continue minacce.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che in questi mesi, grazie al lavoro della Commissione giustizia prima e successivamente dell'Assemblea, si sia riusciti a trovare insieme — istituzioni e operatori penitenziari — i mezzi e le norme per rendere reali e incisive alcune importanti risposte, che consentono a mio giudizio di superare un momento difficile e preoccupante per la vita di quelle importanti istituzioni.

Con questa riforma si è colmato un vuoto, un colpevole ritardo io dico, tanto più grave se si considera che l'istituzione carcere è spesso terminale e vittima di limiti e ritardi nel funzionamento di molti altri settori dello Stato e della società. Sul carcere pesa la lunghezza dei processi; il carcere spesso è la conseguenza dello scarso impegno nell'opera di prevenzione del disagio sociale, in particolare di quello giovanile, così come è espressione dell'inefficace azione di prevenzione e recupero delle tossicodipendenze.

Il carcere subisce l'effetto della scarsa azione di reinserimento di tutti coloro che, scontata la pena, non hanno supporti, non godono di interventi per trovare, ad esempio, un lavoro e resinserirsi nella società.

Il carcere è ancora oggi, nel 2000, la struttura progettata e costruita con la cultura dell'emergenza degli anni '70, così lontana dai princìpi che ispirano le riforme.

Spesso colleghi — sappiatelo — anche le abitazioni di servizio del direttore e del maresciallo hanno le sbarre alle finestre. È un carcere ancora troppo isolato; eppure, più di ogni altro settore dello Stato, dipende e soffre del disagio e delle crisi che pervadono la nostra società.

Io credo che la riforma contribuisca a rompere questo isolamento. Comincia ad abbattere i tanti, troppi muri che separano il sistema penitenziario dalla società, che pure lo produce. Porta diritti e democrazia, nuova dignità, più estese garanzie.

Negli istituti penitenziari vi sono immense ricchezze umane e tanta potenzia-

lità ancora non compiutamente espressa. Vi sono donne ed uomini, militari e civili, che hanno maturato, spesso da soli in questi anni, grandi competenze e qualificate professionalità; operatori che chiedono di lavorare e di lavorare meglio, per dare piena e rigorosa attuazione alle leggi approvate dal Parlamento, colleghi.

Questa riforma comincia a ripondere ad alcune domande: cambiamenti concreti, metodi di gestione trasparenti e leggibili, regole e procedure certe, tutela e sviluppo della professionalità, garanzie per la dignità e la sicurezza di tutto il personale.

Nei dieci anni dell'iter parlamentare abbiamo via via elaborato una linea culturale che ci consentisse di superare la separatezza culturale, funzionale e operativa di un corpo smilitarizzato magari formalmente, si diceva, ma in realtà tutto dentro alla logica della sola custodia. Credo che stiamo per licenziare un testo che potrà renderlo partecipe di un grande impegno rieducativo nelle carceri.

Certo, è stato un percorso lungo e difficile (troppo lungo, dicono gli agenti), reso però possibile anche dalla loro iniziativa politica, che ha prodotto grande unità tra il personale militare e quello civile.

Oggi si realizza la piena e completa smilitarizzazione del Corpo degli agenti di custodia, la libera sindacalizzazione, una più qualificata ed unificata formazione professionale. Si sono messi in campo idee, valori, progetti e proposte: la riforma ha così preso corpo nel volere di migliaia di operatori penitenziari e nel nostro lavoro concreto in Commissione giustizia ed in aula. Stiamo per approvare una legge che segna un reale rinnovamento per le carceri italiane.

Il gruppo comunista, signor Presidente, onorevoli colleghi, ha operato perché il testo della riforma fosse diverso da quello che alcune settimane fa veniva definito «possibile», in presenza di progetti ormai superati dalla realtà. Abbiamo lavorato perché fosse elaborato un provvedimento che non tradisse la fiducia e la speranza di quanti credono in un reale processo riformatore.

Il gruppo comunista voterà a favore di questa legge; nel contempo, ci impegnamo perché nel corso della X legislatura sia possibile varare definitivamente la riforma del Corpo degli agenti di custodia, attesa da più di quindici anni. Sollecitiamo il Governo e tutti i gruppi parlamentari a far proprio questo impegno nell'altro ramo del Parlamento.

Non abbiamo condiviso il contenuto di tutti gli articoli: su alcuni abbiamo espresso un giudizio negativo (ad esempio, sull'articolo 13); diamo però una valutazione complessivamente positiva del provvedimento, che costituisce un'ulteriore tappa, signor Presidente, onorevoli colleghi, del percorso riformatore dell'istituzione penitenziaria.

Si tratta della riforma di tutta l'istituzione, che investe la condizione dei militari, degli operatori civili e dei detenuti. Credo che con essa, con il nuovo *status* delle vigilatrici e degli agenti, sarà possibile finalmente conferire maggiore forza alla democrazia, dentro e fuori le carceri del nostro paese *(Applausi dei deputati dei gruppi del PCI e della sinistra indipendente)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macaluso. Ne ha facoltà.

ANTONINO MACALUSO. Mi scusi, Presidente, ma vorrei rivolgerle una domanda sull'ordine del giorno. In realtà, non so se stiamo parlando della riforma del Corpo degli agenti di custodia o delle carceri: può fornirmi qualche spiegazione al riguardo, visto che ho sentito parlare di tutto, tranne che degli agenti di custodia?

EGIDIO ALAGNA. Gli agenti di custodia sono nelle carceri, onorevole Macaluso!

ANTONINO MACALUSO. Ti intendi di tutto: dal marsala alla condizione in cui versano le nostre carceri!

PRESIDENTE. Onorevole Macaluso, lei ha posto una domanda al Presidente: vuole ascoltare la risposta?

EGIDIO ALAGNA. Non ci risulta che gli agenti di custodia vivano nei *Grand Hotel!*

PRESIDENTE. Onorevole Macaluso, poiché lei ha posto una domanda alla Presidenza della Camera, ed io l'ho ascoltata attentamente, le rispondo che sono state svolte dichiarazioni di voto relative all'istituzione del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria, inquadrata nel più ampio problema della riforma carceraria. Non credo di avere una percezione errata.

La prego di continuare, onorevole Macaluso.

ANTONINO MACALUSO. La tua posizione la deduco dagli atti parlamentari, Alagna. Te la leggo immediatamente: dovrai smentirla se non è la tua!

Questi interventi, tra le tante cose, sono veramente commoventi: non sapevamo che gli agenti di custodia erano degli assassini, che fossero persone rudi, rozze, che maltrattavano i detenuti, che ossessionavano con la propria presenza i poveri delinquenti rinchiusi dietro le sbarre. Non sapevamo che gli agenti di custodia non avessero quella cultura che ora Vairo, Mastrantuono, Sapienza e gli altri affettuosi colleghi conferiranno loro, perché francamento non conoscono l'abbiccì della democrazia, del vivere umano e dignitoso.

Ora avremo finalmente un personale qualificato, specializzato; plaudiamo alle nuove scuole, alla responsabilità e soprattutto io personalmente plaudo alla presenza dell'esercito (gli ufficiali di Modena, che io stimo, gli ufficiali delle accademie, che non troveranno posto nelle 350 mila unità di cui è composto l'esercito) nelle scuole di polizia, per quelli che si chiamano ordinamenti sul posto, ordinamenti in marcia, attività di armi, di tiro e di sparo, attività concernenti tutta la preparazione tecnica delle armi in generale. Questo solo perché i sindacati hanno voluto contattare gli affettuosi amici Mastrantuono, Nicotra e Sapienza (loro portavoce) i quali, tra l'altro, sono stati parecchio tempo rinchiusi nelle carceri, magari tutti e quattro in una stessa cella! Forse tra di loro avranno commentato la vita dura all'interno delle carceri e sono venuti qui a spiegarla a noi e agli agenti di custodia, indipendentemente dai veri interessi della riforma al nostro esame. Interessi che sicuramente riguardano gli agenti di custodia fino al grado di maresciallo maggiore....

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore.* Abbi più riguardo dei colleghi, Macaluso!

ANTONINO MACALUSO. Cari amici, è una balla il fatto che voi contrabbandiate la smilitarizzazione! È una cosa assurda!

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore.* Presidente, non può insultare le persone!

ANTONINO MACALUSO. Tu, fra l'altro, sei anche avvocato, ma non so come svolgi la tua professione, perché con la legge del 1937 il Corpo era civile. Solo nel 1943 le stellette sono entrate... *(Interruzione del deputato Nicotra).* Sì, te lo dico io e ti sfido: è stato nel 1943 che Badoglio ha messo le stellette al Corpo degli agenti di custodia! È una cosa che tu non sai e sei pregato di istruirti! Sfido anche te, Alagna! Vi sfido tutti e due!

EGIDIO ALAGNA. Non sono pratico di armi!

ANTONINO MACALUSO. È nel 1943 che il Corpo degli agenti di custodia mette le stellette. Prima di quella data si trattava di un corpo civile ed ora si torna alla stessa struttura del 1937.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore.* Abbiamo capito perché il fascismo è scomparso presto!

ANTONINO MACALUSO. Poiché certi colleghi parlano e si scordano quello che dicono, intervengono e non sanno su che cosa, firmano progetti di legge e poi si dimenticano di averli firmati, mi chiedo come si possa legiferare con tale gente! Io

non so con quale gente seria il nostro Parlamento oggi si esprima!

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. È quello che ci domandiamo anche noi: che serietà c'è da parte di alcuni colleghi?

ANTONINO MACALUSO. Di fronte alla prova documentale, questi amabili colleghi, che intervengono sempre e ovunque, dimenticano che, quando in relazione all'organizzazione del Corpo degli agenti di custodia si richiama fatalmente la legge n. 181 (la famosa legge di riforma del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, diventato polizia di Stato); quando si formulano previsioni che dovrebbero riguardare la carriera degli agenti, degli appuntati che si chiameranno assistenti, dei vicebrigadieri e dei brigadieri che si chiameranno sovrintendenti, dei marescialli che restano nel ruolo dei sovrintendenti e non trasmigrano in quello degli ispettori, come avrebbero dovuto, quei colleghi dimenticano — dicevo — che in questo modo si torna ad altri progetti di legge, naturalmente autorevoli (così come si sono avuti per la polizia). Mi riferisco ai progetti di legge n. 1723, presentato dai deputati Fiori, Scotti Vincenzo, Del Mese, Cursi e Scarlato, e n. 2281, presentato dai colleghi Ferrarini, Aniasi, Di Donato, Marianetti, Cristoni, Fincato, Piermartini, Artioli, Moroni, Noci, Mazza, D'Addario, Del Bue, De Carli, Alberini, Buffoni, Breda, Pavoni, Rais, Renzulli, Pietrini, Polverari, Principe, Curci e, *dulcis in fundo*, Alagna, ultimo tra cotanto senno!

Voi, con la stessa cecità con cui avete approvato la legge n. 181, ora varate queste modifiche del provvedimento sulla cosiddetta polizia penitenziaria; e poi, come avete fatto con i progetti di legge nn. 1723 e 2281, approvate niente di meno che le norme sulla revisione della revisione dello stato giuridico delle forze di polizia di Stato, insieme con gli altri deputati democristiani e socialisti. Fate questo perché, naturalmente, non deve entrare nella discussione del provvedimento la competenza tecnica; altrimenti, esso diventa corporativo, fascista. Voi della riforma non avete capito niente; se aveste capito qualcosa, avreste quanto meno accettato il nostro ordine del giorno!

La riforma è fatta per i direttori, i civili, i pedagoghi, gli psicologi, gli assistenti, i medici! Nel testo non c'è nulla che riguardi gli infermieri degli ospedali psichiatrici...

PRESIDENTE. Onorevole Macaluso...

ANTONINO MACALUSO. Che c'è, Presidente, la vedo turbata?!

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. È la Camera che è turbata!

PRESIDENTE. Non sono affatto turbato, onorevole Macaluso, anzi sono sereno. Volevo semplicemente avvisarla che, anche tenendo conto dello scambio di battute tra me e lei (che peraltro dovrei computare nel termine della sua dichiarazione di voto), restano a sua disposizione solo 50 secondi.

ANTONINO MACALUSO. Dicevo che il provvedimento di riforma che ci apprestiamo a votare non si è affatto occupato di quella che poteva essere una categoria benemerita, cioè degli infermieri (agenti di custodia e sottufficiali) che vivono negli ospedali psichiatrici di Barcellona Pozzo di Gotto, Aversa e, in provincia di Reggio Emilia, Castiglione delle Stiviere. Ebbene, con riferimento a questa categoria è stato presentato solo un emendamento dal sottoscritto; un emendamento che, per il fatto di essere missino o (peggio ancora, secondo voi, ma meglio per me) fascista, non avete voluto approvare, impedendo così agli infermieri addetti agli ospedali psichiatrici di usufruire della cosiddetta indennità di infettivo. Io ho chiesto che tale indennità venisse concessa agli infermieri che vivono a contatto con i carcerati, in quanto possono contrarre tante malattie, compreso l'AIDS, l'ultima delle pestilenze.

PRESIDENTE. Il suo tempo è abbon-

dantemente scaduto, onorevole Macaluso.

ANTONINO MACALUSO. No, Presidente, devo recuperare ancora qualche minuto.

PRESIDENTE. Onorevole Macaluso, se non conclude il suo intervento sarò costretto a toglierle la parola. Sono già stato oltremodo comprensivo.

ANTONINO MACALUSO. Va bene, Presidente mi avvio a concludere.

Voglio sottolineare che con l'ingresso dell'esercito si mandano via gli ufficiali, dei quali ho parlato il 9 luglio 1990 con il ministro Vassalli. Il ministro Vassalli, persona alla quale evidentemente va tutto il nostro rispetto, rispondendomi, così dichiarava: «Devo riconoscere che le osservazioni dell'onorevole Macaluso sono preziose e devono indurre il Governo a fare tutto il possibile affinché sia autorizzata la categoria degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia, che sarebbe, viceversa, destinata a scomparire nel quadro della riforma generale del settore».

Concludo ricordando l'episodio della traduzione di quei detenuti che furono ammazzati nella circonvallazione di Palermo. Lo stesso generale Dalla Chiesa intervenne allora perché si ristrutturasse il servizio delle traduzioni. Le traduzioni, affidate ora al Corpo degli agenti di custodia, assegnano loro una grave responsabilità; sarebbe stato opportuno parlarne prima al fine di evitare che le prime vittime di eventuali incidenti nel corso di traduzioni di delinquenti si registrino proprio tra di loro. La Camera ha voluto varare una riforma nelle linee generali ma non certamente con quello spirito tecnico con il quale io ho cercato di intervenire e di dare il mio contributo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. La fortuna degli ufficiali è che non abbiamo ascoltato le proposte di Macaluso. Altrimenti, poveri ufficiali!

ANTONINO MACALUSO. Tuttavia, nonostante ciò, il gruppo del Movimento sociale italiano esprimerà voto favorevole sulla riforma *(Appalusi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, i deputati verdi arcobaleno voteranno a favore del provvedimento di riforma del Corpo degli agenti di custodia, anche se abbiamo qualche perplessità (lo rilevava per altro il collega Biondi) sulla nuova denominazione «Corpo di polizia penitenziaria». Sappiamo comunque che richiamare oggi nel titolo il termine «polizia» significa fare una connessione con una legge, anche quella di riforma, che sancì la smilitarizzazione del Corpo degli agenti di polizia. Questo è il dato più significativo e rilevante del disegno di legge di riforma che la Camera si accinge a votare.

Smilitarizzando il Corpo degli agenti di custodia si fa infatti in modo che all'interno delle carceri sia presente un Corpo sempre più professionalizzato — come noi auspichiamo —, capace di gestire la riforma penitenziaria, come del resto ha dimostrato di poter fare nei quindici anni di applicazione di tale riforma sulla base però di un'esperienza acquisita giorno per giorno e grazie ad una tradizione orale trasmessa dai marescialli ai nuovi venuti nel Corpo degli agenti di custodia.

Io spero che l'accentuazione di un impegno non militare all'interno delle carceri possa far ulteriormente progredire il disegno di riforma penitenziaria che ha bisogno, appunto, di un interlocutore che sia riconosciuto come tale e per il quale non valga la gerarchia militare ma la capacità professionale di trattare con i cittadini detenuti e di gestire ora per ora, momento per momento la vita all'interno dei carceri.

Noi sappiamo bene che il carcere va avanti non solo perché esiste il direttore, non solo perché vi sono altre figure professionali, quali gli psicologi ed i medici, onorevole Macaluso, ma soprattutto perché esistono gli agenti di custodia, che

stanno a continuo contatto con i detenuti, ne conoscono le esigenze, ne orientano fin dal primo momento la vita. Sono infatti gli agenti di custodia a spiegare ai detenuti come usufruire dei servizi del carcere, dalle richieste del cibo alle modalità con cui stilare la domandina per accedere ai colloqui, a tutta una serie di altri aspetti che a noi sembrano assolutamente secondari ma che invece sono essenziali per la qualità della vita all'interno delle carceri.

Di qui l'importanza del Corpo degli agenti di custodia. Si tratta di una riforma che, come tutti hanno denunciato, viene varata con molto ritardo, dal momento che essa doveva essere contestuale evidentemente al varo della legge di riforma penitenziaria.

Dobbiamo quindi all'impegno del Corpo degli agenti di custodia se la riforma carceraria, nonostante gli anni di piombo e, oggi direi, nonostante la presenza di una criminalità organizzata all'interno delle carceri, ha potuto marciare, dando ottimi risultati.

Io spero, onorevoli colleghi, che quando parleremo della riforma — mi auguro che ciò non avverrà mai, ma purtroppo secondo i giornali saremo chiamati a discuterne — potremo avere delle audizioni con alcuni agenti di custodia per farci dire se la riforma penitenziaria sia valsa a qualcosa o meno e quale sia il loro rapporto con gli istituti della riforma. È importante sapere quanto può significare un permesso, la semilibertà, il lavoro all'esterno del carcere, come gli agenti di custodia si attivino a tal fine e quali siano gli spazi di cultura, di alfabetizzazione primaria o informatica (per quest'ultima vi sono corsi all'interno delle carceri).

Questi sono i confronti che dovremmo avere in relazione alla situazione penitenziaria e questo è il rapporto che dovremmo avere con quello che è un soggetto portante della vita all'interno delle carceri, e cioè l'agente di custodia, il poliziotto penitenziario, come oggi dovrebbe essere chiamato in base alla riforma.

Credo che il Parlamento vari questa riforma con ritardo, ma è meglio tardi che mai. Comunque ciò significa che gli agenti di custodia potranno godere non certo dei diritti civili — l'onorevole Maceratini ha ironizzato su alcuni passaggi ambivalenti della legge — perché sappiamo bene che essi, in quanto cittadini, non potrebbero non goderne al pari degli altri, ma di alcune libertà, pur previste dalla nostra Carta costituzionale, come quella di organizzazione sindacale a tutela dei propri interessi materiali e professionali.

A mio avviso, dunque, questo è l'altro caposaldo della riforma che ci convince a votare a favore del provvedimento al nostro esame: la libertà di organizzazione sindacale, che potrà consentire agli agenti di custodia di far presenti non solo le loro esigenze, ma anche i problemi legati alla professione.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, e con l'augurio e la speranza che, votando per la riforma, non mettiamo mano ad una controriforma della vita penitenziaria, i deputati verdi arcobaleno esprimeranno il proprio voto favorevole sul provvedimento *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Beebe Tarantelli. Ne ha facoltà.

CAROLE BEEBE TARANTELLI. Colleghi, non vi ruberò molto tempo anche perché nelle dichiarazioni che mi hanno preceduto — non in tutte, ma in molte — sono state dette cose che avrei detto anch'io e, quindi, non vi è bisogno di ripeterle.

In particolare, le colleghe Guidetti Serra e Pedrazzi si sono soffermate in modo dettagliato sui pregi di questa legge. Io desidero soltanto dichiarare che il gruppo della sinistra indipendente voterà a favore della stessa. Forse essa non è la migliore possibile, ma certamente, oltre ad avere molti punti forti a suo favore, colma un vuoto che è durato troppo a lungo.

Chi ha visitato le carceri sa — ed è stato detto da molti — con quale fatica il personale penitenziario compie un lavoro che è molto, molto difficile e che si è qualificato, nonostante la mancanza di questa riforma, con un senso di solitudine in parte dovuto alle nostre carenze.

Ritengo allora che si debba essere contenti di aver potuto licenziare, seppure con ritardo, con molto ritardo, una legge che è una buona legge.

In relazione a quanto ha detto l'onorevole Macaluso, pensavo che fosse ovvio buon senso e che costituisse uno dei princìpi della sociologia dell'amministrazione il fatto che quando si agisce su un attore in un sistema — soprattutto se chiuso e totalizzante, come quello penitenziario — si influisce su tutti gli altri attori. Allora non è affatto inappropriato parlare degli effetti che la legislazione sulla detenzione ha avuto nei confronti degli agenti di custodia e degli effetti che avrà questa nuova legge. E tali effetti non potranno che essere positivi. Considerato che gli agenti di custodia in mezzo alle difficoltà hanno già maturato una determinata professionalità, è ovvio che una legge di questo tipo non potrà che contribuire a ridurre la conflittualità nelle carceri, così come ha già fatto — lo dimostrano le statistiche — la legge Gozzini.

Affrontare la vita dei detenuti e affrontare la condizione del lavoro del personale in termini di sicurezza, efficienza e umanità, sono due aspetti del medesimo problema *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Tessari. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO TESSARI. Signor Presidente, riprendendo una battuta dell'onorevole Beebe Tarantelli, vorrei dire che anch'io sono convinto che nel «toccare» certi aspetti del sistema carcerario si finisce con l'incidere sull'intero sistema.

Ed è proprio per questo motivo che sono più preoccupato della collega Beebe Tarantelli in merito a ciò che si sta facendo. Tutti i colleghi che come noi hanno l'abitudine di frequentare le carceri, di visitare detenuti, agenti, personale di custodia ed operatori penitenziari, sanno quanto sia attesa questa legge. Ciò nonostante, nel corso dell'esame di questo provvedimento di legge sono stati introdotti alcuni elementi negativi. Negativi, forse, più per il taglio culturale che non in quanto modificativi della normativa. Lo dico con molta amarezza. Per esempio, l'elemento della smilitarizzazione era un elemento fortemente sentito non solo dagli agenti di custodia ma anche da tutta la cultura carceraria che ha voluto fare, in questi anni, di quelli penitenziari degli operatori che non fossero dei «poliziotti». Nel dire ciò non è certo mia intenzione dare alla figura del poliziotto connotazioni che non gli appartengono. Il poliziotto svolge, in questa nostra società, una funzione che non è quella che viene richesta agli operatori penitenziari, a coloro cioè che vivono in un luogo chiuso.

In questo caso era un'altra la figura sociale da inventare, utilizzando una lunga riflessione e letteratura in materia, che aveva disegnato una figura che non può essere appunto quella del poliziotto penitenziario. Sarebbe, questa, infatti, una incongruenza logica e culturale.

Ma ad aumentare la mia amarezza ed il mio pessimismo è quanto viene riportato quest'oggi dalla stampa in merito all'orientamento del Governo di ritoccare la legge Gozzini. Noi riteniamo che il peggior servizio che potremmo fare agli agenti di custodia ed ai detenuti, quindi al mondo delle carceri, sarebbe proprio quello di modificare in senso restrittivo la legge Gozzini. Noi non siamo tra quelli che vogliono premiare i delinquenti; siamo anzi convinti che il delinquente debba essere perseguito. Siamo però altrettanto convinti che qualunque delinquente che si trova nelle nostre carceri non sia un cliente d'albergo da mantenersi a vita. Ogni detenuto è un futuro cittadino! Se lavoreremo su questa ipotesi, sulla possibilità cioè del riscatto di qualunque cittadino detenuto, dovremo allora muoverci di conseguenza.

Gozzini aveva interpretato questa cultura. Modificare oggi la legge Gozzini, sulla base degli argomenti che ispirerebbero l'azione di Governo, non avrebbe altro risultato che affossare tale cultura. Sarebbe come richiedere e pretendere dagli agenti di custodia un ruolo che loro stessi avevano detto di volere abbando-

nare, quello di «secondini». Purtroppo quel detenuto che oggi rende governabili le nostre carceri (la percentuale dei mancati rientri, dell'1,4 per cento, è inferiore al tasso di evasione ordinario in regime carcerario tradizionale) si vedrà privato di quel clima di serenità e di tranquillità garantito in tutti questi anni.

Se l'orientamento prevalente è quello di modificare la legge Gozzini, allora si interpellino le varie componenti del mondo carcerario: gli agenti, i direttori, il personale che opera all'interno degli istituti penitenziari, che da tanti punti di vista sono luoghi di illegalità, come numerosi colleghi prima di me hanno sottolineato, luoghi ove si consuma la droga, ove si organizza la criminalità che opererà fuori. Pensate all'illegalità delle grandi carceri ove il detenuto definitivo, che per legge avrebbe diritto al lavoro, non può svolgere alcuna attività in quanto non esiste alcun posto di lavoro. Ebbene, in queste carceri si organizza la criminalità, anche perché l'unico modo a disposizione dei detenuti per ottenere del denaro è quello di mettersi a disposizione della camorra, della mafia, della criminalità organizzata.

Quale sarà il ruolo dell'agente di custodia disegnato da questa legge, in un carcere in cui così palese e plateale è l'organizzazione criminale? Se avessimo il coraggio di rispettare le leggi che ci siamo dati, dovremmo chiudere metà delle carceri italiane perché illegali in quanto non offrono al detenuto la possibilità del reinserimento attraverso il lavoro. Ho l'impressione che la figura del poliziotto penitenziario al posto di quella dell'operatore penitenziario non aiuterà questo processo, anzi saremo costretti a tollerare ciò che abbiamo tollerato per troppo tempo e cioè che nelle carceri sia la logica della violenza e della forza a regolare i rapporti interni. Non è certo questo ciò che ci attendevamo dalla riforma!

Mi asterrò dunque dal voto su questa legge che temo possa essere ulteriormente peggiorata al Senato; ciò rappresenterebbe senza dubbio un ulteriore passo nella direzione opposta a quella che tutti auspicavamo quando circa quindici anni fa abbiamo iniziato l'esame di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Prima di procedere alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Passiamo dunque alla votazione finale del disegno di legge.

Votazione finale di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato dei progetti di legge nn. 1512-1513-1518-1570-4736-4812, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

«Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria» (1512-1513-1518-1570-4736-4812):

Presenti	406
Votanti	404
Astenuti	2
Maggioranza	203
Hanno votato *sì*	404

(La Camera approva — Applausi).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. A questo punto, onorevoli colleghi, se non vi sono obiezioni si passerà ora alla votazione finale della proposta di legge n. 56-1032-1355-2146-2183-2907-3883-B, recante norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, di cui al punto 2 dell'ordine del giorno.

(Così rimane stabilito).

Votazione finale della proposta di legge Fiandrotti ed altri; Rossi di Montelera; Forleo ed altri; Forleo ed altri; Martinazzoli ed altri; Perrone ed altri; Berselli ed altri: Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dalla I Commissione del Senato) (56-1032-1355-2146-2183-2907-3883-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione finale della proposta di legge, già approvata, in un testo unificato, dalla Camera e modificata dal Senato, d'iniziativa dei deputati Fiandrotti ed altri; Rossi di Montelera; Forleo ed altri; Forleo ed altri; Martinazzoli ed altri; Perrone ed altri; Berselli ed altri: Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Nella seduta di ieri si è concluso l'esame del provvedimento.

Passiamo quindi alle dichiarazioni di voto finali.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Labriola. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Signor Presidente, voglio assai rapidamente esprimere la soddisfazione del nostro gruppo per l'approvazione di questo provvedimento, soddisfazione che sottolineiamo in modo particolare considerando che la Camera aveva da tempo definito il provvedimento dell'indulto; e noi abbiamo sempre pensato — lo voglio qui confermare — che sarebbe stato molto grave se il Parlamento avesse definito questo problema e avesse ancora rinviato l'approvazine di disposizioni che provvedono, per altro in modo ancora insufficiente ed imperfetto, alla parziale riparazione del danno provocato dagli eventi cui si riferisce il testo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

SILVANO LABRIOLA. Voglio sottolineare all'attenzione dei colleghi, ed in particolare della Presidenza della Camera, che siamo stato costretti a rinunciare alla sede legislativa per la ripetuta decisione della Commissione bilancio di definire la copertura finanziaria della legge in base ai documenti contabili non ancora approvati e definiti dal Parlamento.

Mi rivolgo al Presidente perché la questione, che è stata risolta con il rinvio in aula del provvedimento, trovi una soluzione organica in tempi rapidi. È evidente che abbiamo il massimo rispetto e la massima considerazione per le decisioni della Commissione bilancio in ordine alla copertura finanziaria dei provvedimento: anche se è poi difficile stabilire tra vari provvedimenti quale sia più o meno importante rapportato a questo parametro, ed anche se i progetti di legge che ci apprestiamo a votare sono molto particolari e straordinari quanto ad impegno morale e a significato civile. Quello che non si può accettare, però, signor Presidente, è che si usi come parametro nella definizione della copertura finanziaria il bilancio di previsione e la legge finanziaria che il Parlamento non ha ancora definito.

È una questione sulla quale mi permetto di richiamare l'attenzione della Presidenza, dal momento che è relativa alle competenze parlamentari e politiche di questa Camera e dei suoi organi interni. Stavolta il problema è stato risolto — ripeto — rinviando il provvedimento in aula, ma non è questa una soluzione cui si potrà ricorrere in futuro. È necessario, pertanto, un chiarimento che solo la Presidenza può dare, avvalendosi eventualmente anche del parere della Giunta per il regolamento.

Con queste considerazioni, signor Presidente, confermo il voto favorevole del gruppo socialista.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guidetti Serra. Ne ha facoltà.

BIANCA GUIDETTI SERRA. Signor Presidente, desidero sottolineare l'adesione del gruppo di democrazia proletaria al provvedimento al nostro esame, per due motivi

fondamentali. Innanzitutto, riteniamo che sia un fattore di equità che lo Stato intervenga per risarcire — per quanto è possibile — coloro che hanno subìto un danno in seguito a contrasti, a battaglie di natura sociale che per molti anni hanno colpito il nostro paese. Si tratta di un segnale di grande civiltà che va apprezzato. Tuttavia, il provvedimento ha un secondo significato, cioè quello di cominciare a prestare attenzione al trattamento da riservare alle vittime del delitto in generale.

Il nuovo codice di rito ha già previsto condizioni particolari che parificano la posizione della parte offesa a quella dell'imputato. A questo riguardo pare sia in apprestamento un disegno di legge per la depenalizzazione e ciò trova il nostro consenso e la nostra adesione. Nessun tipo di riforma e di miglioramento, ad esempio, del regime penitenziario o comunque del trattamento penalistico del nostro sistema può essere accettabile se non si guarda anche al modo in cui le vittime della violazione (chi subisce il danno) devono avere un loro ristoro. Mi riferisco non solo al risarcimento (da parte di chi offende) che già per legge e per tradizione viene riconosciuto, ma anche a coloro che questo ristoro non possono percepire o per l'impossibilità, da parte di chi sarebbe tenuto, di provvedervi o per altri motivi.

Per concludere, ritengo che il provvedimento al nostro esame meriti apprezzamento anche per il mutamento di tendenza che — a mio avviso — è condizione necessaria per tutte le ulteriori riforme.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, i deputati verdi voteranno a favore di questo provvedimento che risarcisce, ancora una volta purtroppo con ritardo, le vittime del terrorismo.

La collega Guidetti Serra ha fatto riferimento alla diversa attenzione della collettività organizzata nei confronti delle vittime di reati, che molto spesso non hanno di che sostentarsi, nell'ottica di una maggiore solidarietà da parte dello Stato.

Nell''ambito della prospettiva aperta dal provvedimento ritengo che lo Stato, il Parlamento e le istituzioni tutte debbano ricordare e, quale segno tangibile e materiale, sostenere quanti hanno subìto un danno fisico, oltre che morale e negli affetti, le famiglie ed i parenti delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Questo è anche un modo, signor Presidente, onorevoli colleghi, di non mettere una pietra sul passato, compiendo invece atti tangibili di solidarietà mentre si costituisce una pacificazione politica con quanti abbiano abbandonato l'opzione terroristica.

Non vi è inoltre un segno di abbassamento della guardia rispetto alla criminalità organizzata: con il provvedimento in esame infatti lo Stato afferma di voler continuare a lottare proprio sostenendo coloro che da essa hanno subìto danni. Non due pesi e due misure, ma una prospettiva che può aprire la via della pacificazione per quanto riguarda il terrorismo e rappresentare contemporaneamente un impegno ad intensificare la lotto contro la criminalità organizzata, con la decisione di accollarsi i danni delle vittime di imprese mafiose o camorristiche.

È un segno di civiltà che proviene dal Parlamento e per questi motivi i verdi voteranno a favore del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rossi di Montelera. Ne ha facoltà.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana al provvedimento in esame, che assume un valore morale di particolare rilievo nel momento in cui lo Stato si dimostra generoso nei confronti di fenomeni quali quello del pentitismo e di un periodo storico estremamente turbolento e sanguinoso, quello del terrorismo, di cui ancora oggi si subiscono le ultime conseguenze.

Credo pertanto doveroso da parte dello Stato affrontare il problema delle vittime, sulle quali è talvolta ricaduto un onere particolare, anche relativamente alla collaborazione con le competenti autorità nella lotta alle diverse forme di criminalità organizzata, terroristica o meno.

Lo Stato ha il dovere di tenere in conto gli interessi legittimi di coloro che hanno sofferto senza colpa di questi gravissimi episodi. Il fatto di accomunare alle vittime del terrorismo quelle della criminalità organizzata assume particolare valore e deve spingere lo Stato a continuare a compiere il suo assoluto dovere di combattere con grande efficacia tali intollerabili forme delinquenziali, che mettono a repentaglio ed in discussione la sua stessa credibilità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Beebe Tarantelli. Ne ha facoltà.

CAROLE BEEBE TARANTELLI. Presidente, desidero ripetere quanto ho affermato nella precedente occasione, cioè che il provvedimento in discussione rende almeno in parte giustizia nei confronti delle vittime del terrorismo, che troppo spesso si sono sentite e sono state abbandonate dallo Stato, trovandosi dopo il momento della commozione a vivere tra mille difficoltà, non solo emotive e morali, ma concrete, attinenti spesso alla necessità di curare i danni fisici subìti.

Questa legge rende giustizia in modo parziale — voglio sottolinearlo non per ingratitudine ma per evidenziare un fatto — riguardando soprattutto le vittime di attentati terroristici che, riuscite a sopravvivere, non avevano fino ad ora ricevuto alcuna attenzione o beneficio. Tendiamo spesso a dimenticare che vi sono persone che, avendo subito gravi ferite, non sono state in grado di curarsi per ragioni economiche, dovendo pagare il ticket sulle prestazioni specialistiche necessarie.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

CAROLE BEEBE TARANTELLI. Questa legge ripara una grave ferita che abbiamo troppo a lungo lasciata aperta. Essa è stata elaborata con uno sforzo collegiale di tutti i gruppi e del Governo, impegnatisi nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento.

Spero che, come abbiamo auspicato nell'ordine del giorno esaminato prima di approvare in prima lettura questo provvedimento la scorsa estate, si possa tornare ad occuparci in un altro momento — anche se purtroppo sempre in modo limitato e parziale — di altri problemi che sono rimasti aperti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macciotta. Ne ha facoltà.

GIORGIO MACCIOTTA. Signor Presidente, esprimo molto brevemente lo scontato consenso del nostro gruppo nei confronti di questo provvedimento.

Dico «scontato», perche le norme in esame nascono da un'iniziativa della nostra parte politica; non è casuale che le ragioni della Commissione siano state sostenute in quest'aula da un relatore espresso dal nostro gruppo, a conferma di un consenso che va ben al di là di quello tradizionale della maggioranza, per coinvolgere tutti i gruppi politici.

Per quanto riguarda le questioni finanziarie, sollevate in primo luogo dal nostro gruppo, e quelle relative alla copertura, poste particolarmente in rilievo dall'intervento dell'onorevole Labriola, vorrei dire che esiste un orientamento generale che la maggioranza della Commissione bilancio ha assunto, in considerazione delle norme che delineano la manovra finanziaria. Tuttavia, esiste anche la possibilità di deroghe che possono essere opportunamente realizzate.

Credo che sarebbe stato giusto — lo abbiamo proposto in Commissione bilancio — che anche su questo provvedimento, come su un altro di grande rilievo, la stessa Commissione avesse confermato — secondo la richiesta della Commissione competente, in questo caso la Commis-

sione affari costituzionali — la disposizione relativa alla copertura che l'Assemblea si accinge a varare in questo momento.

Avremmo evitato un inutile passaggio in aula e dato un segnale di maggiore unità del Parlamento nell'approvazione di questo provvedimento. Credo comunque che tale episodio debba farci riflettere sull'esigenza di non subordinare a schematiche regole astratte concreti problemi politici.

Detto ciò, signor Presidente, confermo il consenso del nostro gruppo su questo provvedimento. *(Applausi dei deputati del gruppo del PCI).*

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Servello. Ne ha facoltà.

FRANCESCO SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero preannunciare il voto favorevole del gruppo del Movimento sociale italiano sul provvedimento in esame, che va incontro ad un'esigenza che è prima di tutto di ordine morale, ma anche di ordine economico e sociale, nei confronti delle vittime del terrorismo.

Non vogliamo avanzare titoli di priorità, ma su questo tema ci siamo impegnati sin dal primo momento, cioè da quando la barbara violenza del terrorismo si è abbattuta su cittadini inermi, uomini della giustizia e rappresentanti delle forze dell'ordine. Oggi quindi si conclude una vicenda particolare. Da parte nostra, intendiamo formulare una raccomandazione al Governo affinché non vengano frapposte ulteriori difficoltà di ordine procedurale e burocratico, che durante questi anni hanno, non dico disatteso, ma ritardato la necessità di operare questo riconoscimento di un danno gravissimo che è stato subito e che non può essere certamente riparato solo in termini economici.

Desidero anche sottolineare che in questa circostanza non abbiamo ripresentato un emendamento che viceversa avevamo proposto in occasione dell'esame in prima lettura del provvedimento. Mi riferisco all'apertura dei termini relativi ad eventi di carattere tragico e luttuoso che finora non hanno trovato una conclusione giudiziaria. Si tratta delle vittime del disastro di Ustica.

Quando si arriverà alla conclusione delle indagini e dell'istruttoria della magistratura, e finalmente alla chiusura della vicenda, dai retroscena tuttora oscuri, le vittime dovranno essere risarcite. Poiché la questione non è contemplata nel provvedimento al nostro esame, occorrerà che il Parlamento ne vari uno analogo.

Abbiamo presentato un ordine del giorno che ieri ha provocato molte reazioni, che riguarda vittime di eventi più lontani nel tempo. Nella seduta di ieri non si è voluto neanche riflettere sulla circostanza. A nostro giudizio non esistono tabù e omertà possibili su fatti criminosi che dovranno essere affrontati, non appena sia possibile, in Parlamento e nelle sedi appropriate affinché siano chiariti all'opinione pubblica *(Applausi dei deputati del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale).*

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Passiamo alla votazione finale della proposta di legge.

Votazione finale di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di legge n. 56-1032-1355-2146-2183-2907-3883-*B*, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Fiandrotti ed altri; Rossi di Montelera; Forleo ed altri; Forleo ed altri; Martinazzoli ed altri; Perrone ed altri; Berselli ed altri: «Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata» *(approvata, in un testo unificato, dalla Ca-*

mera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (56-1032-1355-2146-2183-2907-3883-*B*).

Presenti	383
Votanti	381
Astenuti	2
Maggioranza	191
Hanno votato *sì*	381

(La Camera approva — Applausi).

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passerà ora alle deliberazioni ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 3, del regolamento, di cui al punto 3 dell'ordine del giorno.

Su richiesta del Governo, si procederà dapprima alla deliberazione sul disegno di legge di conversione n. 5119 e successivamente a quella sul disegno di legge n. 5084.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 3, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1990, n. 274, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania, nonché proroga di taluni termini in materia di emissioni inquinanti (5119).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 3, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 2 ottobre 1990, n. 274, recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania, nonché proroga di taluni termini in materia di emissioni inquinanti.

Ricordo che la I Commissione (Affari costituzionali) ha espresso, nella seduta del 10 ottobre scorso, parere contrario sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 274 del 1990, di cui al disegno di legge di conversione n. 5119.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Labriola.

SILVANO LABRIOLA, *Relatore*. Presidente, il mio compito è molto semplice: non devo far altro che richiamarmi alle motivazioni addotte dalla Commissione, aggiungendo solo tre considerazioni.

In primo luogo la Commissione, che ha deliberato all'unanimità il parere contrario, aveva già manifestato identico parere sulla sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza in un decreto-legge poi decaduto. Segnalo alla Camera, in particolare alla Presidenza, questo fatto non privo di significato.

Il Governo ha reiterato a distanza di pochi giorni e nello stesso testo un decreto-legge che la Commissione affari costituzionali aveva giudicato privo dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione. È evidente che la Commissione non ha potuto far altro che confermare all'unanimità l'avviso già espresso.

La seconda considerazione è la seguente, Presidente. Più volte abbiamo manifestato preoccupazione, poi cresciuta di fronte a particolari situazioni ed avvenimenti che hanno suscitato lo stesso sentimento in altre parti politiche, circa l'orientamento (per altro seguito anche dal Parlamento oltre che dal Governo) di intervenire con provvedimenti legislativi specifici a fronte di singole circostanze di carattere straordinario e contingente. Dinanzi a tale situazione abbiamo manifestato la nostra preoccupazione, che poi è cresciuta per le evidenti negative conseguenze che questo modo di procedere ha prodotto.

Tornare ad adottare la stessa linea di condotta con un provvedimento reiterato nelle condizioni poc'anzi ricordate è sembrato alla Commissione rappresentare un elemento aggravante delle ragioni per le quali non si è riconosciuta la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 77 della Costituzione.

La terza considerazione che vorrei sotto-

porre all'attenzione dei colleghi attiene ai rapporti tra Governo e Parlamento; ho il dovere di esplicitarla e di ribadirla. Il Governo ha a sua disposizione mezzi amministrativi che è tenuto ad adottare senza ricorrere al decreto-legge, che invece deve essere emanato quando non vi siano altri modi per fronteggiare un problema urgente. Le questioni oggetto del decreto-legge derivano non già da circostanze oggettive ma dal ritardo dell'intervento delle amministrazioni competenti.

Tale ritardo avrebbe dovuto esortare il Governo a mettere in mora le amministrazioni, non già a porre in essere un provvedimento d'urgenza, che ha tutta l'aria di voler coinvolgere le responsabilità del Parlamento con la conversione in legge del decreto: cosa che la Commissione non intende affatto raccomandare all'Assemblea. Sconsiglia anzi vivamente di convertire in legge il provvedimento in esame.

In conclusione, non posso che ribadire l'opinione unanime della Commissione, che propone di negare la sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza; chiedo pertanto all'Assemblea di confermare questo avviso.

Non faccio cenno ad altri argomenti che alcuni colleghi probabilmente ricorderanno, già emersi durante il dibattito in Commissione (mi riferisco, ad esempio, ai problemi connessi alla direttiva CEE sull'inquinamento atmosferico e ad altre questioni evocate dal provvedimento in esame), perché in questa sede dobbiamo dare una valutazione circa la sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Se si estendesse il campo di indagine e quindi si potessero dare valutazioni generali di ordine costituzionale, probabilmente vi sarebbero da sviluppare altre considerazioni, che tuttavia mi conforterebbero nel ribadire la richiesta di un voto che accolga il giudizio negativo unanimemente espresso dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per il coordinamento della protezione civile.

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile.* Signor Presidente, credo non occorra spendere molte parole per richiamare l'attenzione dell'Assemblea sulla gravissima situazione determinatasi con l'emergenza idrica di Napoli.

Se soltanto per un momento facessimo riferimento a questa realtà, senza entrare nel merito dei problemi, ci renderemmo tutti conto di come sussistano i requisiti di straordinaria necessità ed urgenza dei quali parliamo in questo momento. Quando si entrerà nel merito del provvedimento potremo intervenire molto più dettagliatamente, qui dobbiamo solo ed esclusivamente limitarci alla deliberazione ai sensi del terzo comma dell'articolo 96-*bis* del regolamento.

Detto ciò, vorrei portare qualche chiarimento alle argomentazioni or ora addotte dall'onorevole Labriola, che ringrazio per la sua puntuale relazione. Innanzitutto, come i colleghi sanno, si tratta di un provvedimento che il Governo ha dovuto emanare il 4 agosto scorso a causa di una situazione di emergenza che era sotto gli occhi di tutti. Non è colpa del Governo se il periodo agosto-settembre non ha consentito la conversione in legge del provvedimento, obbligando il Governo stesso alla sua reiterazione.

Voglio ricordare comunque... *(Commenti del deputato Mellini).* Mi scusi, onorevole Mellini, io sono pronto a rispondere, se lo ritiene...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di prestare attenzione alle parole del ministro, perché sulla proposta avanzata dal presidente della Commissione affari costituzionali di negare l'esistenza dei presupposti di necessità ed urgenza al decreto-legge in esame, il ministro sta difendendo il suo operato e quindi vuole anche essere ascoltato!

VITO LATTANZIO, *Ministro per il coordinamento della protezione civile.* Non è colpa certamente del Governo — dicevo — se si è dovuto procedere alla reiterazione del decreto-legge emanato il 4 agosto

scorso; non solo, ma ciò si è reso necessario dopo che l'altro ramo del Parlamento aveva provveduto all'approvazione del decreto-legge stesso apportandovi alcune modifiche che, in realtà, limitavano l'intervento alla situazione campana. Nel decreto-legge originario si faceva riferimento sì alla situazione campana, che certamente è quella più drammatica, però si faceva anche menzione della possibilità di utilizzare, almeno come deterrente — e sottolineo come deterrente — eguale provvedimento anche per altre regioni. Mi riferisco in modo particolare alla grave situazione della città di Genova e della Liguria tutta.

Vorrei soffermarmi su un punto molto interessante al quale ha fatto riferimento il presidente della Commissione affari costituzionali nella sua relazione. L'onorevole Labriola sostiene — ed ha ragione — che il Governo aveva la possibilità di affrontare e di risolvere il problema dell'emergenza idrica a Napoli con provvedimenti di natura amministrativa (in modo particolare credo che egli intenda richiamarsi al provvedimento relativo alle norme in materia amministrativa).

Voglio ricordare a me stesso che tale via è stata indubbiamente approfondita in una serie di riunioni interministeriali ed è stata affrontata anche in una serie di incontri con la regione interessata. Si è dovuto emanare un decreto-legge proprio perché abbiamo ritenuto, come riteniamo, che la via della conferenza dei servizi, strumento indubbiamente interessante, contenuto in alcune recenti disposizioni legislative, possa in questo caso, come in altri casi molto analoghi, essere perseguita solo nella misura in cui vi sia possibilità di intervenire con un provvedimento di maggioranza e non con un provvedimento di unanimità. Infatti, solo in questo modo si può risolvere una contraddizione che indubbiamente esiste tra gli interessi legittimi del comune di Napoli e quelli di altri comuni della regione campana.

Ecco perché la via indicata dal relatore, che pure certamente è molto importante, ci pare di difficile attuazione nel caso specifico. Il relatore e soprattutto la Camera devono tener conto che in questi due mesi la Presidenza del Consiglio, d'intesa con tutti i ministeri e con le amministrazioni locali, ha già seguito tale strada. Sappiamo bene che solo sulla base di un confronto e di una determinazione finale assunta a maggioranza sarà possibile risolvere un problema gravissimo come quello dell'emergenza idrica a Napoli.

Signor Presidente, data l'ora tarda, credo di aver già parlato abbastanza. Voglio solo aggiungere che, a prescindere dagli strumenti utilizzabili in questo caso, è certamente importante rispondere ad una esigenza di natura oggettiva. In tale fase, il Governo non ha voluto ricorrere allo strumento dell'ordinanza proprio in ossequio ad una precisa deliberazione del Parlamento in materia. Dal momento che il problema è stato portato in questa sede e che in occasione dell'esame di merito sarà possibile specificare ancora meglio la portata e soprattutto l'importanza e l'urgenza del provvedimento, credo si possa e si debba oggi votare a favore dell'esistenza dei presupposti di costituzionalità. Sarà così possibile passare all'esame di merito del provvedimento, consentendo di rispondere in modo positivo alle esigenze connesse al superamento dell'emergenza idrica nel capoluogo campano.

PRESIDENTE. Ricordo che può intervenire un oratore per gruppo, per non più di quindici minuti ciascuno.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Bruni Giovanni Battista. Ne ha facoltà.

GIOVANNI BATTISTA BRUNI. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, in merito alla necessità e all'urgenza di affrontare l'emergenza idrica in Campania concordo con tutte le argomentazioni addotte dal ministro Lattanzio. Infatti, al di là delle procedure delle quali il ministro ha parlato, dobbiamo tenere presenti almeno due fatti che sono a favore della necessità e dell'urgenza del provvedimento in questione.

In primo luogo, è ormai notoria la condizione in cui si trovano la Campania e Napoli, nonché le conseguenze che da essa

possono derivare; tale condizione è ormai diventata un argomento di cronaca. Ma ritengo che debba essere considerato soprattutto un altro fatto; oltre alle zone di pianura della Campania, sono secche ormai anche le zone collinari.

Alla luce dei due fatti che ho richiamato e per i contraccolpi che ne derivano per le popolazioni del Mezzogiorno e della stessa Campania, riteniamo che sussistano i presupposti di necessità e di urgenza in ordine al decreto-legge n. 274.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Andreis. Ne ha facoltà.

SERGIO ANDREIS. Signor Presidente, il ministro Lattanzio è un po' il ministro delle cause perse; speriamo che anche oggi si confermi in questa veste!

Il provvedimento in questione, colleghi, è di una gravità eccezionale. Non ripeterò quello che ha già detto il presidente Labriola; voglio solo soffermarmi sul titolo del decreto-legge n. 274, dalla parola «nonché» alla fine. Si parla di proroga di taluni termini in materia di emissioni inquinanti: prima o poi, il ministro Lattanzio ci dovrà spiegare quale sia il nesso tra le disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania e la proroga suddetta.

Con questo provvedimento, colleghi del partito repubblicano (forse non avete letto bene quello che stiamo per votare), vengono annullate, con un colpo solo (si tratta di un vero e proprio *golpe!)*, ben quattro direttive comunitarie in materia di inquinamento atmosferico recepite con il decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del maggio 1988.

Vogliamo chiederci perché il Governo avanza questa proposta? Noi una risposta l'abbiamo. Siamo maliziosi: siccome da un anno il Governo non riesce a far passare in Commissione ambiente quella che chiama eufemisticamente l'interpretazione autentica dell'articolo 6-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 203, con un *escamotage* non degno di paesi dell'occidente industrializzato tenta ora un colpo di mano cercando di inserire quella previsione nel provvedimento al nostro esame con un vero e proprio *golpe* legale. Il ministro Lattanzio continua a tacere su tale connessione. Per quanto ci riguarda, voteremo contro il provvedimento in questione che ha molto a che fare (voglio su ciò richiamare l'attenzione dei colleghi) con la presa di posizione del Presidente della Repubblica in merito al rifiuto di promulgare il provvedimento sull'istituzione del Servizio nazionale per la protezione civile *(Interruzione del deputato Balestracci)*... No, Balestracci, non dico sciocchezze, sei tu che le dici; se avessi letto il parere scritto dalla Commissione affari costituzionali sapresti di che cosa si sta parlando, anche perché eri il relatore del provvedimento rifiutato dal Quirinale.

Questo è un motivo in più, Presidente, per adeguarsi (e noi lo faremo) al parere espresso all'unanimità dalla Commissione affari costituzionali.

Per correttezza, io devo dire al ministro Lattanzio che, se il Governo insisterà con questo decreto e se la Camera oggi si esprimerà in modo difforme dalla Commissione affari costituzionali, il nostro gruppo farà ostruzionismo su di esso, perché ci sembra gravissimo che con un provvedimento urgente per il merito, ma non per la forma e le modalità, si intacchino quattro importanti direttive comunitarie in materia di ambiente che riguardano l'inquinamento atmosferico e che con l'emergenza idrica in Campania — ripeto — non hanno assolutamente nulla a che fare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Vecchiarelli. Ne ha facoltà.

BRUNO VECCHIARELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del mio gruppo, che già si espresse unanimemente in tal senso in seno alla Commissione affari costituzionali, io riconfermo in questa sede il consenso al parere contrario formulato autorevolmente dal relatore in ordine alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza per questo decreto. Non voglio riprendere i motivi e le ragioni che sono stati così validamente e con competenza sostenuti dal relatore nel ribadire

che la disomogeneità della materia e la reiterazione sono elementi che contrastano con la sussistenza dei requisiti richiesti dalla Costituzione. Vorrei aggiungere che il decreto al nostro esame ed il suo iter sono caratterizzati da molte anomalie e da molte forzature.

Senza entrare nel merito, perché qui siamo in sede di *reiectio in limine* del decreto, voglio dire che l'emergenza idrica, dopo un periodo siccitoso, è molto diffusa in tutto il paese. A nome della mia terra, vorrei osservare che non è possibile, pur con tutto il rispetto per la sete di Napoli, che si attinga sempre alle risorse del Molise per dare da bere ai napoletani (prima si è ricorsi alle acque del Biferno, poi a quelle del Volturno e adesso a quelle del San Bartolomeo). Mi sembra che tutte le regioni abbiano oggi problemi idrici e di acqua potabile. Non si può attingere sempre alla stessa fonte!

Io ribadisco vivamente la validità delle ragioni già esposte e mi auguro che la Camera si conformi al parere espresso dal relatore, presidente Labriola.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Abbatangelo. Ne ha facoltà.

MASSIMO ABBATANGELO. Signor Presidente, come al solito questi provvedimenti legislativi ci pongono sempre in estrema difficoltà perché in essi cercate sempre di inserire troppe materie, talune non condivisibili.

Siamo di fronte ad una situazione, signor Presidente e signor ministro, quella di Napoli, che è ormai incancrenita nel tempo. Anche in virtù di certi articoli di stampa si è scoperto che a Napoli non si beve da circa un anno. Potrei invece far risalire la stessa situazione anche a tempi precedenti: da anni ormai si assiste a turnazioni continue nell'uso dell'acqua; non si tratta quindi di un problema dell'ultimo anno o anno e mezzo.

Nel momento in cui vi parlo i cittadini napoletani continuano a non poter usufruire dell'acqua potabile, perché dai rubinetti escono addirittura scorie metalliche o terrose.

Nei mesi scorsi il nostro gruppo politico si è interessato della vicenda ed ha fatto sì che intervenisse anche la magistratura. Abbiamo cercato di far conoscere alla pubblica opinione una situazione che ci era stata resa nota anche dall'università di Napoli: la non potabilità dell'acqua dell'acquedotto campano.

Ancora oggi ci troviamo nella stessa assurda situazione: le autorità locali non hanno ritenuto opportuno di dichiarare non potabile l'acqua di Napoli attraverso un'ordinanza, anche se hanno consigliato di bere quella minerale. Stiamo costruendo fortune economiche per tutti coloro che vendono acqua minerale, non soltanto in Campania!

Ci troviamo in una situazione veramente avvilente: quando si apre il rubinetto, si vede scorrere un liquido oltremodo scuro.

Il nostro gruppo è titubante anche in relazione alla seconda parte del decreto-legge al nostro esame, perché si è voluto inserire in un provvedimento veramente urgente — è un'urgenza che persiste da anni — qualcosa che può essere contestato. Lei sa, signor ministro della protezione civile, che a Napoli, più che di fumo di industria, si sta morendo a causa delle emissioni degli scarichi delle auto. Su queste situazioni non dovremmo confrontarci soltanto in Parlamento, ma dovrebbero essere le autorità locali ad emettere i provvedimenti necessari: purtroppo però le autorità locali a Napoli dormono i sonni non dei giusti ma dei ghiri.

Ci troviamo dunque, signor Presidente ed onorevole ministro della protezione civile, da un lato, di fronte alla nostra volontà di contestare questo provvedimento perché le argomentazioni della Commissione affari costituzionali sono esatte ed estremamente serie e ponderate, e dall'altro, di fronte ad una esigenza improcrastinabile di una città che in questo momento non comprenderebbe i *distinguo* tra una parte e l'altra del decreto, e capirebbe soltanto che uno o tutti i partiti politici hanno ritenuto opportuno di non adempire al loro dovere di restituire un po' di acqua a Napoli, a discapito degli egoismi delle altre

regioni che la stanno sprecando, invece di darcela *(Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal proprio gruppo, l'onorevole Martuscelli. Ne ha facoltà.

Le faccio presente che potrà intervenire per non più di cinque minuti, onorevole Martuscelli.

PAOLO MARTUSCELLI. È con grave imbarazzo che prendo la parola in dissenso dal gruppo della democrazia cristiana.

Come hanno detto il ministro ed i colleghi Giovanni Battista Bruni ed Abbatangelo, ci troviamo di fronte ad un'emergenza idrica che non è temporanea e che, anzi, da anni affligge tutta la regione Campania.

Si sono fatte riunioni a Roma con il Governo, con la regione; finalmente si era dato il via ai lavori di completamento dell'acquedotto occidentale, che erano stati compiuti per circa l'80 per cento. Solo così si sarebbe potuto garantire a Napoli e alla Campania di porre fine in tempi brevi (si parlava addirittura di gennaio!) alla emergenza idrica.

Riconosco che l'onorevole Labriola ha svolto le sue argomentazioni in maniera veramente professionale, ma Napoli e la Campania non possono accettare un'impostazione che dà adito a due diverse interpretazioni. La città e la provincia di Napoli non hanno acqua; molti comuni sono costretti ad osservare dei turni di un'ora nell'approvvigionarsi di acqua. Ricordo che vi sono state anche manifestazioni di piazza. Tutti erano in attesa dell'ultimazione dell'acquedotto della Campania occidentale. Ci troviamo ora dinanzi ad un parere negativo della I Commissione affari costituzionali sull'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione; le tensioni sociali a Napoli ed in Campania non potranno che aumentare. Tali tensioni non onorano né il Governo né il Parlamento.

È per tali motivi che chiedo di valutare l'opportunità di esaminare distintamente la parte del provvedimento riguardante l'emergenza idrica rispetto a quella concernente le emissioni inquinanti. L'onorevole Andreis si è soffermato sul problema delle emissioni inquinanti; si tratta però di un problema che è ben diverso da quello concernente l'emergenza idrica in Campania.

L'onorevole Vecchiarelli ha lamentato il fatto che per l'approvvigionamento idrico della Campania si fa ricorso alle risorse idriche del Molise. Esiste però un piano regolatore degli acquedotti, approvato con legge, che prevede specificamente tale possibilità.

Oggi, proprio in vista del traguardo, si vogliono invece sospendere le procedure in corso, e questo perché non è stato raggiunto un accordo fra Commissione e Governo.

Concludo il mio intervento invitando i colleghi a riflettere sull'emergenza idrica in Campania e a esprimere un giudizio positivo sulla parte del disegno di legge recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica nella regione Campania.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Ciampaglia. Ne ha facoltà.

ALBERTO CIAMPAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, vorrei, seppure brevemente, sottolineare la gravissima situazione idrica del comune di Napoli e dei comuni viciniori, che si è venuta a creare per cause naturali ma anche a seguito di ritardi nell'attuazione pratica di diversi atti normativi.

Noi pensavamo che il provvedimento del 4 agosto del 1990 potesse avviare in un certo qual modo a soluzione uno dei gravissimi problemi che affliggono la città di Napoli. Da questo punto di vista ritengo che i requisiti di necessità e di urgenza, di cui all'articolo 77 della Costituzione, esistano. All'amico e collega Vecchiarelli, che ha difeso ad oltranza le risorse idriche del Molise, debbo ricordare — lo ha fatto poc'anzi anche l'onorevole Martuscelli — che esiste un piano generale degli acquedotti e che la distribuzione di acqua av-

viene in rapporto alla popolazione. È inutile pertanto fare una battaglia regionalistica o campanilistica!

Nel prendere atto delle considerazioni svolte dal presidente della I Commissione affari costituzionali circa la presenza nel provvedimento di legge di argomenti estranei alla materia in oggetto, il nostro gruppo riconosce — e invita gli altri a fare altrettanto — l'urgenza di questo disegno di legge.

Anche noi ci riserviamo, nel corso dell'esame di merito del provvedimento, di valutare l'opportunità di stralciare o di modificare alcune sue disposizioni normative. In base a tali considerazioni invitiamo la Camera ad esprimere voto favorevole sulla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza per l'adozione del decreto-legge in oggetto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole D'Amato. Ne ha facoltà.

CARLO D'AMATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la verità la discussione che si sta sviluppando sul decreto-legge in esame pone indubbiamente una serie di problemi di ordine sostanziale e formale. Evidentemente siamo nella fase delle valutazioni formali: si discute sulla legittimità del decreto che non può non tener conto di una questione di fondo, e precisamente quella che da un lato ha indotto il Governo ad emanarlo e dall'altro ha spinto la Commissione affari costituzionali a fare una serie di valutazioni.

Una cosa è certa: l'emergenza idrica nella regione Campania non è stata inventata, ma essa viene affrontata in maniera sbagliata dal Governo con la presentazione di questo decreto. Mentre nell'articolo 1 si dà un'indicazione precisa circa la necessità di individuare strumenti operativi che consentano il completamento di opere che si trascinano da circa dieci anni, nell'articolo 2 si deduce in maniera surrettizia un problema che ha bisogno di essere attentamente valutato, discusso ed approfondito. Mi sembra pertanto strumentale approfittare dell'emergenza idrica in Campania per introdurre criteri di valutazione di impatto ambientale in ordine alle attività industriali, che assumono un aspetto di particolare rilevanza.

A mio giudizio, si sta tentando di impedire alla Camera di affrontare il problema dell'emergenza idrica in Campania introducendo con l'articolo 2 questioni che probabilmente indurranno la Camera stessa a respingere il decreto. Vi è tuttavia una considerazione di ordine pratico da fare: cinque milioni di cittadini dell'area metropolitana di Napoli attendono da dieci anni la realizzazione e la definizione di procedure adeguate perché l'esigenza idrica sia felicemente soddisfatta.

La Commissione affari costituzionali all'unanimità ha condannato il metodo seguito fino ad oggi; il suo presidente ha addirittura fornito una serie di indicazioni al Governo (suggerendo in particolare l'utilizzazione di decreti ministeriali) che potrebbero risolvere il problema. Credo tuttavia che, rispetto a tale valutazione unanime della Commissione, l'onere di individuare le soluzioni spetti al Governo che dovrà prospettare gli interventi più rapidi, tenuto anche conto delle esigenze a tutti note.

Devo però esprimere una preoccupazione. Numerosi interventi resi in quest'aula, ed in particolare quello dell'onorevole Vecchiarelli, ci preoccupano non poco. In pratica si invoca una sorta di campanilismo quando si vuole l'esclusiva dell'utilizzazione del patrimonio idrico della regione Molise. Vorrei rassicurare l'onorevole Vecchiarelli e dirgli che la Campania ha poca acqua, ma ha molti pomodori, peperoni e melanzane e probabilmente invierà al Molise questi ortaggi a ristoro delle acque che quella regione dovrà avere la cortesia di fornirgli. Sono dieci anni che la regione Molise si oppone al completamento dell'acquedotto occidentale, pur avendo acque in abbondanza. È quindi giusto che quelle in esubero, che si disperdono nel mare, siano proficuamente utilizzate da un'altra regione che ne ha enorme bisogno *(Applausi dei deputati del gruppo del PSI)*.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, signori ministri, non credo che il problema sia quello delle melanzane, dei pomodori e dell'acqua che si possono contendere il Molise e la Campania. Il problema è forse anche di acqua, forse di sete, però è quello di una Costituzione che, prendendo per sete soprattutto i cittadini di Napoli, non può essere messa ancora una volta sotto i piedi.

Non ho mai creduto molto alla procedura dell'articolo 96-*bis*, anche perché troppe volte, sia pure non in nome delle melanzane o dei pomodori, della sete o di altro, ma comunque si è detto che si sarebbe poi esaminato meglio il problema, ma intanto, a fronte di presunte necessità o urgenze, era possibile reiterare i decreti-legge e fare a meno di osservare le disposizioni della Costituzione. Eppure, una volta tanto, abbiamo visto la Commissione affari costituzionali assumere sulla decretazione d'urgenza una posizione che credo sia di difesa della funzione del Parlamento.

Avendo ascoltato con la dovuta attenzione l'intervento del ministro, rilevo che egli non può affermare che, poiché l'estate oltre che la siccità ha portato anche l'impossibilità per il Parlamento di convertire in legge il precedente decreto-legge, allora il Governo lo ha reiterato. È vero invece che il Governo lo ha reiterato in presenza di un parere negativo della Commissione affari costituzionali sull'adozione del precedente decreto, parere rinnovato sul provvedimento in discussione.

La siccità ed il tempo necessario per convertire in legge un decreto-legge non possono allora essere invocati in presenza di poteri che in via amministrativa il Governo può e deve esercitare, soprattutto evitando all'espediente di dire: «Se volete bere dovete affumicarvi». Questa è davvero una forma di estorsione! E ci dispiace, come sempre quando qualcuno cede alle estorsioni, perché è una sconfitta del diritto, sentire dei colleghi (lo abbiamo inteso dal rappresentante del gruppo socialdemocratico) che, nella preoccupazione di evitare disagi delle popolazioni, dicono: «Va bene, ma la siccità non ce la siamo inventata; la situazione lo richiede, e quindi deroghiamo alla Costituzione».

Non possiamo derogare alla Costituzione; non possiamo subire ricatti di questo tipo. Il Governo deve esercitare i poteri che ha, e non può ricorrere ad uno strumento grave e delicato come il decreto-legge, soprattutto in presenza dell'attivazione, una volta tanto, di un meccanismo come quello dell'articolo 96-*bis*. Siamo di fronte alla deliberazione della Commissione affari costituzionali, che ha rilevanti poteri in questa materia.

Di fronte ad una situazione di questo genere credo che il Parlamento, al di là degli atteggiamenti di parte, debba condividere la posizione della Commissione affari costituzionali e negare l'esistenza dei requisiti della necessità e dell'urgenza, tenuto conto che si deve far riferimento non ad una generica situazione di necessità e di urgenza, ma all'esigenza di adottare quel determinato provvedimento, le cui condizioni a mio avviso non ricorrevano.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Geremicca. Ne ha facoltà.

ANDREA GEREMICCA. Nell'esprimere la posizione del gruppo comunista sul provvedimento, dichiaro anzitutto che siamo perplessi e dispiaciuti per il fatto che si intenda utilizzare un dramma autentico, quello della carenza idrica nell'area napoletana e campana oltre che in altre parti d'Italia, per far passare in modo surrettizio disposizioni che concernono materie che con l'acqua in Campania molto a che vedere non hanno.

In questo momento stiamo discutendo sull'esistenza dei requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione di un decreto-legge nel quale sono state inserite due materie profondamente diverse: l'una, contenuta nell'articolo 1, che riguarda una procedura che si vuole instaurare per accelerare pareri, autorizzazioni e così via da parte degli enti pubblici; l'altra, inserita nell'articolo 2, che invece rinvia i termini necessari in tema di impatto dell'inquinamento

atmosferico. Si tratta quindi di due materie tra loro difformi.

Se dovessimo fermarci a questo aspetto già potremmo dire che ai fini della costituzionalità provvedimenti di natura così diversa contenuti in un unico strumento sarebbero di per sé criticabili. Ma la questione che più ci preoccupa è che in qualche modo si vuole presentare l'articolo 1, relativo a procedure diverse da quelle ordinamentali per quanto riguarda l'espressione di pareri e di autorizzazioni da parte di enti locali e così via, come la chiave di volta per risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico della regione napoletana.

Con estrema chiarezza dobbiamo dire che la situazione di difficoltà presente in quest'area va fatta risalire alle inadempienze che per decenni si sono registrate, e non al provvedimento al nostro esame. La cosa va detta perché in qualche modo (utilizzo questa occasione per sottolinearlo) anche le tre organizzazioni sindacali della zona — CGIL, CISL, UIL — le quali in proposito hanno inviato un fonogramma allarmato, devono essere state tratte in errore.

Noi oggi trattiamo della costituzionalità o meno di un provvedimento — di per sé non risolutorio della questione idrica — con il quale si vuole far passare altra determinazione, che confligge con l'interesse della collettività.

A questo proposito desidero sottolineare come sia particolarmente grave il tentativo di inserirsi, con le disposizioni dell'articolo 2, nella materia regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 616, riguardante i rapporti tra i vari livelli dello Stato, per far sì che entro un certo periodo siano espressi i pareri ed evitare l'intervento della Presidenza del Consiglio.

Onorevoli colleghi, la materia è già stata regolata per lo meno da altre due leggi: la legge n. 64, concernente gli accordi di programma e la conferenza dei servizi, e la legge n. 142, relativa alla disciplina delle autonomie locali. Non siamo d'accordo che su una materia così complessa, riguardante l'equilibrio dei diversi poteri nelle determinazioni concernenti il governo del territorio e dei servizi, intervenga un decreto che di tutto si occupa fuorché della vera emergenza idrica napoletana.

Alle organizzazioni sindacali, ai lavoratori e alla cittadinanza di quelle zone non dobbiamo presentare come risolutivo un provvedimento che invece è soltanto ulteriormente elusivo. Il Governo ha gli strumenti per rendere più celeri le procedure necessarie per intervenire in questa zona. Ha gli strumenti per farlo. Ai colleghi di Napoli, che con i loro interventi hanno ritenuto di difendere la realtà locale, dico che non si tutelano gli interessi di quella zona utilizzando problemi veri per coprire disegni diversi del Governo.

Con questo spirito confermiamo quanto abbiamo già detto in Commissione affari costituzionali, cioè il nostro dissenso e disaccordo a considerare il provvedimento di cui ci stiamo occupando valido sotto il profilo della necessità e dell'urgenza *(Applausi dei deputati del gruppo del PCI)*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo alla votazione.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronisulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 274 del 1990, di cui al disegno di legge di conversione n. 5119.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico che le missioni concesse nelle sedute precedenti ed in quella odierna sono in numero di 30.

Procedo all'appello dei deputati in missione.

(Segue l'appello).

Poiché dei deputati testé chiamati 22 risultano assenti, resta confermato il numero di 22 missioni, salvo eventuali rettifiche in base ai risultati della votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	306
Votanti	299
Astenuti	7
Maggioranza	150
Hanno votato *sì*	114
Hanno votato *no*	185

Sono in missione 22 deputati.

(La Camera respinge).

Il disegno di legge di conversione si intende pertanto respinto e sarà cancellato dall'ordine del giorno.

Deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-bis, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 1990, n. 265, recante disposizioni urgenti concernenti i permessi sindacali annuali retribuiti ed in materia di personale del comparto scuola (5084).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la deliberazione, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, terzo comma, del regolamento, sul disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 22 settembre 1990, n. 265, recante disposizioni urgenti concernenti i permessi sindacali annuali retribuiti ed in materia di personale del comparto scuola.

Ricordo che la Commissione affari costituzionali ha espresso, nella seduta del 26 settembre scorso, parere favorevole sull'esistenza dei requisiti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 265 del 1990.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Chiriano.

ROSARIO CHIRIANO, *Relatore*. Signor Presidente, il disegno di legge in esame reitera il precedente decreto-legge n. 201 del 25 luglio 1990, decaduto per la mancata conversione nel termine costituzionale.

Il provvedimento in esame soddisfa la necessità di regolare con legge la materia degli esoneri sindacali, che resta disciplinata nell'ambito delle leggi n. 249 del 1968 e n. 715 del 1978, le quali stabiliscono che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale hanno titolo a fruire in ciascuna provincia oltre che di aspettative anche di permessi, nella misura di tre giorni al mese per tre dipendenti per ciascun ordine di scuola.

La disciplina al nostro esame ha carattere provvisorio poiché resta in vigore sino al rinnovo contrattuale relativo al comparto della scuola. Essa non comporta onere finanziario aggiuntivo rispetto a quello di cui alla vigente normativa in materia di permessi annuali retribuiti: il provvedimento effettua infatti una compensazione su base nazionale del cumulo di permessi annuali retribuiti, prevedendo che il numero totale non possa superare quello sinora attribuito.

La necessità e l'urgenza dell'intervento sono evidenti, considerato il rischio connesso all'accentuarsi del disagio sindacale nell'approssimarsi della nuova stagione contrattuale, da cui potrebbe discendere un non improbabile aumento della conflittualità, con innegabili riflessi sul funzionamento della scuola e sul procedere del già avviato anno scolastico.

Per queste ragioni si imponevano certezze sulle misure da adottare per assicurare la presenza dei docenti in tutte le classi e per ogni insegnamento, anche dove i titolari fossero potenziali destinatari di permessi annuali.

La Commissione affari costituzionali, sulla base di tali motivazioni, ha ritenuto che sussistano i requisiti di necessità e di urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione, esprimendo il relativo parere favorevole *ex* articolo 96-*bis* del regolamento. Si chiede che la Camera voti conformemente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

GERARDO BIANCO, *Ministro della pubblica istruzione*. Non ci si sarebbe potuti esprimere meglio di quanto ha fatto il rela-

tore, per cui mi associo alla sua relazione.

PRESIDENTE. Ricordo che può intervenire un oratore per gruppo per non più di quindici minuti.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

CARLO TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, io sono normalmente breve perché qualcuno — che per fortuna non viene più citato — diceva che se si hanno le idee chiare, con poche parole si dice tutto. Qualcun altro — al quale ogni tanto si ruba la citazione — diceva che un uomo che usa una parola di più per esprimere un concetto è capace di tutto. Pertanto, signor Presidente, a nome del mio gruppo, esprimo la contrarietà al riconoscimento dell'esistenza dei requisiti *ex* articolo 77 della Costituzione del decreto-legge di cui si richiede la conversione.

Ciò in primo luogo poiché si tratta di una reiterazione, che quindi vìola palesemente sia la Costituzione della Repubblica, sia la legge n. 400. In secondo luogo, siamo di fronte alla mummificazione o all'ibernazione — non saprei come definirla meglio — della situazione di patente violazione di norme che era stata perpetrata dai sindacati cosiddetti «maggiormente rappresentativi». Essi hanno già distrutto l'economia nazionale ed hanno contribuito al notevole danneggiamento della scuola. Ora ci troviamo in un momento in cui quei sindacati «maggiormente rappresentativi» stanno perdendo completamente la rappresentatività, perché perdono la rappresentanza.

Ecco i motivi per i quali ritengo che nella fattispecie non sussistano i requisiti di necessità e di urgenza, visto che si vorrebbero attribuire vantaggi a sindacati che non hanno più una reale rappresentatività.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla dichiarazione di esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 265, di cui al disegno di legge di conversione n. 5084.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	306
Votanti	297
Astenuti	9
Maggioranza	149
Hanno votato *sì*	280
Hanno votato *no*	17

Sono in missione 22 deputati.

(La Camera approva).

Si riprende la discussione del disegno di legge n. 5071.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo riprendere la discussione del disegno di legge n. 5071.

Prima di passare all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, prego l'onorevole Franchi, segretario di Presidenza, di dare lettura dei pareri espressi dalla Commissione bilancio.

FRANCO FRANCHI, *Segretario*, legge:

«parere favorevole sul disegno di legge n. 5071, nel testo della Commissione, con le seguenti condizioni:

che al comma 4 dell'articolo 1 le parole «il diritto a pensione» siano sostituite dalle seguenti: «il trattamento minimo di pensione»;

che il comma 6-*septies* dell'articolo 1 sia sostituito dal seguente: «All'onere derivante dall'applicazione dei commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*, 6-*quinquies*, 6-*sexies*, pari a 100 miliardi per il 1990 e a 200 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto

al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per l'anno successivo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67»;

che al comma 1 dell'articolo 3, siano soppresse in fine le parole «indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dalle aziende interessate»;

che l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 3 sia sostituito dal seguente: «All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3.371 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, all'uopo utilizzando, per pari importo, l'accantonamento «Estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979 ai dipendenti di aziende sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria»;

che al comma 3-*bis* dell'articolo 3 dopo le parole «sono considerate», siano inserite le seguenti: «fino a tutto il 1990», e dopo le parole *«ex tunc»* siano inserite le seguenti: «e fino a tutto il 1990»

che siano soppressi i commi 6, 7, 8, 9, dell'articolo 3;

che al comma 8 dell'articolo 4 le parole «9 miliardi» siano sostituite dalle seguenti: «8 miliardi», e sia soppresso il secondo periodo;

che all'articolo 5 tutti i riferimenti temporali ritornino al testo iniziale dell'atto della Camera n. 5071;

che sia soppresso l'articolo 7-*bis;*

che al comma 11 dell'articolo 7 l'espressione «per l'anno successivo» sia sostituita dalla seguente: «per gli anni successivi»:

che siano soppressi i comma 10-*bis* e 10-*ter* dell'articolo 8».

Nulla osta sui seguenti emendamenti: Sapienza 3.2, 3.3. e 8.3, Sanfilippo 8.4, Sapienza 8.5, Sanfilippo 8.7 e Sapienza 8.6.

Parere contrario sui restanti emendamenti».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione, nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

ART. 1.

«1. Il decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259, recante norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI SpA e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rappprti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1989, n. 119, 5 giugno 1989, n. 215, 4 agosto 1989, n. 275, 9 ottobre 1989, n. 337, 7 dicembre 1989, n. 390, 13 febbraio 1990, n. 20, 24 aprile 1990, n. 82, e 4 luglio 1990, n. 170».

Do lettura delle modificazioni apportate dalla Commissione:

All'articolo 1:

al comma 4, primo periodo, le parole: «il trattamento minimo di pensione» *sono sostituite dalle seguenti:* «il diritto a pensione»;

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

«6-*bis*. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è rifinanziato nella misura di lire 100 miliardi per l'anno 1990 e 200 miliardi per l'anno 1991. Le

somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo nell'esercizio successivo.

6-*ter*. I progetti devono essere finalizzati a promuovere la creazione di nuova occupazione, in particolare nei territori di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per sopperire a carenze occupazionali. Il 50 per cento dei posti di lavoro dovrà essere coperto da manodopera femminile, ovvero da giovani di età inferiore ai 32 anni iscritti nella prima classe delle liste di collocamento da almeno dodici mesi, ovvero, se diplomati o laureati, che abbiano conseguito i relativi titoli di studio da almeno dodici mesi.

6-*quater*. L'istruttoria tecnico-economica dei progetti è effettuata dal nucleo di valutazione degli investimenti pubblici di cui alla legge 17 dicembre 1986, n. 878. L'istruttoria degli aspetti occupazionali e formativi dei progetti medesimi è effettuata da un gruppo di otto esperti nominati dal ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per gli esperti, che possono essere anche esterni alla pubblica amministrazione, il ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il ministro del tesoro, determina i compensi tenendo conto dei livelli di responsabilità ricoperti e della portata e durata dei compiti assegnati, in analogia ai criteri di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 17 dicembre 1986, n. 878. Nel limite massimo di tre fra i predetti esperti, potrà prevedersi l'utilizzazione a tempo pieno con conseguente applicazione dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 3 della citata legge n. 878 del 1986.

6-*quinquies*. In base all'istruttoria di cui al comma 6-*quater*, sui progetti esprimerà il proprio parere, in relazione agli aspetti occupazionali e formativi, una Commissione composta da sei membri in rappresentanza paritetica delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro, presieduta dal ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario di Stato da lui delegato. È abrogato il comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

6-*sexies*. Per consentire l'immediata realizzazione dei progetti, il ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove per ciascuna regione una apposita conferenza alla quale partecipano i responsabili dei competenti uffici delle amministrazioni e degli enti statali, regionali e locali comunque tenuti ad assumere atti di intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nullaosta previsti da leggi statali e regionali. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità dei progetti con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di essi. L'approvazione, se deliberata all'unanimità, sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nullaosta, i pareri e le valutazioni previsti dalle leggi statali e regionali. In assenza di unanimità e su richiesta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale si provvede con decreto Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio medesimo.

6-*septies*. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 6-*bis*, 6-*ter* 6-*quater*, 6-*quinquies*, 6-*sexies*, pari a 100 miliardi per il 1990 e a 200 miliardi per il 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno".

6-*octies*. Il ministro dal tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

All'articolo 3:

al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dalle aziende interessate»;

dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-*bis*. Le indennità di anzianità dovute ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio di impresa da parte del commissario o dei commissari, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo e nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone l'iniziale assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria, con continuazione dell'esercizio di impresa, di società facente parte dello stesso gruppo, sono considerate per il loro intero importo come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, primo comma, n. 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applicano *ex tunc*, dalla data di cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa, anche nei confronti dei dipendenti delle imprese sottoposte, a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, alla procedura di amministrazione straordinaria con riferimento alla data delle risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio di impresa da parte del commissario o dei commissari. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma per l'anno 1990, valutato in lire 6.629 milioni, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, all'uopo utilizzando, per pari importo, l'accantonamento "Estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979 ai dipendenti di aziende sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria"».

All'articolo 4:

al comma 8, dopo le parole: «previsti dal medesimo articolo 1-*bis*» *è aggiunto il seguente periodo:* «Tale disciplina si applica altresì ai lavoratori delle imprese appartenenti al settore siderurgico privato operanti nelle zone individuate con decisione della Commissione della Comunità europea del 6 febbraio 1990 ai sensi del regolamento CEE n. 328/88 del Consiglio del 2 febbraio 1988, nonché nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218».

All'articolo 5:

nella rubrica, le parole: negli anni 1988 e 1989» *sono sostituite dalle seguenti:* «negli anni 1988, 1989 e 1990»;

al comma 1, le parole: «negli anni 1988 e 1989» *sono sostituite dalle seguenti:* negli anni 1988, 1989 e 1990»;

al comma 3, primo periodo, le parole: «dei comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988 e 1989» *sono sostituite dalle seguenti:* «dei comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988, 1989 e 1990»; *le parole:* nell'anno 1988 e nell'anno 1989» *sono sostituite dalle seguenti:* «nell'anno 1988, nell'anno 1989 e nell'anno 1990» *e le parole:* «nell'anno 1987 e 1988» *sono sostituite dalle seguenti:* «negli anni 1987, 1988 e 1989»;

al comma 3, terzo periodo, le parole: «e al 30 giugno 1990» *sono sostituite dalle seguenti:* « , al 30 giugno 1990 e al 30 giugno 1991».

All'articolo 7:

dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Al fine di accrescere la produttività del personale negli stati di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero delle partecipazioni statali è iscritto, a de-

correre dal 1990, un fondo di incentivazione pari, rispettivamente, a lire 6.600 milioni ed a lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 per la corresponsione di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione del compenso sono definiti secondo quanto disposto dai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1989, n. 412, intendendosi sostituiti i riferimenti al Ministro e al Ministero del commercio con l'estero con riferimenti ai Ministri e ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, ciascuno per il fondo di rispettiva competenza. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando, per 6.600 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, lo specifico accantonamento "Riordino del Ministero ed incentivazioni al personale" e, per 400 milioni per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, lo specifico accantonamento "Incentivazione al personale del Ministero delle partecipazioni statali"»;

il comma 13 è sostituito dal seguente:

«13. Le facoltà previste dall'articolo 16, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, non si applicano per l'avviamento relativo a contratti a tempo determinato».

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

«ART. 7-*bis*. — *(Periodi di contribuzione figurativa degli iscritti al fondo pensioni per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia).* — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono considerati utili, a richiesta degli iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ai fini del diritto a pensione e della misura di essa, i periodi di assenza dal servizio, scoperti da contribuzione, dovuti ad astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio e i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

2. I periodi di cui al comma 1 non devono essere già riconosciuti, in relazione ad effettiva contribuzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in altre gestioni sostitutive, esonerative od esclusive della medesima; comunque non devono essere già stati riconosciuti al Fondo per altro titolo.

3. In relazione al riconoscimento dei predetti periodi è computato un contributo pari a quello che sarebbe stato corrisposto per l'iscritto qualora fosse stato presente al lavoro.

4. I periodi di assenza dal servizio per astensione facoltativa dal lavoro successivi al parto, previsti dalle disposizioni di legge in materia, possono essere regolarizzati secondo le norme di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni, con riduzione al 30 per cento dell'importo dei contributi da versare.

5. È abrogata la lettera *b)* dell'articolo 14 della legge 22 ottobre 1973, n. 672».

All'articolo 8:

al comma 5, primo periodo, le parole: «il mese di giugno 1990» *sono sostituite dalle seguenti:* «il mese di settembre 1990» *e le parole:* «o frazione d'anno» *sono soppresse;*

al comma 5, terzo periodo, le parole: «il mese di giugno 1990» *sono sostituite dalle seguenti:* «il mese di settembre 1990»;

al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A far data dalla avvenuta regolarizzazione non opera la disposizione di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389»;

dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Al fine di beneficiare delle ridu-

zioni e delle agevolazioni innanzi previste, la regolarizzazione dovrà comportare il versamento dei contributi sull'importo della retribuzione effettivamente corrisposta e, nell'ipotesi in cui essa risulti inferiore a quella prevista nei contratti collettivi, comunque su un importo non inferiore alla retribuzione base tabellare ed alla indennità di contingenza come determinate nei contratti collettivi stessi»;

dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

«9-*bis*. All'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive sulla base di specifiche, in termini finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della previdenza sociale".

9-*ter*. All'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Il Comitato esecutivo dell'Istituto definirà la quota dello stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi direttamente connessi alla realizzazione dei programmi di cui al comma 1-*bis*. Tale quota non può essere comunque inferiore al 50 per cento dello stanziamento complessivo. Il pagamento dei compensi di cui al presente comma è disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale".

9-*quater*. Al secondo comma dell'articolo 19 della legge 9 marzo 1989, n. 88 dopo le parole: "dello stesso istituto" sono aggiunte le seguenti: "qualora non siano trascorsi cinque anni dalla sua cessazione dal servizio";

al comma 10, al capoverso, dopo le parole: «amministrazione finanziaria» *sono aggiunte le seguenti:* «i comuni e loro consorzi e le comunità montane»;

dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

«10-*bis*. I benefici relativi a sgravi e fiscalizzazioni già riconosciuti ed in godimento da parte di imprese in data anteriore al 1° marzo 1989 continuano ad essere applicati anche successivamente alla data indicata, indipendentemente dal settore di inquadramento agli effetti previdenziali.

10-*ter*. I benefici relativi a sgravi e fiscalizzazione a favore delle imprese manifatturiere ed estrattive incluse nella classificazione ISTAT del 1981 rami 1, sottoramo 1/A, 2, 3 e 4 si applicano anche anteriormente al 1° marzo 1989 indipendentemente dal settore di inquadramento agli effetti previdenziali».

Avverto che gli emendamenti presentati sono riferiti agli articoli del decreto-legge nel testo della Commissione.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Norme in materia di trattamenti di disoccupazione).

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite alla attività lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.

2. A decorrere dall'anno 1990, ai fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui

all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'indennità ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, con elevazione della misura della richiamata indennità al 20 per cento della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7 sono valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attività lavorativa svolta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione d'anno, provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dall'Istituto medesimo.

4. Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1990, i lavoratori ai quali è stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, e che, in conseguenza della mancata copertura contributiva relativa ai predetti periodi, non potrebbero conseguire il trattamento minimo di pensione ove abbiano superato alla data di entrata in vigore del presente decreto il 48° anno di età se donne ed il 53° anno di età se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa minima per il pensionamento di vecchiaia nel momento in cui raggiungono l'anzianità prescritta. La retribuzione di riferimento per l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa è pari alla retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attività lavorative, gli accrediti contributivi sono conteggiati in luogo di quelli figurativi fino alla loro concorrenza.

6. Le somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figurative di cui al comma 4 sono versate al fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con utilizzo delle residue disponibilità derivanti dalla proroga del contributo di cui all'articolo 4, comma 7, lettera *b)*.

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 1990 il requisito dell'anzianità assicurativa di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, è soppresso. Il lavoratore ha diritto all'indennità giornaliera qualora in suo favore siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione per almeno settantotto giornate.

1. 1.

Pallanti, Rebecchi, Sanfilippo.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: a decorrere dall'anno 1990, *inserire le seguenti:* è confermata l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori di cui ai numeri 8) e 9) dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre

1935, n. 1827. A decorrere dalla stessa data.

1. 3.

Sanfilippo, Pallanti, Rebecchi.

Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a decorrere dal 1° gennaio 1991 con l'elevazione al 40 per cento.

1. 2.

Pallanti, Sanfilippo, Rebecchi.

Sostituire il comma 6-septies, *con il seguente:*

6-*septies*. All'onere derivante dall'aplicazione dei commi 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*, 6-*quinquies* e 6-*sexies*, pari a 100 miliardi per il 1990 e a 200 miliardi per il 1991, si provvede per 100 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento, per la quota riferita all'anno 1990 «Fondi per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno» e per 200 miliardi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per l'anno successivo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

1. 5.

Governo.

All'articolo 1 del decreto-legge è altresì riferito il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Il dirito di avvalersi del sistema delle trattenute previsto dall'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, per il versamento dei contributi associativi, è esteso ai beneficiari dei trattamenti di mobilità, dei trattamenti di disoccupazione ordinaria derivanti dalle domande presentate dopo il 1° gennaio 1990, e speciali e dei trattamenti d'integrazione salariale ordinari e straordinari nel caso di pagamento diretto di questi ultimi da parte dell'INPS.

1. 01.

Sanfilippo, Pellegatti, Rebecchi.

Passiamo agli interventi sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Gaetano Colucci. Ne ha facoltà.

GAETANO COLUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, svolgerò un intervento telegrafico sull'articolo in esame, che il gruppo del Movimento sociale italiano ritiene l'unico provvedimento del quale si chiede oggi all'Assemblea la conversione in legge meritevole di attenzione e di accoglimento.

Infatti, a seguito di un rapido esame delle varie disposizioni, devo rilevare che certamente non si può essere contrari all'articolo 1. Esso proroga la disciplina della disoccupazione ordinaria, già prevista dalla legge n. 86 del 1988, ed eleva, a partire dal 1° gennaio 1990, la percentuale dell'indennità ordinaria di disoccupazione al 20 per cento della retribuzione. In sostanza si dà una risposta positiva e concreta alle legittime attese dei disoccupati.

Pertanto il giudizio del gruppo al quale appartengo è favorevole all'articolo in questione, anche perché in esso è prevista la copertura figurativa ai fini previdenziali. Si tratta per altro di una novità contenuta nell'attuale decreto-legge, reiterato per l'ottava o nona volta. Per questi motivi, il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale esprimerà un voto favorevole sull'articolo 1 del provvedimento, così come licenziato dalla Commissione *(Applausi dei deputati del gruppo del MSI-destra nazionale)*.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sul complesso degli emendamenti e sull'articolo aggiuntivo riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordo che l'articolo 2 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Proroga del trattamento di integrazione salariale).

«1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI SpA, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990. Sono prorogati alla predetta data i trattamenti concessi nei confronti delle aziende e per le relative opere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, ivi considerati, previo accertamento del CIPI, i lavoratori in forza alla data di decorrenza dell'accertamento iniziale della relativa crisi occupazionale da parte del CIPI, dipendenti dalle stesse imprese e addetti alle medesime opere, sospesi dal lavoro successivamente al 1° gennaio 1990. Sono altresì prorogati al 31 dicembre 1990 i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 652 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 720 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, nelle aree ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali il CIPI, su proposta del ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente all'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici statali, per i lavoratori edili, che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività con un rapporto di lavoro non inferiore a 18 mesi e siano stati licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, è corrisposto dal 1° gennaio 1989 al 31 ottobre 1990. Il predetto trattamento è a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

4. I lavoratori di cui al comma 3 non residenti alla data del licenziamento nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti alla medesima data in circoscrizioni che presentano un rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

5. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4,

valutato in lire 16,9 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 43 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

6. In deroga ai limiti numerici fissati dall'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, la GEPI SpA è autorizzata a promuovere iniziative idonee a consentire il reimpiego dei dipendenti residui individuati negli elenchi 2 B e 3 B della delibera del CIPI del 21 gennaio 1988, secondo i criteri e le modalità previsti nella delibera medesima.

7. Ai dipendenti di cui al comma 6 è riconosciuto, fino al 31 dicembre 1990, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, valutato in lire 8,2 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

9. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, il requisito di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considera acquisito con riferimento anche all'attività lavorativa espletata presso l'impresa di provenienza.

10. A favore dei dipendenti degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle relative società controllate, in stato di liquidazione, da individuarsi con decreto del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in numero complessivamente non superiore alle 160 unità, è corrisposta, per i periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1° giugno 1990, una indennità pari all'importo massimo del trattamento di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

11. Il ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 10 per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a mesi 24.

12. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal comma 10 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Trova comunque applicazione l'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

13. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 10 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che a tal fine è integrata dell'importo di lire 6.100 milioni a carico dello stanziamento di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, mediante riduzione di pari importo dei fondi attribuiti agli enti di promozione dal terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, approvato dal CIPE con delibera del 29 marzo 1990 ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 64 del 1986. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, previa determinazione, d'intesa con il ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, delle modalità per il trasferimento delle somme spettanti alla gestione di cui sopra».

A questo articolo, che non è stato modificato dalla Commissione, sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 1990 *con le seguenti:* 31 dicembre 1991.

2. 1.

Rebecchi, Sanfilippo.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 ottobre 1990 *con le seguenti:* per un periodo non superiore a 27 mesi.

2. 2.

Rebecchi, Sanfilippo.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti, ricordo che l'articolo 3 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Norme di interpretazione autentica e in materia di decadenza).

«1. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera *a)* del n. 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

2. L'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni per le quali sia intervenuta una delibera del CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale e per tutto il periodo di validità stabilito nella delibera stessa.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive integrazioni, si applicano, con riferimento alla data di inizio della procedura di amministrazione straordinaria, anche nei confronti dei dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e successivamente assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3,371 miliardi per l'anno 1990, si provvede mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento «Estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979 ai dipendenti di aziende sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria», di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990).

4. I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.

5. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. L'articolo 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che per i detenuti ed internati, ammessi al lavoro in carcere, il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali si effettua sulla determinazione della mercede stabilita ai sensi dell'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

7. L'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, va interpretato nel senso che il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo determinato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza.

8. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponi-

bile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle casse edili. I versamenti contributivi sulle predette somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme di cui al comma 8 sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

10. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 non si applicano alle somme che vengono versate alle citate casse per ferie, gratifica natilizia e riposi annui, le quali restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare.

11. L'articolo 8, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, deve essere interpretato nel senso che per l'adempimento delle proprie funzioni la direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni, nonché, ad integrazione di questi osservatori, di istituti ed enti di ricerca, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rispettivamente, con regioni, istituti ed enti interessati».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le parole: indipendentemente dal numero dei dipendenti occupati dalle aziende interessate.

3. 5.

Governo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. In attesa della riforma della cassa straordinaria integrazione guadagni e del trattamento speciale di disoccupazione, l'accertamento dello stato di ristrutturazione delle aziende di cui all'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano cessato l'attività produttiva ha effetto anche ai fini delle proroghe di trattamento speciale di disoccupazione previste dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

3. 1.

Rebecchi, Sanfilippo.

Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3,371 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio, all'uopo utilizzando, per pari importo, l'accantonamento «Estensione delle disposizioni dell'articolo 2 della legge n. 301 del 1979 ai dipendenti di aziende sottoposte alle procedure di amministrazione straordinaria»;.

3. 6.

La Commissione.

Al comma 3-bis, *primo periodo, sostituire le parole da:* l'iniziale assoggettamento *fino a:* dello stesso gruppo *con le seguenti:* la procedura.

3. 2.

Sapienza.

Al comma 3-bis, *primo periodo, dopo le parole:* sono considerate *inserire le seguenti:* fino a tutto il 1990.

3. 7.

La Commissione.

Al comma 3-bis, *secondo periodo, sopprimere le parole:* ex tunc.

3. 3.

Sapienza.

Al comma 3-bis, *primo periodo, dopo le*

parole: ex tunc *inserire le seguenti:* e fino a tutto il 1990.

3. 8.

La Commissione.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-*bis*. L'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, s'interpreta nel senso che il diritto alle prestazioni ivi previste sussiste anche nei confronti di quei lavoratori che, pur in possesso del requisito dell'anno di contribuzione nel biennio, hanno erroneamente avanzato domanda entro i termini e secondo le modalità previste per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, anziché entro i termini e le modalità per l'indennità con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

3. 4.

Pallanti, Sanfilippo, Rebecchi.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 3 e sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti, ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Norme in materia di pensionamento anticipato).

«1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990, con esclusione delle disposizioni concernenti il contributo addizionale di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, che restano confermate fino al periodo di paga in corso al 30 giugno 1990.

2. Ferma rimanendo, in materia di pensionamento anticipato, la validità delle domande presentate dalle aziende e giacenti presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989, limitatamente ai lavoratori che a tale data abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, nonché, previo accertamento e autorizzazione del CIPI, delle domande di pensionamento anticipato presentate entro il 2 giugno 1989, nuove domande possono essere proposte dai singoli lavoratori quando, su richiesta dell'impresa inoltrata entro il 30 giugno 1990, una delibera del CIPI accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. La medesima delibera fissa i termini di inoltro delle predette domande all'impresa, fatte salve, in ogni caso, le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande presentate a partire dal 1° marzo 1989, l'azienda è tenuta al pagamento all'INPS del contributo di cui al comma 5, fatta esclusione per i casi regolati dal predetto decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5.

3. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto al pensionamento anticipato non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nel termine stabilito nella delibera di cui al comma 2. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, trasmette all'INPS le domande dei lavoratori. Nel caso in cui queste ultime siano superiori al numero accertato, il datore di lavoro opera la selezione tra di esse in base alle esigenze dell'impresa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande vengono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

4. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi della nuova disciplina contenuta nel presente articolo è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta delibera del CIPI ai

sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa a periodi successivi anche solo in parte al 30 giugno 1988 e che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva non oltre il 31 dicembre 1989.

5. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere al predetto istituto, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle zone industriali in declino individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e, per il relativo pagamento, trova applicazione l'articolo 111, primo comma, numero 1), del citato regio decreto n. 267 del 1942. Il datore di lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

6. La misura del 25 per cento opera anche nei confronti delle imprese che, entro il 31 dicembre 1988, abbiano raggiunto accordi con le organizzazioni sindacali per la definizione di nuovi assetti produttivi ed occupazionali coinvolgenti l'utilizzazione dell'istituto del pensionamento anticipato, limitatamente alle domande inoltrate dopo il 30 giugno 1990 ai sensi del comma 2 il cui termine per le predette imprese è differito al 31 ottobre 1990, con un onere a carico dell'INPS valutato in lire 55 miliardi per il 1990, lire 28 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

7. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ai fini della loro copertura si provvede:

a) quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 11 gennaio 1989, n. 5, valutato complessivamente in lire 720 miliardi, quanto a lire 49 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a carico del capitolo 3659 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi, per essere corrisposto all'INPS dietro presentazione di rendiconto; per la rimanente parte, mediante corrispondente utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in corso al 1° gennaio 1989 ed a quelli successivi;

b) quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione del trattamento in complessive lire 706 miliardi, mediante utilizzo della parte del gettito pari a lire 237 miliardi, richiamato nella lettera *a)*, il cui contributo è prorogato fino al 30 giugno 1990, del contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5, pari a lire 259 miliardi, nonché delle economie derivanti, per l'anno 1990,

dall'applicazione dell'articolo 7, comma 17, valutate in lire 210 miliardi.

8. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1991 nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, alle condizioni e secondo i limiti previsti dal medesimo articolo 1-*bis*. In favore dei predetti lavoratori che al 1° giugno 1990 fruivano del trattamento di integrazione salariale, il medesimo trattamento è prorogato fino alla data di maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento anticipato di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1991. Ai conseguenti oneri, valutati in lire 8 miliardi per il 1990, in lire 9 miliardi per il 1991 ed in lire 3 miliardi per il 1992, si provvede con gli stanziamenti di cui all'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 1990 *con le seguenti:* 31 dicembre 1991.

4. 1.

Rebecchi, Sanfilippo, Masini.

Al comma 4, sopprimere le parole da: e che abbiano *fino alla fine del comma.*

4. 2.

Sanfilippo, Rebecchi, Pallanti, Ghezzi, Masini.

Al comma 4, sostituire le parole: non oltre il 31 dicembre 1989, *con le seguenti:* non oltre il 31 dicembre 1991.

4. 4.

Orciari, Angeloni, Rinaldi, Merloni, Pacetti, Ermelli Cupelli, Tiraboschi, Foschi, Ciaffi, Masini.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990 in favore dei lavoratori della cantieristica pubblica, del fibro-cemento e dell'amianto e delle imprese produttrici di materiali refrattari, di elettrodi e di grafite artificiale.

4. 5.

Sapienza.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, già operanti al 31 dicembre 1987 a favore del settore del fibrocemento ed amianto, sono prorogate a favore dello stesso settore fino al 31 dicembre 1990.

4. 6.

Orciari, Angeloni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nei casi di imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, che abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 1988 accordi in sede governativa inerenti a piani di riassetto e reimpiego, il termine di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsto al comma 4, è differito al 31 dicembre 1990.

4. 7.

Foschi.

All'emendamento Foschi 4.7 è riferito il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'onere, valutato in 17 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Le somme non impegnate nel corrente esercizio potranno esserlo in quello successivo.

0. 4. 7. 1.

Governo.

Sono stati altresì presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 8, sopprimere il secondo periodo.

4. 9.

Governo.

Al comma 8, quarto periodo, sostituire le parole: 9 miliardi, *con le seguenti:* 8 miliardi.

4. 10.

Governo.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-*bis*. La disciplina in materia di pensionamento anticipato, di cui all'artioclo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, trova applicazione fino al 31 dicembre 1992, anche per i lavoratori dipendenti, da data anteriore al 1° gennaio 1988, e che abbiano compiuto cinquanta anni alla data del 31 dicembre 1990, dalle imprese del settore cantieristico a partecipazione statale.

8-*ter*. Il diritto al pensionamento anticipato per i dipendenti di cui al comma 8-*bis* è esercitabile quando intervenga, su domanda dell'impresa, una delibera del CIPI che accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa per ciascuna qualifica fissando i tempi entro i quali devono essere presentate le domande di cui al comma 8-*quinquies*.

8-*quater*. Per ciascun lavoratore posto in pensionamento anticipato ai sensi dei commi precedenti l'impresa è tenuta a versare alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, una somma pari a sei volte l'importo mensile del trattamento di pensione spettante al lavoratore, ridotto della metà nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

8-*quinquies*. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 8-*ter*. Ai fini dell'applicazione del presente comma i lavoratori che intendano pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nei termini stabiliti dalla delibera di cui al comma 8-*ter*. Nel caso in cui il numero dei lavoratori sia superiore a quello accertato, il datore di lavoro opera la selezione sulla base dell'esigenza dell'impresa e trasmette all'INPS le domande dei lavoratori.

8-*sexies*. Gli oneri derivanti dal presente articolo, relativamente alle pensioni ed alle indennità di modalità liquidate dall'INPS, sono a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

4. 3.

Chella, Angelini Giordano, Pellicani, Pallanti, Rebecchi, Sanfilippo, Fagni, Borghini, Francese, Geremicca, Sannella, Castagnola, Forleo, Strumendo, Pascolat, Pacetti, Bassolino, Angeloni, Bordon, Mannino Antonino, Rocelli, Reina, Iossa, D'Amato Carlo, Mastrantuono, Orciari, Cerfolini, Tiraboschi, Vazzoler, Orsini Bruno, Biondi, Ridi, Zoppi.

Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

8-*bis*. Il numero complessivo dei lavoratori, esclusi i dirigenti, che possono ottenere i trattamenti di cui al decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, articolo 2, commi 1 e 4, è elevato per l'anno 1990 di 4.147 unità e per l'anno 1991 di 1.063 unità. Con lo stesso procedimento previsto al comma 8 dell'articolo 3 del predetto decreto-legge, sono emanate entro trenta giorni le corrispondenti modifiche alle norme di attuazione di quanto sopra disposto. Ai conseguenti oneri, valutati in lire 265 miliardi per il 1990 e lire 124 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi malattia ivi compreso il settore commercio». Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e saranno corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto.

4. 8.

Vazzoler, Napoli, Viscardi, Faraguti, Orsini Bruno, Gelpi, Torchio.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 4, sul complesso degli emendamenti e sul subemendamento ad esso riferiti, ricordo che l'articolo 5 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli per le calamità naturali intervenute negli anni 1988 e 1989).

«1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988 e 1989, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso, per i medesimi anni, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.

2. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che, al momento della sospensione per la quale il trattamento viene richiesto, possano far valere almeno un anno di anzianità presso l'impresa. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, comma primo, della predetta legge n. 457 del 1972 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'articolo 8, comma terzo, della citata legge n. 457 del 1972.

3. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988 e 1989, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione, nei medesimi anni, in conseguenza dei predetti eventi, è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 1988 e nell'anno 1989, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute, rispettivamente, nell'anno 1987 e 1988, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole risultante dalla effettiva attività lavorativa svolta. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di disoccupazione da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nell'anno precedente, è fissato, rispettivamente, al 30 giugno 1989 e al 30 giugno 1990.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 3 mi-

liardi per l'anno 1989 ed in lire 3,5 miliardi per l'anno 1990, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-*bis*. In favore dei lavoratori occupati al 20 luglio 1989, nel settore turistico (alberghi, campeggi, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio) e commerciale, nei comuni situati entro i dieci chilometri dalla costa nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Marche, Abruzzo, interessati dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatasi nell'anno 1989, licenziati entro il 20 ottobre 1989, le giornate di disoccupazione riferite all'anno 1989 e da indennizzare a norma dell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni) dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, comprendono anche quelle non lavorate fino alla data del 20 ottobre 1989.

3-*ter*. L'indennità di disoccupazione spetta anche in assenza dei requisiti dei due anni di assicurazione e dell'anno di contribuzione nel biennio.

3-*quater*. L'onere di cui al presente articolo, valutato in lire 20 miliardi, è posto a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4.

5. 2.

Sanese, Borruso.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'onere di cui al presente articolo valutato in lire 20 miliardi, è posto a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88

5. 1.

Rebecchi, Lodi Faustini Fustini, Sanfilippo, Pellegatti.

Al comma 4, dopo le parole: per l'anno 1990, *inserire le seguenti:* ed in lire 4 miliardi per il 1991.

5. 3.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 5 e sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti, ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Interventi a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia).

«1. I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettuato in Libia dal 1º luglio 1957 al 21 luglio 1970, previa presentazione di domanda corredata da documentazione comprovante l'attività svolta e la durata dei periodi di assicurazione ovvero, nell'impossibilità di produrla, da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con effetti dalla data di presentazione della domanda medesima. La predetta facoltà compete anche ai superstiti ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di reversibilità.

2. La ricostituzione di cui al comma 1 dà titolo ad un accredito, per ciascuna settimana coperta da assicurazione in Libia, del contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione in vigore in Italia nei periodi cui i contributi si riferiscono ed i relativi oneri, determinati ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono posti a carico della

gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che viene corrispondentemente reintegrata sulla base di apposita rendicontazione.

3. L'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori all'INPS per i periodi per i quali viene effettuata la ricostituzione in base ai commi 1 e 2 sarà rimborsato, a domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi già goduti della corrispondente pensione.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 85 miliardi per l'anno 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il medesimo anno».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: coperte da assicurazione, *con le seguenti:* di attività lavorativa prestata.

6. 1.

La Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole: cui i contributi si riferiscono, *con le seguenti:* cui l'accredito si riferisce.

6. 2.

La Commissione.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 6 e sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti, ricordo che l'articolo 7 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Disposizioni diverse).

«1. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, è aumentato a trentasei mesi fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1990. All'onere valutato in lire 25 miliardi per il 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, i trattamenti previsti dal comma 1 si intendono prorogati al 31 dicembre 1990, purché entro il 24 aprile 1990 siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale della Cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati. L'onere, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1989 e in lire 4,1 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1989 si provvede a carico del capitolo 1584 dello stato di previsione del Ministero dell'in-

terno per l'anno medesimo; quanto all'onere per l'anno 1990, valutato in lire 120 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento «Misure in favore degli interventi di cui alle leggi n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984».

4. Per le finalità e gli interventi di cui ai decreti-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento «Misure in favore degli interventi di cui alle leggi n. 96 del 1986 e n. 618 del 1984».

5. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il Fondo di incentivazione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, opera nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede a carico delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. I suddetti importi sono versati in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1989, 1990, 1991 e 1992, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, sono elevate nella misura dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,27 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,14 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 22 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1989.

8. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo sono elevate nella misura dello 0,21 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,14 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,07 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1989.

9. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti alla gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono elevate nelle seguenti misure:

a) dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,10 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti addetti a lavori in sotterraneo;

b) dello 0,15 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,10 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,05 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti non addetti a lavori in sotterraneo.

10. Sono reintegrati nelle graduatorie predisposte a seguito dei concorsi di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, coloro che, pur avendo i requisiti di

partecipazione ed avendo conseguito l'idoneità, sono stati successivamente esclusi da dette graduatorie per meri vizi formali, fatta salva la validità dei contratti di assunzione sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

11. È elevata da dodici a ventiquattro mesi la durata del contratto di diritto privato stipulato per l'assunzione, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, di 2.000 unità di personale impiegatizio. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 67 miliardi per l'esercizio 1991 e lire 22 miliardi per l'esercizio 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per l'anno successivo, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988. n. 67.

12. Fino alla data del 31 dicembre 1990, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di completare l'ammodernamento ed il potenziamento dei propri servizi centrali e periferici per l'attuazione di quanto previsto dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche, sull'intero territorio nazionale, può stipulare direttamente contratti e convenzioni, per l'acquisizione di impianti, mobili ed attrezzature varie, programmi, consulenza progettuale e tecnico-organizzativa, con soggetti pubblici, università, centri di ricerca o soggetti privati, anche in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato, alla legge 30 marzo 1981, n. 113, al decreto-legge 7 novembre 1981, n. 631, convertito dalla legge 26 dicembre 1981, n. 784, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio.

13. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, è sostituito dal seguente:

«2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'articolo 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria della nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato».

14. Alle imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e che hanno realizzato il piano globale dei dipendenti previsto dal disciplinare di concessione delle agevolazioni statali, non si applica la disposizione contenuta all'articolo 8, commi 7-*ter* e 7-*quater* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

15. Il lavoratore, il cui coniuge svolge attività lavorativa all'estero in uno degli Stati membri della CEE ed il cui nucleo familiare risiede in tutto o in parte in Italia, è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, la dichiarazione reddituale prevista dalle norme in materia di prestazioni familiari ai fini dell'applicazione delle disposizioni comunitarie di cui al capitolo VII del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 1408/71 del 14 giugno 1971. Per il medesimo fine, il datore di lavoro è tenuto a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, ogni notizia e documento utile. In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

16. Una quota pari all'undici per cento delle somme affluite, per l'esercizio 1989, al fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è ripartita tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che, avendo attuato una ristrutturazione della propria organizzazione, abbiano dovuto far ricorso al credito bancario per far fronte agli oneri di gestione, in misura proporzionale ai debiti bancari e finanziari evidenziati da ciascun istituto nel rendiconto relativo all'eser-

cizio 1987 e rettificati secondo le eventuali osservazioni formulate al riguardo dal Ministero vigilante. Sulle somme disponibili il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare agli istituti interessati acconti nei limiti dei sette decimi delle somme stesse. All'attribuzione definitiva delle somme si procede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

17. All'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«18-*bis*. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sulla base dell'andamento dei tassi di disoccupazione giovanile e con riferimento alle aree non ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, determina il numero massimo dei contratti di cui al presente articolo che ciascuna commissione regionale per l'impiego può autorizzare. Per l'anno 1990 il numero complessivo di detti contratti non può eccedere la misura del 75 per cento di quelli ammessi per l'anno 1989».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato all'articolo unico del disegno di legge di conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente:

1-*bis*. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del disegno di legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di Cassa straordinaria integrazione guadagni ai dipendenti delle imprese già in amministrazione straordinaria per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, è aumentato a trentasei mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 1991.

7. 4.

Orciari, Angeloni, Rinaldi, Merloni, Pacetti, Ermelli Cupelli, Tiraboschi, Foschi, Ciaffi.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'aumento dell'aliquota contributiva in questione non si applica al fondo pensioni gestito dall'Istituto di previdenza dei giornalisti italiani.

7. 1.

Colucci Gaetano, Valensise, Manna.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: per l'anno successivo *con le seguenti:* per gli anni successivi.

7. 10

La Commissione.

Sopprimere il comma 13.

7. 2.

Colucci Gaetano, Valensise, Manna.

Al comma 13, aggiungere, in fine, le parole: inferiore a tre mesi.

7. 5.

Colucci Gaetano, Valensise, Manna.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: che avendo attuato una ristrutturazione *fino alla fine del periodo con le seguenti:* che: *a)* avendo attuato una ristrutturazione della propria organizzazione, abbiano fatto ricorso al credito bancario per far fronte agli oneri di gestione, in misura proporzionale ai debiti bancari e finanziari secondo la media annuale risul-

tante dai rendiconti relativi agli anni 1986-1989 e rettificati secondo le eventuali osservazioni formulate al riguardo dal Ministero vigilante; *b)* siano stati assoggettati al pagamento di sanzioni civili e di interessi passivi per oneri contributivi arretrati in via di estinzione; *c)* abbiano fatto ricorso ad anticipazioni bancarie, abbiano programmato la ristrutturazione e la meccanizzazione per l'attività del patronato, abbiano fatto fronte ad oneri finanziari per le assicurazioni previdenziali; *d)* abbiano avuto esposizioni debitorie nei confronti dell'INPS e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

7. 3.

Colucci Gaetano, Valensise, Manna.

Dopo il comma 16 inserire il seguente:

16-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, della legge 7 dicembre 1989, n. 389, si applicano anche per le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, da effettuarsi per gli anni 1990, 1991 e 1992.

7. 11.

La Commissione.

Sostituire il comma 17 con i seguenti:

17. L'articolo 5 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, è abrogato.

17-*bis*. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito con i seguenti:

«6. La facoltà di assunzione ai sensi del comma 1 è esercitabile dai datori di lavoro se al momento della richiesta dell'avviamento risultino aver mantenuto in servizio almeno il 50 per cento dei lavoratori assunti ai sensi del medesimo comma, il cui contratto sia venuto a scadere nei 24 mesi precedenti. Qualora la conferma sia al di sotto del 50 per cento la facoltà di assunzione è esercitabile per un numero di lavoratori equivalente a quello dei contratti trasformati a tempo indeterminato nel periodo considerato. A tal fine non si computano i lavoratori licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto abbiano rifiutato la trasformazione a tempo indeterminato.

6-*bis*. Il numero dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non può comunque essere superiore a quello dei dipendenti in forza nella unità produttiva con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

6-*ter*. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste del collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. La predetta agevolazione contributiva continua a trovare applicazione, per un periodo pari a quello della durata del contratto di formazione e lavoro, nel caso in cui il lavoratore venga mantenuto in servizio con il contratto di lavoro a tempo indeterminato.

6-*quater*. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro nei rimanenti territori, i contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro sono ridotti al 25 per cento rispetto alla misura prevista per gli altri dipendenti con pari qualifica.

6-*quinquies*. La quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in

misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, indipendentemente dall'area territoriale interessata, nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro individuati nel titolo primo, articoli da 1 a 10 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

6-*sexies*. Nel caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da più di ventiquattro mesi, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, relativamente a tali assunzioni resta confermato per un periodo di ventiquattro mesi il beneficio contributivo nella misura fissa prevista per gli apprendisti».

7. 6.

Sapienza.

Sostituire il comma 17 con i seguenti:

17. Per i lavoratori assunti con contrato di formazione e lavoro dopo l'entrata in vigore del presente decreto nei territori non compresi tra quelli di cui all'articolo 1 al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro vengono determinati in misura pari a due terzi dei contributi dovuti per i contratti di lavoro subordinato.

17-*bis*. Per i lavoratori, che, nell'ambito dei territori di cui al comma 17, vengono assunti con contratto di formazione e lavoro tra gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, ovvero nelle circoscrizioni in cui il rapporto tra gli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e la popolazione residente in età di lavoro è superiore alla media nazionale, i contributi previdenziali ed assistenziali sono determinati nella misura del 50 per cento dei contributi dovuti per il contratto di lavoro subordinato.

17-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 1991, i datori di lavoro, che non abbiano mantenuto in servizio almeno il 50 per cento di lavoratori, per i quali il contratto di formazione e lavoro sia venuto a scadere o sia stato risolto prima della scadenza nei dodici mesi precedenti il 1° gennaio di ciascun anno, non possono esercitare la facoltà di assumere con il medesimo tipo di contratto un numero di unità superiore a quelle che, nel corso dei dodici mesi predetti, siano state mantenute in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato durante il rapporto di formazione e lavoro o al termine di esso. Ai fini del calcolo della predetta percentuale, dal numero complessivo dei contratti di formazione e lavoro venuti a scadere o risolti prima della scadenza si detraggono, salvo diversa previsione degli accordi interconfederali o dei contratti collettivi nazionali di lavoro:

a) i contratti per i quali, al termine del rapporto di formazione e lavoro, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;

b) i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova, nonché quelli risolti, prima della scadenza, ad iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente o a lui imputabile.

17-*quater*. Nel caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato, da parte dei privati datori di lavoro, di lavoratori sospesi dal lavoro e beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale da più di ventiquattro mesi, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese per qualsiasi causa licenziati o sospesi, relativamente a tali assunzioni resta confermato per un periodo di ventiquattro mesi il medesimo beneficio contributivo nella misura fissa prevista per gli apprendisti. A tal fine, sarà costituita in ogni regione apposita lista, dalla quale le assun-

zioni potranno essere effettuate con richiesta nominativa.

7. 7.

Vazzoler.

Sostituire il comma 17 con il seguente:

17. Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro dopo l'entrata in vigore del presente decreto nei territori non compresi tra quelli di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, i contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro vengono determinati nella misura del 60 per cento dei contributi dovuti per i contratti di lavoro subordinato.

7. 8.

Gelpi, Torchio, Azzolini.

Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

17-*bis*. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo da almeno un anno alla data del 30 giugno 1990 alle dipendenze di organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica e che siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristruttuazione o di soppressione degli organismi medesimi. Per il personale di cui al presente comma si applica un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da imprese edili ed affini secondo la vigente normativa relativamente al periodo compreso tra la data del licenziamento e la data dell'inizio delle attività lavorative connesse alle assunzioni di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta i provvedimenti di concessione dell'indennità per periodi semestrali consecutivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1992. Agli oneri finanziari, valutati in lire 9,8 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1990 e corrispondente capitolo per gli anni successivi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

7. 12.

Governo.

Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:

17-*bis*. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo da almeno un anno dalla data del 30 giugno 1990 alle dipendenze di organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica e che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi.

17-*ter*. Per il personale di cui al comma 17-*bis* si applica un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da imprese edili ed affini secondo la vigente normativa relativamente al periodo compreso tra la data del licenziamento e la data dell'inizio delle attività lavorative connesse alle assunzioni di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98.

17-*quater*. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta i provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al trattamento previsto al comma 17-*ter* per i periodi semestrali consecutivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1992.

7. 9.

Sapienza.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 7 e sul complesso degli emendamenti

ad esso riferiti, ricordo che l'articolo 8 del decreto-legge è del seguente tenore:

(Disposizioni in materia di sanzioni in caso di ritardato od omesso versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali).

«1. L'importo della somma aggiuntiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali nei casi previsti dal comma 1, lettera *b)*, del richiamato articolo 4 in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza

2. Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, l'importo della somma aggiuntiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, in relazione a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza.

3. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procederanno alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Ove il predetto decreto ministeriale non venga emanato entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della istanza di riduzione delle somme aggiuntive, gli enti impositori provvederanno all'addebito di tali somme nella misura di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

4. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, si applicano ai datori di lavoro che operano o hanno operato gli sgravi contributivi indebitamente o in misura maggiore di quella spettante, in luogo della sanzione prevista dall'articolo 18, comma sesto, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

5. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ivi compreso il Servizio per i contributi agricoli unificati, relativi ai periodi fino a tutto il mese di giugno 1990, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento, per ciascun anno solare o frazione d'anno, di una somma aggiuntiva d'importo pari all'otto per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del quaranta per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purché il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in due rate di pari importo di cui la prima entro il 30 novembre 1990 e la seconda entro il 28 febbraio 1991. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 30 novembre 1990 a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita do-

manda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta altresì ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di giugno 1990 e che versino, in unica soluzione, la relativa somma aggiuntiva ridotta entro trenta giorni dalla richiesta degli enti impositori. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma.

6. La riduzione di cui al comma 5 si applica anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Reptibblica 28 gennaio 1988, n. 43, i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedano entro il 30 novembre 1990, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 5 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo.

7. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 28 febbraio 1991 sono sospesi i processi penali relativi a fatti di cui al comma 7.

9. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per il pagamento dei contributi o dei premi per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

10. Dopo il terzo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

«Non è altresi considerato violazione del segreto di ufficio lo scambio di informazione tra amministrazione finanziaria, l'Istituto nazionale di previdenza sociale e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini della verifica sulla corettezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali».

A questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione (come risulta dall'allegato dell'articolo unico del disegno di legge di Conversione), sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

8. 1.

Pallanti, Sanfilippo, Rebecchi.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il decreto ministeriale potrà disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi.

8. 8.

La Commissione.

Al comma 4, sostituire le parole: comma sesto *con le seguenti:* comma nono.

8. 9.

La Commissione.

Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: per ciascun anno solare.

8. 10.

La Commissione.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: settembre 1990 *con le seguenti:* agosto 1990.

8. 11.

La Commissione.

Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: settembre 1990 *con le seguenti:* agosto 1990.

8. 12.

La Commissione.

Al comma 6 aggiungere, in fine, il seguente periodo: I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.

8. 13.

La Commissione.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis*. I datori di lavoro che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

8. 2.

Cafarelli, Borruso.

Sostituire i commi 9-bis *e* 9-ter *con il seguente:*

9-*bis*. All'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

3-*bis*. con effetto dal 1° gennaio 1991 gli stanziamenti di cui al presente articolo sono destinati, nella misura di due terzi, al finanziamento di compensi incentivanti direttamente connessi al recupero dell'evasione contributiva. I predetti compensi sono riconosciuti in proporzione ai risultati conseguiti sulla base di parametri obiettivi stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

8. 14.

Governo.

Al comma 9-bis, *al capoverso 1*-bis, *sostituire le parole da:* sulla base, *fino alla fine del capovreso con il seguente periodo:* Detti programmi, con l'indicazione delle specifiche previsioni finanziarie, sono trasmessi al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

* 8. 3.

Sapienza.

Al comma 9-bis, *al capoverso 1*-bis, *sostituire le parole da:* sulla base, *fino alla fine del capoverso con il seguente periodo:* Detti programmi con l'indicazione delle specifiche previsioni finanziarie sono trasmessi al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

* 8. 4.

Sanfilippo, Lodi Faustini Fustini, Rebecchi, Pallanti.

*Al comma 9-*ter, *al capoverso 3-*bis, *primo periodo, sopprimere la parola:* direttamente.

8. 5.

Sapienza.

*Al comma 9-*ter, *al capoverso 3-*bis, *sostituire il secondo periodo con il seguente:* La quota e le modalità per la erogazione sono fissate a seguito delle procedure di cui al comma 2 e degli articoli 5, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 1990, n. 43.

8. 7.

Sanfilippo, Lodi Faustini Fustini, Rebecchi, Pallanti.

*Al comma 9-*ter, *al capoverso 3-*bis, *secondo periodo, sostituire le parole:* dello stanziamento complessivo *con le seguenti:* della somma destinata a compensi incentivanti.

8. 6.

Sapienza.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 8 e sul complesso degli emendamenti ad esso riferiti, avverto che all'articolo 9, ultimo del decreto-legge, non sono riferiti emendamenti.

Avverto che nessun emendamento è stato presentato all'articolo unico del disegno di legge di conversione.

Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

Per la discussione di una mozione.

NICOLA SAVINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLA SAVINO. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, del regolamento, preannuncio la volontà di chiedere all'Assemblea, nella seduta di domani, la fissazione della data di discussione della mozione n. 1-00334, presentata il 16 ottobre 1989.

PRESIDENTE. Prendo atto di questa sua dichiarazione, onorevole Savino.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 18 ottobre 1990, alle 9,30:

1. — *Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede legislativa.*

2. — *Votazione per l'elezione di un Vicepresidente.*

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 259, recante norme in materia di trattamenti di disoccupazione e di proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti dalle società costituite dalla GEPI Spa e dei lavoratori edili nel Mezzogiorno, nonché di pensionamento anticipato (5071).

— *Relatore:* Cavicchioli.

(Relazione orale).

4. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo dello Stato (5077).

— *Relatore:* D'Amato Carlo.

(Relazione orale).

5. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 2437. — Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1990, n. 263, concernente il piano

di interventi bilaterali a favore dei Paesi maggiormente interessati dalla crisi del Golfo Persico *(approvato dal Senato)* (5105).

— *Relatore:* Crescenzi.

(Relazione orale).

6. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche sulla protezione reciproca e sull'utilizzazione dei diritti di proprietà industriale, fatto a Roma il 30 novembre 1989 (4864).

Relatore: Ciabarri.

(Articolo 79, comma 6, del regolamento).

7. — *Discussione del disegno di legge:*

S. 2077. — Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, dello Statuto della regione Emilia-Romagna *(approvato dal Senato)* (4886).

Relatore: Ciaffi.

8. — *Domande di autorizzazione a procedere:*

Contro il deputato De Carolis, per il reato di cui all'articolo 589 del codice penale (omicidio colposo) (doc. IV, n. 105).

Relatore: Mastrantuono.

Contro il deputato D'Alema, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 112).

— *Relatore:* Gorgoni.

Contro il deputato Zavettieri, per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, e 595 del codice penale (diffamazione continuata) (doc. IV, n. 117).

— *Relatore:* Nicotra.

Contro i deputati Grosso, Filippini e Procacci, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 635 dello stesso codice (danneggiamento) (doc. IV, n. 118).

— *Relatore:* Buffoni.

Contro il deputato Rubinacci, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nei reati di cui agli articoli 81, primo comma, 337 e 339 (resistenza a un pubblico ufficiale, aggravata) e agli articoli 112, n. 1, e 340 dello stesso codice (interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, aggravata) (doc. IV, n. 120).

— *Relatore:* Vairo.

Contro il deputato Mundo, per il reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale (diffamazione aggravata) (doc. IV, n. 121).

— *Relatore:* D'Angelo.

Contro il deputato De Carli, per il reato di cui all'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito dalla legge 7 agosto 1982, n. 516 (violazione delle norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) (doc. IV, n. 122).

— *Relatore:* D'Angelo.

Contro il deputato De Mita, per concorso — ai sensi dell'articolo 110 del codice penale — nel reato di cui all'articolo 595, primo e terzo comma, del codice penale (diffamazione a mezzo della stampa) (doc. IV, n. 123).

— *Relatore:* Caria.

Contro il deputato Gregorelli, per il reato di cui agli articoli 57 e 595 del codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa, aggravata) (doc. IV, n. 126)

— *Relatore:* Sinatra.

Contro il deputato Mundo, per il reato di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall'articolo 8 della

legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 129).
— *Relatore:* Ceruti.

Contro il deputato Mundo, per il reato di cui all'articolo 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, come sostituito dall'articolo 8 della legge 24 aprile 1975, n. 130 (violazione delle norme per la disciplina della propaganda elettorale) (doc. IV, n. 130).
— *Relatore:* Ceruti.

La seduta termina alle 13,55.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO STENOGRAFIA DELL'ASSEMBLEA
DOTT. VINCENZO ARISTA

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
PROF. TEODOSIO ZOTTA

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio Stenografia dell'Assemblea alle 16,35.

COMUNICAZIONI

Annunzio di proposte di legge.

In data 15 ottobre 1990 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

VINCENZO SCOTTI ed altri: «Norme in materia di editoria e di radiodiffusione» (5154).

In data 16 ottobre 1990 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dal deputato:

CAFARELLI: «Assunzione obbligatoria di non vedenti presso centri di elaborazione dati» (5155).

Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

In data 16 ottobre 1990 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

dal Ministro della pubblica istruzione:

«Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» (5156).

Sarà stampato e distribuito.

Sostituzione di un deputato componente della Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno il deputato Alessandro Tessari, a seguito delle modifiche intervenute nella composizione della Commissione stessa per le dimissioni da deputato dell'onorevole Emilio Vesce.

Sostituzione di un componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile.

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile il deputato Sergio Augusto Stanziani Ghedini, a seguito delle modifiche intervenute nella composizione della Commissione stessa per le dimissioni da deputato dell'onorevole Emilio Vesce.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e interpellanze. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO

PAGINA BIANCA

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Proposta di legge n. 1512, emendamento 37.01

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	348
Votanti	346
Astenuti	2
Maggioranza	174
Voti favorevoli	210
Voti contrari	136

(La Camera approva).

Hanno votato sì:

Abbatangelo Massimo
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alessi Alberto
Amato Giuliano
Andò Salvatore
Aniasi Aldo
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Battaglia Pietro
Battistuzzi Paolo
Benedikter Johann
Bertoli Danilo
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Biondi Alfredo
Bodrato Guido
Borgoglio Felice
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Breda Roberta
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Buffoni Andrea
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Camber Giulio
Capacci Renato
Capria Nicola
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Castagnetti Pierluigi
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocia Graziano

Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Conte Carmelo
Corsi Umberto
Costa Raffaele
Costi Silvano
Cristofori Nino
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Carolis Stelio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
De Rose Emilio
Duce Alessandro

Ebner Michl

Faraguti Luciano
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fini Gianfranco
Fiori Publio
Fiorino Filippo
Formigoni Roberto
Franchi Franco
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gregorelli Aldo
Gunnella Aristide

Intini Ugo
Iossa Felice

Labriola Silvano
La Ganga Giuseppe
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Leone Giuseppe
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Martinazzoli Fermo Mino
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Mastella Mario Clemente
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mensorio Carmine
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Montali Sebastiano

Nania Domenico
Napoli Vito
Negri Giovanni
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Patria Renzo
Pavoni Benito
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo

Piredda Matteo
Piro Franco
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Principe Sandro

Rabino Giovanni Battista
Raffaelli Mario
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Rojch Angelino
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando

Sanese Nicolamaria
Sangalli Carlo
Santuz Giorgio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Susi Domenico

Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tempestini Francesco
Tesini Giancarlo
Travaglini Giovanni

Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zoppi Pietro

Hanno votato no:

Alborghetti Guido
Alinovi Abdon
Andreis Sergio
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino

Balbo Laura
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Bassanini Franco
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Bianchi Beretta Romana
Binelli Gian Carlo
Bonfatti Paini Marisa
Boselli Milvia
Brescia Giuseppe
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capanna Mario
Caprili Milziade
Castagnola Luigi
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cecchetto Coco Alessandra
Ceruti Gianluigi
Chella Mario
Ciancio Antonio
Ciconte Vincenzo
Ciocci Lorenzo

Civita Salvatore
Colombini Leda
Cordati Rosaia Luigia
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe

De Julio Sergio
Dignani Grimaldi Vanda
Di Pietro Giovanni
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Filippini Rosa
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno

Galante Michele
Gasparotto Isaia
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Grassi Ennio
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe

Macciotta Giorgio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Masina Ettore
Masini Nadia
Mattioli Gianni Francesco
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paolo
Mombelli Luigi
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni

Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco

Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellicani Giovanni
Perinei Fabio
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Pinto Roberta
Poli Gian Gaetano
Polidori Enzo
Prandini Onelio
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rubbi Antonio
Russo Franco
Russo Spena Giovanni

Salvoldi Giancarlo
Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Scalia Massimo
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Solaroli Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Teodori Massimo
Toma Mario

Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria

Violante Luciano
Visco Vincenzo
Viviani Ambrogio

Zangheri Renato

Si sono astenuti:

Loi Giovanni Battista
Sapienza Orazio

Sono in missione:

Angelini Piero
Babbini Paolo
Barzanti Nedo
de Luca Stefano
Facchiano Ferdinando
Foti Luigi
Francese Angela
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Martinat Ugo
Martini Maria Eletta
Matteoli Altero
Michelini Alberto
Novelli Diego
Ravasio Renato
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rocelli Gian Franco
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Serra Giuseppe
Soddu Pietro
Tremaglia Mirko

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Progetti di legge n. 1512 e coll. votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	406
Votanti	404
Astenuti	2
Maggioranza	203
Voti favorevoli	404
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno votato sì:

Abbatangelo Massimo
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Amodeo Natale
Andò Salvatore
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Angius Gavino
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Auleta Francesco
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbalace Francesco
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernasconi Anna Maria
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchini Giovanni
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bodrato Guido
Boniver Margherita
Bonsignore Vito
Borghini Gianfrancesco
Borgoglio Felice
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe

Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Caradonna Giulio
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Caria Filippo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cederna Antonio
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Costa Raffaele
Crescenzi Ugo
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Donati Anna
Donazzon Renato
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ebner Michl

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fiorino Filippo

Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Fumagalli Carulli Battistina

Galante Michele
Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Garavini Andrea Sergio
Gargani Giuseppe
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Gitti Tarcisio
Goria Giovanni
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Guidetti Serra Bianca
Gunnella Aristide

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loi Giovanni Battista
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Macciotta Giorgio
Maceratini Giulio
Magri Lucio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Mannino Calogero
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastrantuono Raffaele
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Minucci Adalberto
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni

Nucara Francesco
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola
Quercioli Elio

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Renzulli Aldo Gabriele
Ridi Silvano
Riggio Vito
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rodotà Stefano
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Ronchi Edoardo
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santarelli Giulio
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Scotti Virginio
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro

Sorice Vincenzo
Sospiri Nino
Spini Valdo
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tamino Gianni
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio
Tiezzi Enzo
Tiraboschi Angelo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Trabacchini Quarto
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Mellini Mauro
Teodori Massimo

Sono in missione:

Angelini Piero
Babbini Paolo
Barzanti Nedo
de Luca Stefano
Facchiano Ferdinando
Foti Luigi
Francese Angela
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Michelini Alberto
Novelli Diego
Ravasio Renato
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rocelli Gian Franco
Russo Raffaele
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Serra Giuseppe
Tremaglia Mirko

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Proposta di legge n. 56 b e coll. votazione finale

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	383
Votanti	381
Astenuti	2
Maggioranza	191
Voti favorevoli	381
Voti contrari	—

(La Camera approva).

Hanno votato sì:

Abbatangelo Massimo
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alagna Egidio
Alberini Guido
Alborghetti Guido
Alessi Alberto
Alinovi Abdon
Amalfitano Domenico
Amato Giuliano
Andreani Renato
Andreis Sergio
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Anselmi Tina
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Artioli Rossella
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzaro Giuseppe
Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio
Balbo Laura
Balestracci Nello
Barbera Augusto Antonio
Bargone Antonio
Bassi Montanari Franca
Battaglia Pietro
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Benevelli Luigi
Bernocco Garzanti Luigina
Berselli Filippo
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Fortunato
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Binetti Vincenzo
Biondi Alfredo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borghini Gianfrancesco
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Bortolani Franco
Boselli Milvia
Botta Giuseppe
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco

Bruni Giovanni
Bruno Paolo
Bruzzani Riccardo
Buffoni Andrea
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Capria Nicola
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Cherchi Salvatore
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciampaglia Alberto
Ciancio Antonio
Cicerone Francesco
Ciconte Vincenzo
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Colombini Leda
Coloni Sergio
Colucci Francesco
Colucci Gaetano
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cristoni Paolo
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
De Rose Emilio
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Dignani Grimaldi Vanda
Di Prisco Elisabetta
Donati Anna
Donazzon Renato
D'Onofrio Francesco
Drago Antonino

Ebner Michl
Ermelli Cupelli Enrico

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrandi Alberto
Ferrara Giovanni
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Fincato Laura
Fini Gianfranco
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Formigoni Roberto
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fracchia Bruno
Franchi Franco
Fumagalli Carulli Battistina

Gabbuggiani Elio
Galante Michele

Galasso Giuseppe
Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gaspari Remo
Gasparotto Isaia
Gei Giovanni
Gelli Bianca
Gelpi Luciano
Geremicca Andrea
Ghezzi Giorgio
Ghinami Alessandro
Goria Giovanni
Gramaglia Mariella
Grassi Ennio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Grillo Salvatore
Grosso Maria Teresa
Guidetti Serra Bianca

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lattanzio Vito
Latteri Ferdinando
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lodigiani Oreste
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lo Porto Guido
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macaluso Antonino
Maccheroni Giacomo
Maceratini Giulio
Mainardi Fava Anna
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manfredini Viller
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martinazzoli Fermo Mino
Martini Maria Eletta
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mastrogiacomo Antonio
Mattarella Sergio
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Melillo Savino
Mensorio Carmine
Menzietti Pietro Paolo
Merloni Francesco
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Milani Gian Stefano
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montali Sebastiano
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nania Domenico
Napoli Vito
Napolitano Giorgio
Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Nerli Francesco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nonne Giovanni
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Parigi Gastone
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pazzaglia Alfredo
Pedrazzi Cipolla Annamaria
Pellegatta Giovanni
Pellegatti Ivana
Pellicanò Gerolamo
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perinei Fabio
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piermartini Gabriele
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Piro Franco
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Portatadino Costante
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Pumilia Calogero

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rais Francesco
Rallo Girolamo
Rebulla Luciano
Recchia Vincenzo
Reina Giuseppe
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rojch Angelino
Romani Daniela
Romita Pier Luigi
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rotiroti Raffaele
Rubbi Antonio
Rubinacci Giuseppe
Russo Ferdinando
Russo Franco
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanguineti Mauro
Sanna Anna
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Scarlato Guglielmo
Scotti Virginio
Senaldi Carlo
Seppia Mauro
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Signorile Claudio
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soddu Pietro
Sospiri Nino
Spini Valdo
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tarabini Eugenio
Tassi Carlo
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria
Tesini Giancarlo
Testa Antonio

Tiezzi Enzo
Tognoli Carlo
Toma Mario
Torchio Giuseppe
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Valensise Raffaele
Vazzoler Sergio
Vecchiarelli Bruno
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Willeit Ferdinand

Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Si sono astenuti:

Mellini Mauro
Sannella Benedetto

Sono in missione:

Angelini Piero
Babbini Paolo
Barzanti Nedo
de Luca Stefano
Facchiano Ferdinando
Foti Luigi
Francese Angela
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Michelini Alberto
Novelli Diego
Ravasio Renato
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rocelli Gian Franco
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Serra Giuseppe
Tremaglia Mirko

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5119, deliberazione ex articolo 96-bis

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	306
Votanti	299
Astenuti	7
Maggioranza	150
Voti favorevoli	114
Voti contrari	185

(La Camera respinge).

Hanno votato sì:

Abbatangelo Massimo
Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco

Baghino Francesco Giulio
Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Bianchi Fortunato
Bianco Gerardo
Bonsignore Vito
Botta Giuseppe
Brunetto Arnaldo
Bruni Giovanni
Bubbico Mauro
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Carrara Andreino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Guglielmo
Castagnetti Pierluigi
Cimmino Tancredi
Ciocia Graziano
Colucci Gaetano
Crescenzi Ugo

D'Acquisto Mario
D'Alia Salvatore
De Carolis Stelio
Del Donno Olindo
Del Mese Paolo
Diglio Pasquale

Ermelli Cupelli Enrico

Farace Luigi
Ferrari Bruno
Fini Gianfranco
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gaspari Remo
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Grillo Luigi

Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Latteri Ferdinando
Lia Antonio
Lobianco Arcangelo

Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lucchesi Giuseppe

Maceratini Giulio
Malvestio Piergiovanni
Mancini Vincenzo
Manfredi Manfredo
Manna Angelo
Martuscelli Paolo
Mensorio Carmine
Merloni Francesco
Merolli Carlo

Napoli Vito
Nicotra Benedetto Vincenzo
Nucci Mauro Anna Maria

Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Parigi Gastone
Parlato Antonio
Patria Renzo
Pellegatta Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Piredda Matteo
Poggiolini Danilo
Poli Bortone Adriana

Rabino Giovanni Battista
Rallo Girolamo
Ricci Franco
Rojch Angelino
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Sanese Nicolamaria
Santonastaso Giuseppe
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savio Gastone
Scarlato Guglielmo
Senaldi Carlo
Serrentino Pietro
Servello Francesco
Silvestri Giuliano
Sinesio Giuseppe
Stegagnini Bruno

Tealdi Giovanna Maria

Vairo Gaetano
Valensise Raffaele
Viti Vincenzo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Andreis Sergio
Angelini Giordano
Aniasi Aldo
Anselmi Tina

Balbo Laura
Bargone Antonio
Bassi Montanari Franca
Becchi Ada
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Bernocco Garzanti Luigina
Bertone Giuseppina
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Biasci Mario
Binelli Gian Carlo
Biondi Alfredo
Bonfatti Paini Marisa
Bordon Willer
Borruso Andrea
Bortolami Benito Mario
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Bruzzani Riccardo
Bulleri Luigi

Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato

Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carrus Nino
Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Caveri Luciano
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerofolini Fulvio
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciocci Carlo Alberto
Civita Salvatore
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Amato Carlo
d'Amato Luigi
D'Ambrosio Michele
Darida Clelio
De Carli Francesco
De Julio Sergio
Diaz Annalisa
Donati Anna

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrara Giovanni
Ferrari Marte
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Filippini Rosa
Fincato Laura
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Forleo Francesco
Fracchia Bruno
Franchi Franco

Gangi Giorgio
Gelli Bianca
Geremicca Andrea
Gitti Tarcisio
Grassi Ennio
Grilli Renato
Guerzoni Luciano
Guidetti Serra Bianca

Labriola Silvano
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lodi Faustini Fustini Adriana
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macciotta Giorgio
Mammone Natia
Mangiapane Giuseppe
Mannino Antonino
Martino Guido
Masina Ettore
Massari Renato
Mattioli Gianni Francesco
Matulli Giuseppe
Mazza Dino
Mazzuconi Daniela
Meleleo Salvatore
Mellini Mauro
Menzietti Pietro Paolo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Mombelli Luigi
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Montessoro Antonio
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Nappi Gianfranco
Nardone Carmine
Natta Alessandro
Nerli Francesco
Nicolini Renato
Noci Maurizio

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta

Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Pellegatti Ivana
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto

Quarta Nicola

Rais Francesco
Rebecchi Aldo
Recchia Vincenzo
Ridi Silvano
Riggio Vito
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Antonio
Russo Franco

Samà Francesco
Sanfilippo Salvatore
Sangiorgio Maria Luisa
Sannella Benedetto
Savino Nicola
Serafini Anna Maria
Serafini Massimo
Serra Gianna
Sinatra Alberto
Soave Sergio
Soddu Pietro
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tagliabue Gianfranco
Tassone Mario
Tessari Alessandro
Tiezzi Enzo
Torchio Giuseppe
Trabacchini Quarto

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vecchiarelli Bruno
Visco Vincenzo

Willeit Ferdinand

Zaniboni Antonino
Zoppi Pietro

Si sono astenuti:

Bertoli Danilo
Carelli Rodolfo
Ferrari Wilmo
Gregorelli Aldo
Grosso Maria Teresa
Sapienza Orazio
Zavettieri Saverio

Sono in missione:

Angelini Piero
Babbini Paolo
Barzanti Nedo
de Luca Stefano
Facchiano Ferdinando
Foti Luigi
Francese Angela
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Martinat Ugo
Matteoli Altero
Michelini Alberto
Novelli Diego
Ravasio Renato
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rocelli Gian Franco
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Serra Giuseppe
Tremaglia Mirko

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE MICHELE ZOLLA

OGGETTO: Disegno di legge n. 5084, deliberazione ex articolo 96-bis

VOTAZIONE PALESE NOMINALE

RISULTATO DELLA VOTAZIONE

Presenti	306
Votanti	297
Astenuti	9
Maggioranza	149
Voti favorevoli	280
Voti contrari	17

(La Camera approva).

Hanno votato sì:

Agrusti Michelangelo
Aiardi Alberto
Alberini Guido
Alessi Alberto
Amalfitano Domenico
Andreoli Giuseppe
Angelini Giordano
Angeloni Luana
Aniasi Aldo
Antonucci Bruno
Armellin Lino
Arnaboldi Patrizia
Artese Vitale
Astone Giuseppe
Astori Gianfranco
Augello Giacomo Sebastiano
Azzolini Luciano

Balbo Laura
Balestracci Nello
Battaglia Pietro
Beebe Tarantelli Carole Jane
Bellocchio Antonio
Benedikter Johann
Bernocco Garzanti Luigina
Bertoli Danilo
Bertone Giuseppina
Bevilacqua Cristina
Biafora Pasqualino
Bianchi Beretta Romana
Bianco Gerardo
Biasci Mario
Binetti Vincenzo
Bodrato Guido
Bonferroni Franco
Bonsignore Vito
Borruso Andrea
Boselli Milvia
Breda Roberta
Brescia Giuseppe
Brocca Beniamino
Brunetto Arnaldo
Bruni Francesco
Bruni Giovanni
Bruzzani Riccardo
Bubbico Mauro
Bulleri Luigi
Buonocore Vincenzo

Caccia Paolo Pietro
Cafarelli Francesco
Calvanese Flora
Cannelonga Severino Lucano
Capacci Renato
Cappiello Agata Alma
Caprili Milziade
Cardetti Giorgio
Carelli Rodolfo
Carrara Andreino
Carrus Nino
Casati Francesco
Casini Carlo
Casini Pier Ferdinando
Castagnetti Pierluigi

Castagnola Luigi
Castrucci Siro
Cavagna Mario
Cavicchioli Andrea
Cavigliasso Paola
Cellini Giuliano
Cerutti Giuseppe
Chella Mario
Chiriano Rosario
Ciaffi Adriano
Ciancio Antonio
Ciccardini Bartolo
Ciliberti Franco
Cimmino Tancredi
Ciocci Carlo Alberto
Ciocci Lorenzo
Ciocia Graziano
Civita Salvatore
Coloni Sergio
Colzi Ottaviano
Cordati Rosaia Luigia
Corsi Umberto
Costa Alessandro
Crescenzi Ugo
Crippa Giuseppe
Cursi Cesare

D'Acquisto Mario
D'Aimmo Florindo
Dal Castello Mario
D'Alia Salvatore
D'Amato Carlo
D'Angelo Guido
Darida Clelio
De Carolis Stelio
De Julio Sergio
Del Bue Mauro
Del Mese Paolo
Diaz Annalisa
Diglio Pasquale
Di Prisco Elisabetta
Drago Antonino
Duce Alessandro

Ermelli Cupelli Enrico

Fachin Schiavi Silvana
Fagni Edda
Farace Luigi
Faraguti Luciano
Felissari Lino Osvaldo
Ferrari Bruno
Ferrari Marte
Ferrari Wilmo
Ferrarini Giulio
Fiandrotti Filippo
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria
Fornasari Giuseppe
Foschi Franco
Fracanzani Carlo
Fumagalli Carulli Battistina

Galli Giancarlo
Gangi Giorgio
Gargani Giuseppe
Gei Giovanni
Gelpi Luciano
Gitti Tarcisio
Gregorelli Aldo
Grilli Renato
Guerzoni Luciano

Labriola Silvano
Lamorte Pasquale
La Penna Girolamo
Lauricella Angelo
Lavorato Giuseppe
Leccisi Pino
Leone Giuseppe
Levi Baldini Natalia
Lia Antonio
Lodi Faustini Fustini Adriana
Loiero Agazio
Lombardo Antonino
Lorenzetti Pasquale Maria Rita
Lucchesi Giuseppe
Lucenti Giuseppe
Lusetti Renzo

Macciotta Giorgio
Malvestio Piergiovanni
Mammone Natia
Mancini Vincenzo
Mannino Antonino
Mannino Calogero
Martino Guido
Martuscelli Paolo
Masina Ettore
Masini Nadia
Massari Renato
Mastella Mario Clemente
Mattarella Sergio
Matulli Giuseppe
Mazza Dino

Meleleo Salvatore
Merolli Carlo
Micheli Filippo
Migliasso Teresa
Milani Gian Stefano
Monaci Alberto
Monello Paolo
Montanari Fornari Nanda
Montecchi Elena
Motetta Giovanni
Mundo Antonio

Napoli Vito
Nappi Gianfranco
Nicotra Benedetto Vincenzo
Noci Maurizio
Nucci Mauro Anna Maria

Orciari Giuseppe
Orlandi Nicoletta
Orsini Bruno
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore
Pallanti Novello
Palmieri Ermenegildo
Pascolat Renzo
Patria Renzo
Pellegatti Ivana
Pellicani Giovanni
Pellizzari Gianmario
Perani Mario
Perrone Antonino
Petrocelli Edilio
Picchetti Santino
Piccirillo Giovanni
Piccoli Flaminio
Pietrini Vincenzo
Pinto Roberta
Piredda Matteo
Pisanu Giuseppe
Pisicchio Giuseppe
Poggiolini Danilo
Polidori Enzo
Polverari Pierluigi
Potì Damiano
Prandini Onelio
Principe Sandro
Provantini Alberto
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni Battista
Radi Luciano
Rebecchi Aldo
Rebulla Luciano
Ricci Franco
Ridi Silvano
Riggio Vito
Rivera Giovanni
Rizzo Aldo
Rojch Angelino
Romani Daniela
Ronzani Gianni Wilmer
Rossi Alberto
Rossi di Montelera Luigi
Rubbi Antonio
Russo Ferdinando
Russo Raffaele

Salerno Gabriele
Samà Francesco
Sanese Nicolamaria
Sanfilippo Salvatore
Sangalli Carlo
Sangiorgio Maria Luisa
Sanna Anna
Sannella Benedetto
Santonastaso Giuseppe
Santuz Giorgio
Sanza Angelo Maria
Sapienza Orazio
Saretta Giuseppe
Sarti Adolfo
Savino Nicola
Savio Gastone
Sbardella Vittorio
Senaldi Carlo
Serafini Massimo
Serra Gianna
Silvestri Giuliano
Sinatra Alberto
Sinesio Giuseppe
Soave Sergio
Soddu Pietro
Stegagnini Bruno
Strada Renato
Strumendo Lucio

Taddei Maria
Tancredi Antonio
Tarabini Eugenio
Tassone Mario
Tealdi Giovanna Maria

Tiezzi Enzo
Torchio Giuseppe
Trabacchi Felice
Travaglini Giovanni

Umidi Sala Neide Maria
Urso Salvatore

Vairo Gaetano
Vecchiarelli Bruno
Viscardi Michele
Viti Vincenzo
Vito Alfredo
Volponi Alberto

Zamberletti Giuseppe
Zambon Bruno
Zampieri Amedeo
Zaniboni Antonino
Zarro Giovanni
Zavettieri Saverio
Zoppi Pietro
Zoso Giuliano
Zuech Giuseppe

Hanno votato no:

Abbatangelo Massimo
Baghino Francesco Giulio
Becchi Ada
Bianchini Giovanni
Binelli Gian Carlo
Colucci Gaetano
Del Donno Olindo
Forleo Francesco
Franchi Franco
Maceratini Giulio
Mellini Mauro
Pellegatta Giovanni
Rallo Girolamo
Serrentino Pietro
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso
Tassi Carlo
Valensise Raffaele

Si sono astenuti:

Andreis Sergio
Bassi Montanari Franca
Cecchetto Coco Alessandra
d'Amato Luigi
Donati Anna
Filippini Rosa
Guidetti Serra Bianca
Mazzuconi Daniela
Montessoro Antonio

Sono in missione:

Angelini Piero
Babbini Paolo
Barzanti Nedo
de Luca Stefano
Facchiano Ferdinando
Foti Luigi
Francese Angela
Gottardo Settimo
Grippo Ugo
Martinat Ugo
Michelini Alberto
Novelli Diego
Ravasio Renato
Ricciuti Romeo
Righi Luciano
Rocelli Gian Franco
Sacconi Maurizio
Scovacricchi Martino
Segni Mariotto
Serra Giuseppe
Tremaglia Mirko

PAGINA BIANCA

INTERROGAZIONI

E INTERPELLANZE PRESENTATE

PAGINA BIANCA

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

MASTRANTUONO, DI DONATO, IOSSA e D'AMATO CARLO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

la costruzione del nuovo Palazzo di giustizia a Marano di Napoli è stata praticamente ultimata nel febbraio scorso, mancando solo l'allacciamento SIP ed ENEL per il collaudo tecnico definitivo;

proprio al fine di verificare le ragioni della mancata consegna dell'opera, si è tenuto sul posto mercoledì 26 settembre 1990 un incontro con il presidente della Corte d'appello di Napoli;

la situazione di difficoltà della amministrazione della giustizia è acuita dalla mancanza di strutture edilizie idonee a garantire anche il funzionamento del nuovo codice di procedura penale;

la carenza di adeguate strutture giudiziarie ha costituito uno dei punti di maggiore attenzione dell'assemblea del 17 settembre 1989 degli avvocati penalisti di Napoli, in astensione dalle udienze fino al 2 ottobre 1990;

la prevedibile e prossima istituzione del giudice di pace, la riforma del processo civile ed il decentramento della procura circondariale nelle più importanti sezioni distaccate, quale indubbiamente è quella di Marano, richiedono strutture edilizie adeguate;

il nuovo Palazzo di giustizia, atteso da anni, progettato e realizzato con finalità funzionali alle specifiche esigenze del servizio di giustizia, contribuirà certamente a soddisfare le legittime attese degli utenti e degli operatori della giustizia –:

se è vero che esistono richieste di mutamento di destinazione d'uso, per altro illegittime e non giustificate da alcuna esigenza;

quali sono le ragioni che impediscono l'immediato trasferimento della Pretura di Marano di Napoli nel nuovo Palazzo di giustizia in via Lazio. (5-02453)

MONELLO, BELLOCCHIO, SERRA, SOLAROLI, UMIDI SALA, PASCOLAT, ROMANI, AULETA, POLIDORI, DI PIETRO, BRUZZANI e TRABACCHI. — *Ai Ministri del tesoro e dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

con legge n. 458 del 1988 il Parlamento, venendo incontro alle richieste dei comuni italiani, ha sancito la possibilità di accendere mutui da parte di questi ultimi al fine di fronteggiare l'onere degli espropri per pubblica utilità, lievitato a dismisura rispetto ai costi iniziali sia per le note sentenze della Corte costituzionale, sia per le sentenze della magistratura ordinaria;

tale legge intendeva chiudere numerose vertenze e tutelare sia gli interessi pubblici sia quelli privati; è stato necessario però integrare e modificare tale normativa, al fine di consentire l'erogazione delle somme da parte della Cassa depositi e prestiti;

i comuni hanno pertanto provveduto a reimpostare la documentazione necessaria e le pratiche in modo da godere dei benefici di legge;

risulta agli interroganti che i piani di ripartizione sono stati approntati dagli uffici preposti, ma sono tuttora bloccati;

nelle more, però, stanno cominciando ad arrivare presso i comuni i commissari *ad acta* per i giudizi di ottemperanza che vincolano grosse somme per pagare gli espropri, nonostante la legge n. 458 del 1988 –:

per quale motivo sono stati bloccati i mutui concessi dalla legge n. 458 del 1988 e successive modificazioni;

quando i comuni potranno beneficiare delle erogazioni stabilite per legge. (5-02454)

D'AMATO CARLO. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e della sanità.* — Per sapere – premesso che:

il verificarsi di casi di utilizzazione di sostanze dopanti rende sempre più urgente l'esigenza da parte del Governo di promuovere la nuova regolamentazione in materia di tutela sanitaria delle attività sportive ed una definizione del *doping* con conseguente qualificazione penale, accentuando altresì i controlli che possono essere affidati alle strutture o enti pubblici, ma anche a strutture private qualificate da effettuare, non solo al termine delle gare, ma anche durante i periodi di allenamento e con puntuali visite di idoneità, tenendo, altresì conto, dell'esito dell'indagine conoscitiva promossa dalla Commissione XII della Camera dei Deputati –:

se non ritengono, per quanto di competenza, di sottoporre ad indagine antidoping le discipline sportive attualmente prive di qualsiasi controllo o con controlli parziali e, comunque, insufficienti. In particolare nel settore del motociclismo professionistico dove è voce diffusa che rilevanti interessi economici legati al conseguimento dei risultati inducano molto spesso i piloti ad assunzione di sostanze dopanti che hanno l'effetto di alzare la soglia del rischio, con conseguenze sull'incolumità degli stessi, degli altri concorrenti e degli spettatori. (5-02455)

NICOTRA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se in relazione alla carenza di magistrati e alla crisi della giustizia non intenda sensibilizzare il CSM in ordine all'opportunità di riesaminare il tema delle autorizzazioni date ai magistrati di far parte di organismi di giustizia sportiva, recuperando così al pieno lavoro giurisdizionale le unità finora distratte dal medesimo. (5-02456)

FAGNI, POLIDORI, BARZANTI, CAPRILI, COSTA ALESSANDRO, BULLERI, CHELLA e TADDEI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

si discute da lungo tempo e si conviene da parte di tutte le forze politiche, sociali, ambientaliste che per ragioni di sicurezza e di abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico e acustico, si deve perseguire una politica di riequilibrio del trasporto merci e passeggeri a favore del mezzo ferroviario;

la rete ferroviaria tutta deve essere messa in condizione di funzionare in modo da rendere un servizio che incoraggi l'uso della ferrovia;

in occasione dei cambi di orario e specialmente nel passaggio dall'orario invernale a quello estivo nel marzo 1990 e adesso nel nuovo orario invernale, sulla linea tirrenica è stato soppresso, tra gli altri, l'I.C. Genova-Roma (Genova Sprint) che passava da Livorno alle 8 e partiva da Roma al ritorno alle 18,50 sostituito con un pendolino, IC 603, che fa il percorso Genova-Pisa-Firenze-Roma con partenza da Pisa alle 8 e con arrivo a Roma (quando è in orario) alle 10,25 a fronte delle 10,45 del vecchio I.C. ed escludendo dall'itinerario la maggior parte della Toscana occidentale (Livorno e Grosseto);

a richiesta delle motivazioni della soppressione dell'I.C. Genova-Sprint fu risposto che si trattava di ragioni economiche e di pubblica utilità, chiarendo che si doveva rispondere ad esigenze crescenti della popolazione ligure accorciando i tempi di percorrenza e favorire un rapporto pieno-vuoto a favore del pieno, determinando maggiori utili;

avendo gli interroganti utilizzato più volte questo treno con le difficoltà derivate dalla necessità del trasbordo e delle coincidenze, ed avendo rilevato che il rapporto pieno-vuoto è sbilanciato vistosamente verso il vuoto –:

se il Ministro, a distanza di un anno dall'entrata in funzione del pendolino e del nuovo percorso, sia a conoscenza dei dati relativi al rapporto posti-passeggeri e quindi costi-benefici;

se sono stati raggiunti in tutto o in parte gli obiettivi che il Ministero e per esso l'ente F.S. si erano posti in ordine ad una maggiore economia e una maggiore efficienza. (5-02457)

NARDONE, D'AMBROSIO, SCHETTINI, FELISSARI, MONTECCHI, CIVITA, TOMA e BARZANTI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere – premesso che:

la strategia in atto di ristrutturazione della Federconsorzi, così come hanno già denunciato le organizzazioni sindacali, si caratterizza sempre più per la sua estrema unilateralità e parzialità;

tale strategia infatti evita di affrontare i nodi strutturali che sono alla base della crisi dell'organizzazione come rapporto soffocante esistente tra Federconsorzi e consorzi agrari, la non separazione dell'attività agro-alimentare da quelle speculative finanziarie e immobiliari e si limita ad attivare provvedimenti finalizzati ad una forte riduzione dell'occupazione e di ridimensionamento delle attività dei Consorzi agrari;

secondo informazioni raccolte un'ipotesi di drastica riduzione degli occupati sarebbe stata formulata anche per il consorzio agrario interprovinciale di Avellino, Salerno e Napoli;

tale eventualità appare preoccupante non solo per le ragioni suddette ma anche per lo stato di crisi del settore agro-alimentare in Campania, che necessiterebbe di una politica orientata alla riorganizzazione al consolidamento e non certamente a semplici tagli occupazionali –:

quali valutazioni esprima nel merito del processo di ristrutturazione in atto nella Federconsorzi ed in particolare per quanto concerne il rapporto dell'organizzazione con i consorzi agrari, l'intreccio esistente tra attività agro-alimentare e attività speculative immobiliari e finanziarie;

se corrispondono al vero le ipotesi di ristrutturazione e di riduzione dell'occupazione del consorzio agrario interprovinciale di Avellino, Salerno e Napoli e quali iniziative intenda adottare, nel caso di risposta affermativa, per evitare azioni negative per i lavoratori e per il settore agro-alimentare della Campania. (5-02458)

* * *

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della sanità e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se i funzionari dell'USL di Casalpusterlengo, competente per territorio anche per l'agro di Guardamiglio non abbiano di meglio da fare che controllare coloro che, già controllati, sono stati assolti dal magistrato dalle accuse risultate infondate e inconsistenti, proprio elevate da quei funzionari di quella USL già antecedentemente al processo penale conclusosi con l'assoluzione. Costoro sono il dotor La Rosa e il perito industriale Rivoli. Anche dopo il processo, stanno settimanalmente a « controllare », il che significa per le piccole aziende artigianali che subiscono tali controlli, la perdita di un'intera giornata di lavoro;

se sia stata opportuna e legittima la costruzione di una fognatura per la ditta MASTER (concerìa di pelle) a mezzo della quale possono essere scaricate tutte le acque e liquidi reflui, senza che vengano fatti controlli, mentre il piccolo artigiano deve essere perseguitato anche dopo l'assoluzione giudiziaria nel merito;

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative o indagini di polizia giudiziaria o tributaria, anche per il controllo dei tempi persi dai funzionari che perseguitano ditte assolte e non controllano ditte pericolose per l'attività e l'inquinamento conseguente;

se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti anche per l'esame delle responsabilità contabili conseguenti. (4-21979)

TASSI. — *Ai Ministri delle finanze e della funzione pubblica.* — Per sapere:

se siano a conoscenza del caso dell'avvocato Giorgio Bigarelli (C.F.: BRG GRG 53M31 B819J), residente in Carpi (MO) che si trova creditore nei confronti dell'amministrazione finanziaria dello Stato per maggiori imposte IRPEF versate come di seguito:

1981: lire 3.821.000;

1985: lire 17.402.000;

1986: lire 21.885.000;

1987: lire 16.879.000;

1988: lire 31.106.000,

e così complessivamente lire 91.093.000 (novantunomilioninovantatremilalire) oltre agli interessi di legge;

il sunnominato contribuente ha inoltrato domanda per tutti i crediti sopra citati e, benché le pratiche in questione debbano essere liquidate manualmente dagli uffici, a tutt'oggi non ha ancora ottenuto nemmeno il pagamento del credito relativo all'anno 1981, che pura è stato confermato da una sentenza della commissione tributaria di Modena passata in giudicato;

se i Ministri interrogati siano a conoscenza del fatto che l'intendenza di finanza di Modena adduce a giustificazione del proprio ritardo nella liquidazione dei rimborsi l'accumularsi di lavoro arretrato, salvo destinare un solo adetto al disbrigo delle pratiche in questione;

se i Ministri interrogati siano a conoscenza del fatto che l'intendenza di finanza di Modena evade le pratiche di rimborso in base all'ordine cronologico di arrivo, senza curarsi del valore di ciascuna pratica né dell'anno di riferimento del credito, dato che l'ordine cronologico è quello di arrivo delle diverse pratiche dai vari uffici distrettuali, per cui una pratica relativa all'anno 1989 può essere posposta a una del 1988;

se i Ministri interrogati concordino con un simile modo di agire, cui conse-

gue il mancato utilizzo dei fondi a disposizione, con estremo disagio per i contribuenti e maggiori oneri per l'amministrazione, che deve corrispondere interessi ingenti;

se piuttosto non sarebbe opportuno disporre che le pratiche di più rilevante ammontare vengano definite prioritariamente, onde evitare il carico di interessi per l'amministrazione finanziaria, consentire l'utilizzazione integrale dei fondi stanziati per far fronte ai rimborsi e soddisfare le aspettative di contribuenti, ai quali l'indisponibilità delle somme a credito di ingente importo può effettivamente creare serie difficoltà;

se, nel caso specifico, l'arretrato accumulatosi dipenda da fattori soggettivi o dalla incapacità dei funzionari dirigenti e dalla inettitudine degli impiegati, posto che nella vicina provincia di Reggio Emilia risulta ben più efficiente il funzionamento di tutti gli uffici finanziari. (4-21980)

TASSI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

se non ritiene che il dottor Angelo Milana, Presidente della commissione tributaria di primo grado di Piacenza, sia decaduto dall'incarico di giudice tributario, ai sensi dell'articolo 6, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, per aver perso il requisito della buona condotta, prescritto dall'articolo 4, lettera *c*), a seguito della condanna per diffamazione a mezzo stampa inflitta dalla Corte d'appello di Firenze il 21 marzo 1990, il rinvio a giudizio per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale, oltraggio ad un corpo amministrativo ed omissione di atti d'ufficio per cui è pendente procedimento avanti la prima sezione del Tribunale penale di Firenze, nonché a seguito della sanzione disciplinare inflittagli dal Consiglio superiore della magistratura per violazione di diritti costituzionali, sanzione riguardante fatti diversi e ripetuti negli anni e a cui si è pervenuti dopo una indagine accurata e laboriosa del Ministro di grazia e giustizia, nonché dello stesso Consiglio superiore della magistratura;

se risulti al Governo che durante tale indagine sia emerso, fra l'altro, che i colleghi stessi del dottor Milana lo giudicano affetto da turbe di paranoia;

se non ritiene di adottare gli opportuni provvedimenti al riguardo. (4-21981)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della sanità, del turismo e dello spettacolo e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali controlli faccia il Governo e, in particolare i Ministri interrogati per la loro specifica competenza in materia, in merito agli abusi che società sportive commettono in danno di tesserati alle varie federazioni sportive, specie a seguito di infortuni sul campo, che, spesso ignorati, non vengono denunciati dalle società per colpa e pigrizia dei dirigenti locali e si risolvono in gravi danni alla salute e alla carriera anche sportiva dei giovani.

È il caso di Natale Adriano, nato a Piacenza il 4 gennaio 1965, tesserato con la US Sarmatese di Sarmato (Piacenza) calciatore dilettante, il quale nel corso della partita Podio-Sarmatese ebbe un infortunio alla gamba destra, che, come del resto è costume mancando specifico obbligo, non venne annotato dall'arbitro, e venne ignorato dai dirigenti della società. L'infortunio avvenne il 22 ottobre 1989, con notevoli e gravi postumi ancora rilevanti, sì che ancor oggi il giovane è impossibilitato alla attività sportiva, nonostante abbia seguito uno specifico corso di riabilitazione in apposito e specializzato centro. I dirigenti si difendono dicendo che essi hanno « conoscenze a Roma » e quindi non rischiano nulla, ma il giovane deve essere pure risarcito, senonché anche una specifica diffida del 15 settembre 1990 è rimasta inevasa e senza risposta (oltre alla ripetuta millantante dichiarazione di cui sopra);

se siano in atto inchieste amministrative, indagini di polizia giudiziaria o tributaria, procedimenti penali o, in genere, giudiziari, in proposito e se la cosa sia nota alla procura generale presso la Corte dei conti anche per l'accertamento delle responsabilità contabili addebitabili a pubblici ufficiali implicati nei fatti. (4-21982)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se sia noto al Governo, e ai ministri interrogati per la loro specifica competenza, lo stato di pericolo e di carenza di rispetto delle norme antinfortunistiche e di sicurezza di ascensori e montacarichi, nonostante i controlli che i funzionari addetti eseguono, ancorché con lunga periodicità. Uno dei casi più gravi è quello che ha portato alla morte di Romeo angelo, nato a Messina il 17 dicembre 1912, portiere da oltre dieci anni presso lo stabile sito in Sesto San Giovanni, via Modena 1, morto per essere caduto nel vano dell'ascensore che non era arrivato al piano mentre era apribile, e aperta la porta di accesso.

In quello stabile, nel 1985 c'era stata una verifica da parte degli addetti alla sicurezza, i quali avevano imposto delle prescrizioni, tra cui il dispositivo specifico che avrebbe reso impossibile il gravissimo incidente, poiché il poveretto cadde nel vuoto per lo spazio di cinque piani, sfracellandosi sul tetto dell'ascensore che era al piano terra;

chi siano i responsabili delle gravissime omissioni che hanno portato a sì luttuoso evento, e se in proposito siano in atto inchieste amministrative o indagini di polizia giudiziaria anche nei confronti dei fabbricanti e della ditta UCE di Milano-Trezzano sul Naviglio, via Goldoni, che cura la manutenzione dell'ascensore e se i fatti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità contabili da parte di pubblici ufficiali responsabili in proposito. (4-21983)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere:

cosa faccia e comunque cosa intenda fare il Governo, e segnatamente i ministri interrogati per la loro specifica competenza, in merito ai veri e propri sequestri di persona che vengono perpetrati spesso dai coniugi separati stranieri, in danno dei figli e dei genitori italiani. Infatti spesso negli stati stranieri entrambi i coniugi hanno l'autorizzazione all'espatrio dei figli sui passaporti di entrambi i genitori e, comunque, specie la Svizzera garantisce tale autorizzazione ai suoi cittadini. Così possono poi essere consumati numerosi abusi anche in violazione di specifici provvedimenti anche giudiziari italiani. L'ultimo caso in materia è quello della piccola Soraya Ongeri di Morfasso (Piacenza) affidata, dopo la separazione, alle cure e alla custodia dei genitori del padre e al medesimo con l'autorizzazione alla madre a tenerla presso di sé, in Salsomaggiore, ove aveva fissato la sua residenza, nei giorni di lunedì e martedì, salvo gli impegni scolastici. La piccola è stata sottratta dalla madre e portata in Svizzera, anche in aperta violazione dello specifico provvedimento giudiziario. Avvertita la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Piacenza del ritorno della madre per prendere le cose sue dall'appartamento di Salsomaggiore, di fatto non è stato fatto nulla se non una semplice comunicazione di recarsi in procura, ove la predetta telefonò per dire che non si sarebbe presentata; e così è sfumata la possibilità di poterla diffidare anche ritualmente;

se siano in atto inchieste amministrative in proposito o indagini di polizia giudiziaria, e se in merito siano in istruzione procedimenti penali, e, comunque se i fatti siano noti alla procura generale

presso la Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità « contabili » da parte di pubblici ufficiali.

(4-21984)

MITOLO, SERVELLO, PAZZAGLIA, RAUTI e MENNITTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per conoscere – premesso che il quotidiano *Il Giornale* nel numero di lunedì 15 ottobre 1990, a pagina 2, ha pubblicato un articolo firmato F. Gui dal titolo: « La SVP disse: " Il Brennero non si tocca. Rivelata una dichiarazione del luglio 1946 " », articolo contenente la notizia dell'esistenza di una dichiarazione scritta rilasciata dal presidente della SVP, Erich Amon e dal segretario generale Josef Raffeiner, al prefetto di Bolzano Silvio Innocenti il 24 luglio 1946, dichiarazione con la quale i medesimi assicuravano che il partito da essi rappresentato rinunciava a sostenere davanti agli alleati il punto 3 del programma, concernente la rivendicazione del diritto di autodeterminazione, rinuncia che doveva costituire la premessa delle trattative con il governo austriaco che si conclusero il 5 settembre 1946 con la firma dell'accordo De Gasperi-Gruber – se non ritengano opportuno rendere di dominio pubblico il documento nel suo testo integrale, posta la sua importanza storica, politica e giuridica, anche in considerazione del fatto che qualificati e autorevoli esponenti della SVP, come rivela il quotidiano *Alto Adige* del 15 ottobre 1990, prendendo a pretesto la riunificazione della Germania, annunciano che si propongono di rivendicare il preteso diritto di autodecisione (il quale, si badi bene, contrariamente alle assicurazioni contenute nel documento rivelato da *Il Giornale,* fa ancora parte dello statuto della SVP) per ottenere la riannessione dell'Alto Adige all'Austria, nonostante la mancanza di fondamento storico-giuridico di tale pretesa, non fosse altro perché la popolazione dell'Alto Adige non è composta soltanto di elementi di lingua tedesca, ma, per almeno un terzo, di elementi di lingua italiana, oltre che di lingua ladina, affatto disposti a far decidere la loro sorte nazionale dalla maggioranza di lingua tedesca, come vorrebbe un grottesco progetto proposto da un noto estremista della SVP di cui ha dato notizia la stampa di Vienna nei giorni scorsi (e la stampa di Bolzano che l'ha ripresa), progetto il quale prevede i seguenti punti:

1) il congresso della SVP proclama il diritto dell'autodeterminazione;

2) il consiglio provinciale dichiara la propria sovranità, la prevalenza delle leggi provinciali su quelle statali, e sceglie lo scellino come valuta preferita;

3) l'Austria viene chiamata come madrepatria a difendere la richiesta del Sudtirolo davanti all'ONU e a sollecitare l'Italia a consentire il ritorno del Sudtirolo all'Austria stessa. Contemporaneamente si offre la possibilità di dare agli italiani del Sudtirolo la doppia cittadinanza e una serie di norme di tutela, sotto il controllo del Consiglio d'Europa. Pahl parla anche della possibilità di un periodo di « interregno », in cui Austria e Italia avrebbero contemporaneamente la sovranità sul Sudtirolo;

4) con uno scambio di lettere Austria e Italia concordano la smilitarizzazione del territorio del Sudtirolo;

5) il consiglio provinciale del Sudtirolo e la Dieta tirolese si fondono in un solo organismo e indicono nuove elezioni.

Il progetto, anche se non va preso sul serio per ovvii motivi, è tuttavia meritevole di attenzione, perché rivela come all'interno della SVP esistano elementi che nutrono i propositi del personaggio in questione. (4-21985)

STAITI di CUDDIA delle CHIUSE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

quale sia il pensiero del Ministro in ordine al fatto che il Presidente iracheno Saddam Hussein, attualmente oggetto di

una certa attenzione da parte di alcuni organi di informazione, risulta essere membro dell'Internazionale socialista;

se l'onorevole Ministro degli esteri, autorevole esponente di un partito che fa parte dell'Internazionale socialista stessa, non ritiene di farsi promotore di una sorta di embargo politico nei confronti di Saddam Hussein, nell'ambito di tale alto consesso. (4-21986)

d'AMATO LUIGI. — *Ai Ministri del tesoro e per gli affari regionali ed i problemi istituzionali.* — Per conoscere – premesso che:

il signor Raffaele Cipolla, residente in Cosenza, ha il diritto di riscuotere gli interessi legali e la svalutazione monetaria maturati su emolumenti liquidati in ritardo, a seguito dell'inquadramento nei ruoli della regione Calabria, ai sensi della legge regionale 9/75;

gli uffici della citata regione hanno riconosciuto il credito del signor Cipolla ed hanno emanato gli ordinativi di pagamento numeri 503 e 504 del 1° marzo 1990 e 657 del 9 marzo 1990 per l'importo complessivo di 21 miliardi di lire, da commutare in assegni bancari da consegnare agli impiegati e pensionati indicati in un apposito elenco, tra i quali il signor Cipolla;

l'agenzia della Cassa di risparmio di Calabria e Lucania, distaccata presso la sede della giunta regionale in Catanzaro, ha consegnato agli interessati una parte degli assegni fino alla somma di 13 miliardi di lire ed ha sospeso la consegna dei rimanenti assegni per l'importo di 8 miliardi, tra i quali quelli del signor Cipolla e di tanti altri pensionati;

di fronte alle proteste degli interessati gli uffici hanno laconicamente chiarito che la sospensione del pagamento deriva da un « ordine del commissario di governo »;

ormai sono trascorsi più di sette mesi dal momento in cui sono stati emessi gli ordinativi di pagamento e quindi il mancato accredito delle somme ha assunto le odiose forme di un sequestro di beni non consentito dal codice civile –:

se i signori ministri hanno in animo di rimuovere la situazione illegale, che sconfina nell'abuso;

entro quanto tempo il signor Cippola e gli altri incolpevoli pensionati potranno riscuotere le loro spettanze, dopo avere dovuto ingoiare l'amaro fiele della prepotenza della mano pubblica. (4-21987)

CRESCO e PAVONI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

alcuni dipendenti dell'ente Ferrovie dello Stato, del dipartimento ferroviario di Verona, che hanno fatto domanda di usufruire del prepensionamento in base alla legge n. 141/90, si sono vista respinta la richiesta per non aver raggiunto il minimo di servizio utile a pensione di 19 anni, 6 mesi e 1 giorno, come previsto dalla citata legge;

l'ufficio organizzazione ferrovie dello Stato di Verona ha ritenuto di non computare, agli stessi dipendenti, i periodi relativi a contributi INPS inerenti il riscatto del corso di laurea;

detti dipendenti hanno inoltrato alla sede INPS di Verona domanda di riscatto del corso legale di laurea in base all'articolo 50 della legge n. 153/69, sostituito dall'articolo 2-*novies* della legge n. 114/74, ottenendone risposta affermativa in quanto già in possesso di posizione assicurativa AGO presso l'INPS e di aver, poi, estinto l'onere fissato dall'INPS medesimo per il riscatto;

detti dipendenti hanno inoltrato all'ente Ferrovie dello Stato domanda di ricongiunzione, in base all'*ex* articolo 2 della legge n. 29/79, dei contributi esistenti presso la sede INPS di Verona al servizio che attualmente prestano presso l'ente Ferrovie dello Stato:

in date diverse, in favore degli stessi dipendenti, è stata approvata la ricongiunzione dei periodi pregressi al lavoro nelle ferrovie dello Stato con delibera del capo ufficio organizzazione ferrovie dello Stato del compartimento di Verona, con conseguente incameramento da parte dell'ente Ferrovie dello Stato stesso di quanto versato a suo tempo all'INPS dagli interessati;

in seguito alla deliberazione della Corte dei conti n. 2132 del 1° giugno 1989, riguardante alcuni dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, il dipartimento organizzazione ferrovie dello Stato, con circolare n. O.RI/P.02/CI – COORD.22 del 3 aprile 1990, ha escluso che, nel computo degli anni di servizio utili a pensione necessari per usufruire dei benefici previsti dalla legge n. 141/90, potesse essere inserito il periodo corrispondente al riscatto della laurea, negando così a tali dipendenti la possibilità di usufruire della legge medesima;

l'ente Ferrovie dello Stato continua ancora ad incamerare, da alcuni dei dipendenti sopracitati, oneri agli stessi addebitati in base alla ricongiunzione *ex* articolo 2 della legge n. 29/79;

da parte dell'ente Ferrovie dello Stato, nei confronti di alcuni dipendenti già in pensione a domanda, sono stati computati, ai fini dell'anzianità pensionabile, anche gli anni corrispondenti al riscatto della laurea, senza i quali non avrebbero maturato diritto alla pensione stessa, ed ai medesimi non è stato notificato alcun provvedimento di sospensione delle pensioni;

l'ente Ferrovie dello Stato, inoltre, nei confronti di alcuni dipendenti ha operato una ricongiunzione parziale, relativa ai soli contributi obbligatori INPS, escludendo i periodi relativi al riscatto della laurea, anche se regolarmente indicati nel mod. TRC dell'INPS;

gli interroganti ritengono doveroso che agli aventi diritto venga concessa la possibilità di ricongiungere, al servizio che attualmente prestano, il periodo corrispondente agli studi universitari, come previsto dall'*ex* articolo 2 della legge n. 29/79;

l'INPS di Verona ha a suo tempo interpellato la direzione generale di Roma in merito alle domande di riscatto della laurea accettate dall'istituto, ottenendo una risposta affermativa sulla conformità del proprio operato alle leggi attualmente in vigore;

non è, comunque, possibile ammettere la retroattività della citata decisione della Corte dei conti a domande di riscatto regolarmente accettate sia dall'INPS che dall'ente Ferrovie dello Stato in anni precedenti, con incameramento di contributi, per un elementare diritto alla certezza ed alla sicurezza della propria posizione cui ogni individuo ha diritto –:

quali direttive uniformi s'intendano impartire agli uffici periferici affinché non s'incorra in assurde, anacronistiche e contrastanti decisioni, che da un lato non danno certezza della normativa applicata e dall'altro assoggettano i lavoratori a differenti trattamenti;

se il Governo non ritenga necessaria una sanatoria nei confronti di coloro che attualmente sono in pensione, alla luce della citata interpretazione della sentenza della Corte dei conti;

se il Governo non ravvisi l'urgenza di un chiarimento, considerando che dopo il 1° novembre 1990 scadono i termini per il prepensionamento in questione.
(4-21988)

CARDETTI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere – premesso che:

la Olivetti ha annunciato, attraverso gli organi di informazione, che anche per il 1991 verranno operati ulteriori tagli occupazionali (si parla di un esubero di manodopera di oltre 3.000 unità);

nel corso della recente riunione del Consiglio di Amministrazione della Società, l'ingegner Carlo De Benedetti ha confermato che tale scelta si rende necessaria per il superamento delle attuali difficoltà aziendali;

lascia perplessi, nel « caso Olivetti », il modo con il quale l'impresa manifesta i suoi intendimenti, al di fuori cioè di corrette relazioni sindacali, mentre le scelte strategiche dell'impresa andrebbero rese esplicite, anche per le cospicue risorse pubbliche di chi ha beneficiato la Olivetti per la sua riconversione, per gli investimenti in ricerca e per la formazione professionale;

non è chiaro se la Olivetti è destinata nella prospettiva a diventare una azienda che possiede « prodotti e soluzioni » competitive sul mercato, oppure, a causa delle scelte operate in questi anni, ed è una preoccupazione ormai diffusa anche tra i suoi dipendenti, la linea dei continui tagli occupazionali è coerente con la scelta di abbandonare l'evoluzione dei suoi prodotti per commercializzare quelli di altri produttori;

se così fosse, un ridimensionamento produttivo del gruppo Olivetti non potrebbe che avere ricadute traumatiche su tutto il tessuto produttivo ed economico dell'area canavesana, caratterizzata da un indotto di micro-aziende che in questi anni ha recuperato solo in parte il rilevante calo occupazionale operato dalla azienda motrice;

l'elettronica, la componentistica, le biotecnologie, le telecomunicazioni, l'informatica (di cui la Olivetti è l'azienda *leader* a livello nazionale) sono settori per i quali occorrono una strategia industriale nazionale, che sia in grado di confrontarsi con una politica comunitaria di riequilibrio industriale, nonché politiche nazionali e comunitarie di sostegno alla cooperazione tra le imprese nella ricerca nell'utilizzazione delle nuove tecnologie, nella creazione dei mercati –:

quali iniziative i Ministeri competenti intendano assumere per chiarire la situazione, favorire progetti nel senso dello sviluppo ed evitare soluzioni tradizionali quali il ricorso alla Cassa integrazione ed il taglio dell'occupazione. (4-21989)

TASSI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

se il dottor Angelo Milana, magistrato, quando ha assunto a suo tempo le funzioni di procuratore della Repubblica di Piacenza, abbia rinnovato al Consiglio superiore della magistratura l'istanza di autorizzazione per la prosecuzione dello svolgimento dell'incarico di presidente della commissione tributaria di primo grado di Piacenza, affinché detto Consiglio potesse valutare la compatibilità dell'incarico con le nuove funzioni. Infatti il Consiglio superiore, anche recentemente, nella seduta del 15 febbraio 1990, ha deliberato che il mutamento di funzioni comporta la necessità di rinnovare la richiesta di autorizzazione ai fini di valutare la compatibilità dell'incarico con le nuove funzioni;

se il Governo non ritenga che l'eventuale mancanza di tale rinnovo di istanza non comporti decadenza dalla precedente autorizzazione, rilasciata quando il dottor Milana esercitava altre funzioni;

quale sia la posizione del dottor Angelo Milana relativamente ad altri incarichi, quali consulenze ad enti pubblici, e se il medesimo sia in possesso di regolari autorizzazioni, rinnovate a seguito del mutamento delle funzioni. (4-21990)

TESTA ANTONIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

a seguito delle elezioni del 6 maggio nel cumune di Piombino Dese (Padova) è stata eletta una giunta formata da democristiani e socialisti;

la giunta eletta aveva la maggioranza in consiglio comunale nonostante

nove consiglieri DC si siano dimessi nel tentativo maldestro di impedire la formazione della giunta;

i dimissionari si richiamano alla corrente del Ministro Gava (dorotei), per cui, ad avviso dell'interrogante, ritengono di poter contare sulla particolare attenzione del Ministro *pro tempore* dell'interno;

dopo il pretestuoso annullamento delle elezioni da parte del Coreco, il Tar del Veneto deciderà l'intera questione nel mese di dicembre c.a., con udienza già fissata, e dunque attendere la decisione del tribunale amministrativo appare essenziale per rispettare i principi di legalità democratica e di giustizia nella tutela dei diritti del cittadino;

si ha invece notizia che il Ministro *pro tempore* dell'interno Antonio Gava ha iniziato la procedura per lo scioglimento del consiglio comunale, il che non può non apparire come un atto a favore di amici di partito contro i valori di legalità e contro il rispetto della funzione giudiziaria, essendo evidente che una sentenza del Tar dopo lo scioglimento del consiglio comunale sarebbe totalmente inutile ed irrilevante –:

se sia vero che il ministro interrogato abbia iniziato la procedura di scioglimento del consiglio comunale di Piombino Dese (Padova);

se si renda conto, in caso affermativo, che ciò non può non apparire come un atto di partigianeria politica con chiaro abuso di poteri istituzionali e disprezzo della funzione giurisdizionale del Tar del Veneto che deve decidere in dicembre il caso in questione. (4-21991)

STRADA, NOCI e REBECCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere – premesso che:

contro i responsabili della sezione dell'ufficio del lavoro di Crema (CR) emergono accuse numerose e gravi, tali da prefigurare, se comprovate, un comportamento persistentemente irregolare e tali da far supporre che si sia in presenza di una gestione clientelare dell'ufficio, se non in presenza di illeciti compiuti per interesse privato;

in particolare si parla di casi di lavoratrici diversamente trattate nella riscossione dell'indennità di disoccupazione; di immotivata e irregolare selezione nell'avviamento al lavoro degli iscritti alla lista di disoccupazione; di mancato rispetto dei termini di comunicazione della cessazione dei rapporti di lavoro; di elusione delle norme concernenti i limiti di età dei giovani da assumere in attività particolari e insalubri, e così via elencando;

tale situazione suscita grave disagio nel resto del personale dell'ufficio e soprattutto si va diffondendo malumore e protesta tra i lavoratori, che percepiscono di essere in presenza di una conduzione dell'ufficio improntata al favoritismo;

d'altronde, è certo che in generale, soprattutto in questi uffici, comportamenti limpidi e rigore nell'osservazione delle norme sono condizione essenziale al fine di regolare il mercato del lavoro in modo corretto ed equo, nell'interesse sia dei prestatori d'opera che degli imprenditori –:

se è a conoscenza dei problemi presenti nell'ufficio del lavoro, sezione di Crema (CR), quali in premessa indicati;

se e quando intende avviare un'ispezione per accertare lo stato delle cose;

se, nel frattempo, non intenda sospendere temporaneamente dalle funzioni i responsabili dell'ufficio. (4-21992)

MACERATINI, POLI BORTONE e RALLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che esistono docenti di ruolo, utilizzati nel sostegno ai portatori di *handicaps*, perché in possesso anche del titolo di specializzazione, e docenti di ruolo con cattedra di sostegno perché immessi in ruolo sul

sostegno anche se in possesso di laurea ed abilitazione in altre materie d'insegnamento, con titolo di specializzazione polivalente (psico-vista-udito) –:

se nella formazione degli organici « di diritto » per le operazioni di trasferimento sia possibile formare cattedre orario per portatori di *handicaps* di diversa tipologia (psico+vista, psico+udito, udito-+vista, psico+udito+vista), essendo i docenti interessati tutti in possesso di titolo polivalente;

se nella formazione degli organici « di fatto » sia possibile formare cattedre orario per portatori di *handicaps* di diversa tipologia (come sopra) per la restituzione di sede di precedente titolarità ai docenti trasferiti d'ufficio, con titolo polivalente;

se sia corretto affidare a docenti di ruolo utilizzati a domanda su sostegno, senza titolo ed a docenti con nomina annuale del provveditore agli studi, senza titolo, cattedre orario o spezzoni su portatori di *handicaps* di diversa tipologia (come sopra);

se sia corretto affidare prioritariamente cattedre o cattedre orario di unica tipologia a docenti, di ruolo e non, in possesso di titolo polivalente e lasciare ai restanti docenti di ruolo e non, senza titolo, la responsabilità di effettuare il sostegno a portatori di *handicaps* di diversa tipologia su cattedre orario e spezzoni con ulteriori danni per gli allievi loro affidati;

se, infine, il Ministro interrogato non ritenga necessario, per la gravità del problema, intervenire urgentemente in materia perché al sostegno ai portatori di *handicaps* sia assicurato il giusto interessamento, evitando che in futuro, come nel passato, questo delicato lavoro educativo sia affidato a docenti inesperti, al solo scopo di assicurare un posto di lavoro non lontano dalla abitazione del docente. (4-21993)

GABBUGGIANI, NERLI, SERAFINI ANNA MARIA, BRUZZANI, MINOZZI, CAPECCHI e PALLANTI. — *Al Ministro per i beni culturali e ambientali.* — Per sapere – premesso che:

con sentenza del 5 giugno 1990 e depositata il 6 agosto scorso, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha annullato il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali del 22 giugno 1989, col quale l'*ex* Ministro, alla soglia dello scadere del proprio mandato, e con del tutto inusuale ed arbitraria procedura rispetto alle norme di legge che nel merito regolano la materia, nominò il nuovo soprintendente ai beni ambientali e architettonici di Firenze;

contestualmente, il 5 giugno 1990, il TAR per la Toscana ordinò all'autorità amministrativa competente l'esecuzione di detta sentenza;

a distanza di oltre quattro mesi da tali atti del TAR per la Toscana nessun conseguente e doveroso provvedimento è stato posto in atto da parte del Ministro per restituire piena titolare legittimità alla direzione della soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di Firenze; si è diffuso intanto lo sconcerto fra gli operatori del settore e in ambienti culturali e artistici della città, memori dell'anomalo atto di nomina del citato *ex* Ministro (si veda nostra precedente interrogazione n. 3-01841 del 26 luglio 1989, pienamente confortata dalla menzionata sentenza del TAR per la Toscana) dinanzi alla carenza, al riguardo dell'attuale amministrazione, che non ha provveduto alla regolarizzazione della situazione dirigenziale della soprintendenza, i cui atti a seguito della sentenza appaiono illegittimi;

se non ritenga di dare immediata esecuzione alla succitata sentenza del TAR per la Toscana e di restituire presto la dovuta necessaria legittimità alla direzione della soprintendenza ai beni ambientali e architettonici della città di Fi-

renze, una delle più prestigiose del Paese e punto importante di riferimento per il governo artistico della città e dell'area fiorentina. (4-21994)

SANGIORGIO, SOAVE, MONTANARI FORNARI, MASINI e GABBUGGIANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere – premesso che:

l'Istituto nazionale per il movimento di liberazione in Italia (INSMLI) è formato da una rete di 52 istituti tra loro federati, presenti in altrettanti centri del paese;

dal 1967, anno del riconoscimento giuridico, gli stessi istituti furono ammessi a fruire dei comandi;

tali comandi ricadono nell'ambito considerato dall'articolo 18 della legge n. 270 del 1982, e sono disciplinati dall'articolo 7 della legge n. 3 del 16 gennaio 1967, recante il riconoscimento giuridico dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione. In base a tale legge nessun limite di tempo è fissato per la loro durata;

alla data odierna non sono stati rinnovati i comandi per i docenti titolari nella scuola media inferiore, con grave pregiudizio per il funzionamento di numerose sedi –:

quali sono le ragioni per cui tali comandi non sono stati rinnovati;

se non intenda il Ministro provvedere urgentemente alla risoluzione del problema. (4-21995)

RALLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere – premesso che:

il signor Biondi Santo, nato a Centuripe (EN) il 9 settembre 1916 ed ivi residente in viale Lazio 53 (posizione n. 7511220), ha da tempo presentato domanda per ottenere la pensione di guerra;

l'interessato è stato sottoposto a visita, in data 21 gennaio 1988, presso la commissione medica per le pensioni di guerra di Messina, che ne ha riscontrato l'invalidità permanente a qualsiasi proficuo lavoro ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, dandone comunicazione ai competenti uffici del Ministero del tesoro e all'interessato con lettera in data 9 marzo 1986, protocollo 52/C;

questa pratica di pensione di guerra è ben distinta da quella della di lui moglie signora Di Benedetto Prospera, madre di Barbagallo Salvatore, sposata con il Biondi in seconde nozze –:

se non intenda intervenire urgentemente per quanto di competenza affinché venga stabilita la classificazione definitiva della invalidità del signor Biondi Santo e per dar luogo al riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico. (4-21996)

TASSONE. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

se risponde a verità la notizia secondo cui l'ufficio decentrato dall'INAIL della Locride dovrebbe essere destinato a Reggio Calabria per una presunta mancanza di locali idonei. L'interrogante fa presente che esistono nel territorio della Locride locali per ospitare gli uffici dell'INAIL, per cui la motivazione è del tutto infondata, ma serve da copertura a disegni a dir poco punitivi nei confronti di 140.000 cittadini che risiedono lungo una fascia di territorio che va dai comuni di Stilo a Brancaleone, ricadenti nelle Unità Sanitarie Locali n. 24 e 28. L'interrogante fa presente che gli utenti andrebbero incontro a gravissimi disagi anche per il difficilissimo collegamento della Locride con Reggio Calabria. Tale disagio sarebbe anche di ordine morale ed umano, che va oltre a quello materiale, facilmente immaginabile, per un numero vasto di utenza;

quali provvedimenti il Ministro intende assumere, se la notizia di cui sopra dovesse essere vera, per evitare che ancora una volta si perpetui, nei confronti delle popolazioni calabresi e di onesti lavoratori, un atto di ingiustizia. (4-21997)

ARNABOLDI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere – premesso che:

da circa quattro anni nella valle del Chiampo, come si è a conoscenza da fonti ufficiali, esiste una situazione a rischio per quanto riguarda l'inquinamento atmosferico da idrogeno solforato e solventi;

a seguito di una forte mobilitazione popolare, gli organi competenti della giunta regionale del Veneto e la USL n. 34 sono stati costretti a installare nel territorio alcune centraline di rilevamento e ad impegnarsi a comunicare alla popolazione i dati rilevati ed elaborati;

a quasi otto mesi dalla scadenza fissata nessun dato è stato reso pubblico;

a seguito di richieste da parte di cittadini e organi locali di informazione è stata negata copia dei dati elaborati fino a luglio, i quali risultano depositati presso la USL n. 34 –:

cosa si intenda fare per garantire l'accesso da parte dei cittadini ai dati relativi all'inquinamento atmosferico nella valle del Chiampo;

come si intenda procedere nei confronti della regione Veneto e del presidente della USL n. 34, che con il loro comportamento violano quanto disposto dalle norme vigenti in materia ambientale e nello specifico quanto previsto dalla legge istitutiva del Ministero per l'ambiente;

se non si ritenga infine opportuno assumere dettagliate informazioni in merito alla omessa pubblicazione dei dati di cui sopra, poiché non è da escludere che si tratti di scelta deliberata. Qualora infatti, come successo in precedenza, i risultati fossero allarmanti, qualora venissero resi di pubblico dominio, costituirebbero un valido deterrente per bloccare, causa la incompatibilità ambientale, piani e progetti della regione che nella zona prevedono: la più grossa piattaforma regionale per il trattamento dei rifiuti tossico-nocivi e speciali; l'essiccatore termico per il trattamento dei fanghi di risulta del depuratore consortile di Arzignano, l'ampliamento della strada statale n. 246 e la costruzione di una arteria pressoché parallela, quale la pedemontana, che comporterebbero un ulteriore aumento di inquinamento atmosferico da gas di scarico degli autoveicoli in transito. (4-21998)

BERSELLI, SERVELLO, POLI BORTONE, PARIGI e RUBINACCI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere – premesso che:

da anni si parla e giustamente della droga, degli spacciatori, della necessità di aiutare i tossicodipendenti ad uscire dal « giro » anche attraverso i servizi pubblici e privati e le esperienze in comunità;

è stato però sempre sottovalutato l'angoscioso stato in cui versa l'alcolista, che subisce gravi conseguenze a livello personale (indebolimento psicofisico), a livello sociale (difficoltà di rapporti), a livello economico (incapacità di impegno lavorativo, ricoveri ospedalieri sempre più frequenti);

raramente l'alcolista trova la forza di recarsi presso gli appositi servizi della USL di competenza;

è peraltro assai difficile trovare comunità disposte ad aiutare un alcolista attraverso l'ospitalità notturna e diurna accompagnata da una terapia medico-sociale;

sono purtroppo assai frequenti i casi di alcolisti che commettono reati in funzione del loro stato e che poi finiscono in un carcere che a livello terapeutico non offre davvero nulla –:

quante siano in Italia le comunità che ospitano gli alcolisti e quali iniziative intenda adottare per favorirne il sorgere e lo sviluppo. (4-21999)

BERSELLI. — *Ai Ministri delle finanze e di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

il ministro delle finanze, con propria circolare del 10 giugno 1986, n. 37, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1986, ha indicato gli uffici del registro come competenti a procedere alla registrazione a debito delle sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato;

con successiva circolare del 30 marzo 1989, n. 16, firmata dal Direttore generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, il Ministero delle finanze ha mutato radicalmente la portata della precedente circolare, indicando nelle cancellerie gli uffici competenti a recuperare l'imposta prenotata a debito;

a seguito della circolare 16/89 le cancellerie vengono oberate di compiti particolarmente onerosi e non tipici della loro funzione, in quanto di mero recupero di imposta e del tutto avulsi da un contesto giudiziario;

è stata data prevalenza ad una circolare di una direzione generale rispetto ad una del ministro, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* ed utilizzata dalla Corte costituzionale nella motivazione della sentenza n. 414 del 6-18 luglio 1989 –:

se non ritengano opportuno riesaminare la complessa questione della individuazione degli uffici competenti a procedere alla registrazione a debito delle sentenze di condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato, ripristinando le disposizioni impartite dalla circolare del ministro delle finanze n. 37 del 10 giugno 1986;

quali iniziative, necessarie ed urgenti, intendano adottare per la soluzione di un problema che è molto sentito, anche sotto il profilo di precise responsabilità, dai funzionari di cancelleria addetti ai servizi interessati, e che potrebbe frustrare pesantemente le aspettative dell'erario per danni spesso di ragguardevole entità. (4-22000)

PELLEGATTA. — *Ai Ministri del turismo e dello spettacolo e dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

è in atto in tutta Italia attraverso TV, radio e giornali, una campagna di sensibilizzazione contro la violenza negli stadi;

le forze dell'ordine, pur in carenza di organici, fanno il possibile per far sì che negli stadi, in occasione degli incontri di calcio, il pubblico possa assistere tranquillamente a quello che viene definito « il gioco più bello del mondo »;

tali indirizzi non sembrano compatibili con la presenza sui campi da gioco di un arbitro irresponsabile, che offende la benemerita categoria, come tale Stracquadanio di Ancona, il quale domenica 14 ottobre, allo stadio Speroni di Busto Arsizio, in occasione della partita Pro Patria-Sparta Novara (interregionale-tra l'altro senza che vi fosse scorrettezza alcuna da parte dei giocatori in campo) ha voluto deliberatamente aizzare il pubblico scagliandosi contro la squadra locale con quattro ammonizioni, due espulsioni, negando due rigori nettissimi alla Pro Patria e concedendone uno inesistente al novantesimo minuto alla squadra ospite. Lo stesso arbitro, protagonista negativo in campo, rimaneva per ore ed ore negli spogliatoi, anche se invitato da agenti di PS e carabinieri a lasciare il campo scortato;

il signor Stracquadanio di Ancona sembra sia recidivo per precedenti analoghi comportamenti;

ad avviso dell'interrogante, occorrerebbe far impartire disposizioni ai responsabili delle designazioni arbitrali per una maggiore oculatezza nella scelta del direttore di gara nonché, in casi gravissimi come quello segnalato dall'interrogante ed ampiamente riportato dalla stampa, promuovere indagini per far sì che un arbitro indegno di indossare la « giacchetta » dell'AIA possa essere punito, e non sempre, a pagare debbano essere le società o i calciatori –:

se quanto sopra esposto e visto in campo a Busto Arsizio domenica 14 ottobre non contrasti con la conclamata campagna di lotta alla violenza negli stadi. (4-22001)

BERSELLI, SERVELLO, RAUTI, PARIGI, RUBINACCI, MITOLO, MATTEOLI, MASSANO, MARTINAT, PELLEGATTA, MACERATINI, CARADONNA, FINI, ALPINI, STAITI di CUDDIA delle CHIUSE, FRANCHI, TREMAGLIA, BAGHINO e TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere – premesso che:

il Ministro del lavoro attraverso un *telex* inviato l'11 ottobre 1990, a tutti gli uffici regionali del lavoro del Nord e Centro Italia, ha disposto che, da subito, non vengano rilasciate autorizzazioni per ulteriori contratti di formazione e lavoro di qualsiasi tipo;

tale fatto appare di inaudita gravità e senza nessuna giustificazione, poiché i contratti di formazione e lavoro hanno rappresentato in questi anni uno strumento strategico indispensabile per la crescita dell'occupazione;

dall'entrata in vigore della legge (1985) ad oggi, infatti, nelle piccole e medie aziende italiane sono stati assunti con contratti di formazione e lavoro decine di migliaia di giovani;

con la suddetta decisione del Ministro del lavoro numerose domande di assunzione con contratto di formazione e lavoro, attualmente pendenti, rischiano di non andare a buon fine, mentre il ritmo dei progetti presentati dalle piccole e medie aziende italiane è particolarmente elevato;

è incomprensibile che il Ministro del lavoro, con questa disposizione, chiami in causa un provvedimento (il decreto-legge n. 259 del 15 settembre scorso, che già poneva alcune limitazioni non condivisibili per la stipulazione dei contratti di formazione e lavoro) non ancora divenuto legge e che, comunque, non andava a toccare gli accordi delle commissioni bilaterali tra associazioni di categoria e sindacati relativi a contratti di formazione e lavoro;

la disposizione del Ministro del lavoro appare, perciò, assolutamente unilaterale ed avrà, come unico risultato immediato, quello di ridurre drasticamente lo sviluppo dell'occupazione giovanile. Al tempo stesso, non se ne vedono gli scopi neppure sul piano del contenimento del *deficit* pubblico, poiché gli effetti indotti che un tale provvedimento avrà immediatamente sull'attività produttiva – essendo rivolto a realtà quali Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Trieste, Trento, Ancona, Perugia – non potranno che generare un rallentamento dell'economia –:

se non ritenga di intervenire con la massima urgenza per conseguire la revoca o comunque la sostanziale modifica del suddetto provvedimento, per favorire da un lato la crescita dell'occupazione giovanile e dall'altro l'aumento dell'attività produttiva con beneficio per l'economia nazionale. (4-22002)

BELLOCCHIO, RIDI, BENEVELLI e FERRARA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per conoscere – premesso che:

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 1980, n. 613, la C.R.I. elaborò un progetto di nuovo statuto le cui linee caratterizzanti sono: *a)* mutamento della natura giuridica dell'Ente, che da privato *tout court* diventa privato d'interesse pubblico; *b)* l'opzione del criterio elettorale nelle nomine dei dirigenti centrali e periferici dell'ente stesso;

lo statuto, in parola fu consegnato il 14 dicembre 1982, al Ministro della sanità affinché lo rendesse esecutivo;

a tutt'oggi tale doveroso adempimento non è stato effettuato, nonostante reiterate sollecitazioni e interrogazioni parlamentari;

a seguito di detto inspiegabile ritardo il Commissario straordinario *pro tempore* dell'Associazione italiana della Croce Rossa, onorevole Carra, con direttiva del 17 giugno 1988, disponeva che – in caso di rinnovo totale dei consigli di comitato o di sostituzione di alcuni com-

ponenti – fossero inseriti nei consigli stessi esponenti delle unità volontarie, e ciò allo scopo di anticipare, comunque, quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, in tema di adesione al principio volontaristico della CRI;

contrariamente a quanto è avvenuto altrove, tale principio non è stato osservato nel consiglio del comitato CRI di Napoli: infatti il Presidente del comitato provinciale CRI di quella provincia, professor Italo Covelli (primo dei non eletti nella lista PLI al consiglio comunale di Napoli) ha escluso la componente dei volontari del soccorso (costituita da cittadini lavoratori e studenti di età fra i 18 e i 65 anni, sovente qualificatissimi professionalmente, che pongano gratuitamente la loro opera a disposizione dell'Associazione);

nei posti che avrebbero dovuto essere assegnati alla componente di donatori del sangue nonché a quelle dei volontari del soccorso, il professor Covelli, con chiara e gretta ottica clientelare e lottizzatrice – in dispregio di ogni principio di professionalità oltre che di elementare etica – ha cooptato nell'organismo l'avvocato Amerigo Crispo nonché la consorte del Ministro *pro tempore* della sanità, entrambi com'è noto di matrice partitica –:

quali provvedimenti urgenti s'intendano adottare per dare immediata attuazione al disposto normativo del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980, nonché per assicurare una trasparenza di comportamenti tale da ripristinare la vulnerata legalità. (4-22003)

RONZANI e MANGIAPANE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere – premesso che:

i collezionisti di francobolli lamentano la difficoltà se non la vera e propria impossibilità di reperire il francobollo emesso in occasione dei campionati mondiali di calcio;

la motivazione addotta da alcuni sportelli filatelici è che, essendo stata limitata la tiratura, non è possibile soddisfare le richieste venute in tal senso da parte dei collezionisti;

il francobollo viene fatto pagare una somma spropositata: 5.000 lire contro le 600 che dovrebbe costare, con ciò determinando la giusta protesta di molti collezionisti –:

se risponde a verità la notizia secondo cui sarebbero stati inviati in Germania 2.850.000 francobolli;

perché non si è provveduto a stampare un numero di francobolli sufficiente a soddisfare l'intero fabbisogno;

cosa intende fare per ovviare a tale incredibile situazione. (4-22004)

BRUZZANI, BELLOCCHIO, PELLICANI, SERRA, AULETA, PASCOLAT, POLIDORI, DI PIETRO, MONELLO, TRABACCHI, ROMANI e UMIDI SALA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere – premesso che:

il settore assicurativo è tormentato da vertenze contrattuali (riguardanti i dipendenti delle direzioni e delle agenzie) che si trascinano da tempo e per le quali non si intravedono ipotesi di soluzione e persino di negoziato;

i conflitti in corso hanno inevitabili ricadute sulla qualità di un servizio che per larga parte – si pensi alla RCA – è obbligatorio e che comunque riveste carattere di interesse collettivo;

il clima determinatosi nelle aziende a causa della mancata soluzione dei problemi contrattuali provoca un grave turbamento nel momento in cui le imprese devono impegnare se stesse, l'insieme del personale di ogni ordine e grado, nonché le proprie reti distributive per avviare quel processo di riqualificazione in mancanza del quale difficilmente il sistema

assicurativo italiano sarà in grado di misurarsi nella sfida europea –:

se non ritengano ormai inevitabile ed urgente un loro intervento volto a riavviare le trattative interrotte a causa dell'intransigenza dell'ANIA nella ricerca di un onorevole e necessario accordo. (4-22005)

BATTISTUZZI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

dopo le consultazioni amministrative del maggio scorso sono stati presentati al TAR della Campania ricorsi diretti ad ottenere l'annullamento delle operazioni elettorali del comune di Salerno relative ad una trentina di sezioni;

le contestazioni sollevate in tali ricorsi riguarderebbero, tra l'altro, la scomparsa di voti e di verbali, la non coincidenza del numero delle schede con quello dei votanti, l'attribuzione delle preferenze e la violazione di norme riguardanti il personale dei seggi elettorali –:

in attesa della pronuncia del TAR per l'adozione delle iniziative del caso, quali siano gli elementi in possesso del Governo circa la regolarità e la validità delle operazioni elettorali nel comune di Salerno, nonché il numero delle sezioni in cui si sarebbero verificate le eventuali irregolarità. (4-22006)

FINI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

l'amministrazione comunale di S. Vincenzo La Costa in provincia di Cosenza, a quanto è dato di sapere, da oltre 8 mesi non corrisponde più lo stipendio ai propri dipendenti e si accinge a chiedere lo stato di dissesto;

in tale ipotesi, 14 dipendenti di detto comune sarebbero trasferiti ad altri comuni, la pianta organica sarebbe ridotta di un corrispondente numero di posti, sarebbe accollato ai cittadini l'onere del 100 per cento del costo dei servizi comunali, non sarebbero realizzate opere pubbliche per i prossimi cinque anni;

in sostanza il comune sarebbe paralizzato ed i cittadini ne pagherebbero ogni conseguenza, a prescindere dalle responsabilità connesse agli indubbi errori gestionali del comune stesso, come ad esempio la gestione dei fondi e le somme dovute e non incassate nei modi e nei termini stabiliti dalla legge –:

se è a conoscenza dei fatti di cui sopra e se, in conseguenza dei gravi pregiudizi che può arrecare alla popolazione la dichiarazione di dissesto, non ritenga di dover intervenire attraverso gli organi periferici dello Stato, per richiamare l'amministrazione comunale di S. Vincenzo La Costa ad una corretta amministrazione e gestione delle attività comunali. (4-22007)

MANGIAPANE. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per conoscere – premesso che:

nello specchio d'acqua antistante la passeggiata a mare della città di Messina è stato progettato un approdo per l'attracco di natanti da diporto per una lunghezza di m. 260 e una larghezza di m. 10;

nello stesso specchio d'acqua sarà costruita una torre di avvistamento alta 20 m. per collocarvi il sistema di controllo VTS –:

se tali opere non compromettono l'equilibrio paesaggistico ed ambientale del sito;

se è stato espresso il prescritto parere della soprintendenza ai beni ambientali e culturali. (4-22008)

BUFFONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere – premesso che:

subito dopo il ritrovamento delle lettere dell'onorevole Aldo Moro nell'*ex* covo brigatista di via Monte Nevoso la Commissione d'inchiesta sulle stragi ed il

terrorismo ne aveva richiesto l'immediata visione;

per l'ennesima volta, ad avere le prime copie di documenti tanto « riservati » ed importanti sono stati degli organi di stampa –:

se non ritenga di dover intervenire con la massima fermezza e determinazione al fine di accertare i responsabili di questa inquietante fuga di « lettere » che di certo non giova alla buona immagine della nostra magistratura e che oltretutto ha contribuito ad innescare un vero e proprio gioco al massacro alimentando sospetti, manovre poco chiare e vere e proprie speculazioni politiche. (4-22009)

SOSPIRI. — *Ai Ministri della sanità, del tesoro e di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

le attività di controllo, contabilità e finanziamento delle unità sanitarie locali sono disciplinate, in origine, dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, capo IV, articoli 49, 50 e 51, e successive modificazioni;

l'attività finanziaria degli enti pubblici deriva, nella sua disciplina, dalla legge 5 agosto 1978, n. 468, che all'articolo 25 impone, in relazione alla legge di riforma sanitaria, l'obbligo, entro un anno dalla entrata in vigore, di adeguare il sistema della contabilità ed i relativi bilanci a quello annuale di competenza e di cassa dello Stato, provvedendo alla esposizione della spesa sulla base della classificazione economica e funzionale, evidenziando, per l'entrata, gli introiti in relazione alla provenienza degli stessi, al fine di consentire il consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico;

la gestione finanziaria degli enti pubblici si articola in termini di competenza e di cassa, con inizio al primo gennaio e fine al 31 dicembre di ogni anno; ed anche in termini di preventivo e di consuntivo: preventivo da predisporre entro il 10 luglio per l'anno successivo e consuntivo da presentarsi entro il 31 dicembre dell'anno, salvi diversi tempi disposti da leggi di sanatoria;

la legge 23 dicembre 1978, n. 833, ha armonizzato i singoli adempimenti, ponendoli in sintonia con le leggi generali dello Stato, attraverso una serie di atti dovuti;

in particolare, l'articolo 50, secondo comma, prevede che « le unità sanitarie locali devono fornire alle regioni i rendiconti trimestrali entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di scadenza del trimestre in cui si dia conto dell'avanzo o disavanzo di cassa, nonché dei debiti e crediti dei bilanci già accertati alla data della resa del conto anzidetto, dettagliando gli eventuali impedimenti obiettivi per cui, decorsi i termini di cui al n. 8 del comma primo, non sono stati effettuati i pagamenti per forniture. Nei casi di inosservanza del termine suindicato, le regioni sono tenute a provvedere alla acquisizione dei rendiconti stessi, entro i successivi trenta giorni »;

è, pertanto, evidente che collegando le ipotesi previsionali dei bilanci delle unità sanitarie locali, nell'obbligo di ripianare i disavanzi per ogni esercizio finanziario, anche e soprattutto per conseguire il consuntivo, le unità sanitarie locali stesse hanno una serie di obblighi imposti dalla legge;

nel generale e rilevante obiettivo di ripianare i disavanzi ed estinguere i debiti fuori bilancio, infatti, la legge 26 aprile 1989, n. 155, prevede, all'articolo 10, secondo comma, che « ai fini del completamento delle operazioni di ripiano di cui al decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 27 marzo 1985, n. 103, le unità sanitarie locali, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro, nel termine del 31 maggio 1989, a pena di decadenza, apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente del Comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del Colle-

gio dei revisori dei conti, attestante l'importo dell'effettivo residuo di disavanzo di amministrazione ancora da ripianare, di cui al conto consuntivo relativo all'anno 1983 già debitamente approvato dall'organo di controllo regionale con l'indicazione delle partite debitorie e creditorie ancora in essere, aggregate per categorie omogenee e dei motivi di vigenza delle partite medesime »;

l'articolo 19 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, conferma la obbligatorietà della trasmissione della documentazione finanziaria, sia in termini di entrate che in termini di uscite, con le seguenti modalità: « l'atto ricognitivo delle spese e delle entrate deliberato dai comitati di gestione delle unità sanitarie locali ai fini delle leggi di ripiano dei disavanzi di amministrazione e controfirmato dal coordinatore amministrativo e dal presidente del Collegio dei revisori, che congiuntamente ne attestano la corrispondenza alle scritture e documentazioni contabili, deve essere trasmesso, unitamente alla documentazione afferente la gestione cui si riferisce il ripiano, alla delegazione regionale della Corte dei conti per il controllo di regolarità contabile e di legittimità. La determinazione e le eventuali osservazioni della Corte debbono essere allegate agli atti da inviarsi alla regione » –:

se la unità sanitaria locale di Pescara, attraverso i suoi organi, abbia redatto gli atti ricognitivi rappresentanti le entrate e le uscite, i disavanzi o gli avanzi di amministrazione, le eventuali ipotesi di ripiano e i necessari consuntivi;

se tali atti siano stati trasmessi anche all'assemblea comunale del comune di Pescara, secondo quanto previsto dalla legge 26 aprile 1989, n. 155;

se, nel caso in cui la predetta unità sanitaria locale non avesse – come pare – mai adempiuto agli obblighi previsti dalla legge, sia per la obbligatoria trasmissione degli atti ricognitivi dei disavanzi di amministrazione, sia per i ripiani (secondo quanto previsto dalla richiamata legge 23 dicembre 1978, n. 833, articolo 50); e non avesse, inoltre – come ancora pare – mai presentato i consuntivi da sottoporre alla delegazione regionale della Corte dei conti per il controllo di regolarità contabile e di legittimità, si configuri, a giudizio dei ministri interrogati, a carico degli organi della stessa unità sanitaria locale, l'ipotesi di omissione e rifiuto di atti di ufficio, così come previsto dall'articolo 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86 (relativamente alla modifica dell'articolo 328 del codice penale), che richiederebbe l'intervento della magistratura per le sanzioni corrispondenti;

se, in particolare, considerato che il disavanzo complessivo della unità sanitaria locale di Pescara ammonta a 37 miliardi e 800 milioni di lire, di cui solo 3 miliardi si riferiscono al 1983, siano stati presentati, in termini di disavanzo, i consuntivi corrispondenti agli anni 1980 e 1983 e siano stati rispettati i termini e le modalità previste dalle norme vigenti per l'adempimento della attività finanziaria. (4-22010)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere – premesso che:

la signora Di Silvestri Rosanna, nata a Molfetta il 29 luglio 1950 e abitante a Bari in via Fiorini 1/C, assunta presso l'ospedale « Domenico Modugno » in Bari, il 3 maggio 1976, con la qualifica di capo sezione amministrativo, ed attualmente dipendente dalla USL BA/9, ha chiesto diversi anni fa il riscatto degli anni del corso di laurea in scienze politiche ai fini pensionistici. La domanda fu inoltrata in data 2 ottobre 1982 e l'interrogante, circa sei mesi or sono, ebbe a presentare una interogazione in merito –:

quali siano i motivi del grave ritardo nel disbrigo della pratica sopra indicata. (4-22011)

STRADA, CAPRILI, MANGIAPANE, BARBIERI, MINOZZI, MAINARDI FAVA, MONTECCHI, PICCHETTI, UMIDI SALA,

CICERONE e RECCHIA. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere – premesso che:

il Movimento consumatori, come è oramai consuetudine al termine di ogni stagione turistica, ha presentato un bilancio delle segnalazioni giunte al centralino del servizio S.O.S. del turista, gestito dal Movimento stesso;

dalle comunicazioni dello stesso Movimento consumatori emerge che le segnalazioni giunte sono circa 5.000;

i casi in cui il turista ha verosimilmente almeno un diritto disatteso sono 4.410;

la ripartizione del contenzioso riguarda:

Tour operators, agenzie di viaggio 11 per cento; Alberghi, pensioni, villaggi 52 per cento; Campeggi 11 per cento; Appartamenti in affitto 17 per cento; Ristoranti 3 per cento; Aerei 3 per cento; Treni, navi 2 per cento; Altri (bar, assistenza auto, ecc.) 1 per cento;

le segnalazioni, giunte da tutta Italia, hanno evidenziato un leggero calo del contenzioso con le compagnie di viaggi; per contro, risultano notevolmente in aumento i casi di disservizio relativi ad alberghi e locazioni di appartamenti per il periodo estivo;

molte segnalazioni sono giunte da turisti italiani e stranieri, che lamentano l'assenza di forme di « abbonamento », abituali all'estero, per visitare i musei nonché l'impossibilità o grave difficoltà nell'acquisto di tesserini forfettari per trasporti urbani (molto contestate sono le città d'arte);

tenuto conto di ciò, risulta che sarebbe opportuno realizzare, a livello locale e nazionale, forme di abbonamento integrato che permettano la fruizione agevolata, da parte del turista, di servizi collegati;

le lamentele dei turisti, dunque, sembrano sempre più incentrarsi sull'aspetto qualitativo complessivo del servizio turistico; la singola prestazione, cioè, non viene più considerata nella sua individualità, ma come porzione di un tutto che è esattamente, il servizio turistico come aggregato ovvero la qualità dell'« ambiente turistico »;

un suggerimento è quello di inserire tra i vari parametri che definiscono, ad esempio, le classi degli alberghi, anche delle voci che considerino la qualità del contesto ambientale entro il quale la struttura alberghiera è situata;

in particolare si propone che l'anno 1991 sia destinato al *soft tourism;* così che infine, ad esempio, un albergo di categoria elevata, inserito in una località con grave degrado ecologico, debba ridurre i propri prezzi mentre opportune indicazioni dovrebbero essere contenute nei cataloghi e nei depliants;

numerose telefonate di turisti inoltre hanno rivendicato il diritto ad essere trattati come persone e non solo come merci e, in quest'ottica, pretendono, in caso di disservizi, il risarcimento dei danni morali (lunghe attese, perdita di periodo di riposo; ansia; arrabbiature; ecc.) subiti dal turista pur se di difficile quantificazione e che comunque l'attuale legislazione esclude dalla possibilità di risarcimento –:

se si tratta di segnalazioni che vanno ad aggiungersi ad altre già raccolte negli ultimi anni;

quali provvedimenti, anche alla luce delle considerazioni e delle proposte avanzate, intende adottare per diminuire i disagi provocati ai turisti e per tener conto delle proposte qui formulate. (4-22012)

PAZZAGLIA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere, con riferimento a precedente atto di sindacato ispettivo ed alla risposta del Ministro, se lo stesso Ministro non ritenga di mutare opinione circa l'opportunità di costruire il nuovo Ospedale militare di Cagliari nella zona delle Caserme sul viale Poetto, e non ritenga

invece di dare corso alla soluzione prevista in area di Monserrato; ciò in quanto non hanno rilievo le osservazioni circa la necessità di trasferimento di militari di leva bisognosi di controlli ospedalieri sia per il modesto numero di detti, sia per la possibilità di trasporto giornaliero con mezzi militari.

L'interrogante fa osservare che è indispensabile superare la difficile situazione di stallo che rischia di procrastinare eccessivamente, magari per parecchi anni, l'urgente liberazione degli attuali, peraltro superati ed insufficenti locali di S. Michele. (4-22013)

POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

se non ritenga che in occasione di recenti esami per le abilitazioni riservate sia stato tradito lo spirito della legge n. 417 del 1989, che in sostanza voleva essere una sanatoria per le residue posizioni di precariato del personale;

se non ritenga di dover verificare tale circostanza, anche alla luce di risultati che in talune regioni (per esempio la Puglia per la classe di matematica e fisica) hanno visto il 50 per cento di bocciati;

per sapere infine se non ritenga di dover procedere all'annullamento delle prove orali per le quali i commissari d'esame non si sono attenuti al programma, omettendo la discussione sulla prova scritta. (4-22014)

POLI BORTONE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per sapere:

se non ritengano di dover disporre una inchiesta nella FIAT-ALLIS di Lecce in rapporto alla tutela della salute degli operai, per verificare tra l'altro se risponde al vero che non si opera in alcun modo in termini di prevenzione, dato che non vi sarebbero le cappe di aspirazione sulle macchine da taglio al plasma;

se risponde al vero che gli operai non dispongano di cuffie, pur lavorando in una officina dove vi sono sino a 110 decibel, sicché molti di loro hanno perso l'udito. (4-22015)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri per gli affari regionali e i problemi istituzionali, della sanità, delle partecipazioni statali e di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

la risposta n. 4346/i/1-2/160 all'interrogazione 4/01158 per la sua assoluta stringatezza non è riuscita minimamente a dissolvere i dubbi che avevano generato i quesiti posti;

venticinque anni di ritardo ed un bel gruzzolo di pubblici miliardi spesi per non riuscire a costruire il « nuovo » ospedale di Torre Annunziata, avrebbero dovuto costituire motivi più che validi per compiere una approfondita inchiesta, mentre alla richiesta di individuare i fatti da cui derivassero le responsabilità della Regione Campania in merito alla questione sollevata, il Ministro per gli affari regionali ha ritenuto di non fornire alcuna risposta, nemmeno ricercandoli.. L'aver saputo che « ...la USL 34 ha in corso un giudizio presso il Tribunale di Napoli contro la Società APEGA » è cosa di scarso significato in quanto non si riesce a indovinare il « petitum », la risposta della convenuta ed a qual punto sia l'*iter* processuale, né a conoscere l'esatta entità dei danni diretti ed indiretti derivati dalla mancata consegna del nosocomio, così come, l'aver appreso che la USL 34 ha in corso di emanazione un provvedimento concernente il conferimento, in concessione, cosiddetta « di committenza » alla INFRASUD Progetto SpA, si è rivelato di scarsa utilità perché si continuano ad ignorare i costi ed i tempi necessari alla ultimazione ed alla consegna del manufatto alla città;

infine, poiché la risposta ministeriale non chiarisce i criteri che hanno determinato la scelta della solita INFRASUD Progetti per il completamento dei

lavori, ciò alimenta nuovi pesanti dubbi circa la legittimità stessa dell'affidamento –:

se non ritengano indispensabile avviare un'indagine per stabilire con certezza le responsabilità delle inadempienze e delle omissioni che hanno caratterizzato negativamente il corso dell'intera vicenda;

quando sarà presumibilmente ultimato l'ospedale « nuovo » di Torre Annunziata;

i criteri di trasparenza e di pubblicità seguiti per la gara e il contenuto delle offerte comparate di più imprese, posti a base dei motivi che hanno determinato l'affidamento dei lavori per il completamento della struttura ospedaliera alla INFRASUD Progetti SpA. (4-22016)

PARLATO e MANNA. — *Al Ministro dei beni culturali ed ambientali.* — Per sapere – premesso che:

a Napoli, subito dopo il ponticello che collega via Giustiniano con via Pigna, quasi come se fosse stato estruso dalle erbacce che lo sommergono, spunta tutt'a un tratto a far bella mostra di sé l'*opus reticolatum* di un antico sepolcro romano: undici nicchie disposte su due file, incorniciate dai soliti, inconfondibili rifiuti urbani. I duemila anni di storia purtroppo non lo hanno, infatti, reso degno dell'attenzione dei paladini delle antichità, per cui continua a subire, in un dignitoso silenzio, l'aggressione distruttiva del vandalismo incivile;

sfortunatamente, il sepolcreto in questa triste condizione non è solo. Gli fanno degna compagnia a Napoli e tra gli altri monumenti la *crypta neapolitana*, i resti della via Antoniana e l'elegante mausoleo sepolcrale della Mostra d'Oltremare, i ruderi degli edifici termali di Agnano (tutti completamente abbandonati)! –:

quali iniziative intendano promuovere per riscattare dall'avvilente ed ignobile stato di totale abbandono queste vestigia forse non di notevole rilevanza ma di significativo interesse storico perché testimoniano l'antica origine dei vincoli socio-economici che ancora oggi legano Fuorigrotta alle cittadine dell'*hinterland* flegreo. (4-22017)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri dei beni culturali ed ambientali e dell'interno.* — Per conoscere – premesso che:

il saccheggio dell'arte sacra sembra essere l'attività criminosa preferita dalla delinquenza campana per la semplicità con cui può essere esercitata e per la consistente rimunerazione che ne deriva;

in tutta la regione il numero delle chiese profanate è elevatissimo e la crescente specifica attività criminosa non accenna ad arrestarsi;

dopo i furti perpetrati ai danni della chiesa di San Domenico e della Cattedrale di Aversa, è stata la volta della chiesa di Santa Maria Minore, da cui i malviventi hanno asportato indisturbati preziose opere d'arte del '600 e del '700;

la chiesa di Santa Maria Minore di Aversa, può, per le sue incredibili vicessitudini, essere assunta a simbolo della colpevole inerzia dei pubblici amministratori e delle autorità deputate alla difesa del patrimonio artistico. La collaborazione data da questi ultimi e dalle altre autorità istituzionali al degrado ed alla « dispersione » sistematica delle tessere che costituiscono il ricco mosaico della nostra storia, della nostra tradizione, non può essere sottaciuta;

il tempio, gravemente danneggiato dal sisma del 1980, attende da circa 10 anni che vengano effettuati i doverosi ed ormai urgentissimi restauri;

nel frattempo, al posto di un vecchio capannone, nelle immediate adiacenze della chiesa, è stato costruito un fabbricato di tre piani, in palese violazione dei vincoli di tutela dell'area su cui

sorge, ricchissima di testimonianze d'arte e di storia normanna –:

quali iniziative vogliano intraprendere per tutelare concretamente il patrimonio artistico e le testimonianze dell'antica civiltà normanna di Aversa dalle degradanti e distruttive inadempienze delle autorità preposte alla difesa ed alla valorizzazione dei beni storici ed artistici casertani;

quali oscuri motivi abbiano impedito l'esecuzione dei restauri occorrenti a rimarginare le ferite prodotte dal terremoto del 1980 alle strutture murarie del tempio di Santa Maria Minore, detto anche V. Martella;

se il fabbricato, costruito praticamente a ridosso della chiesa, sia conforme alla concessione edilizia e se il suo rilascio sia stato rispettoso dei vincoli di tutela esistenti sull'area e delle indicazioni del PRG di Aversa e non sia stato invece condizionato ed imposto dalle debite ingerenze dei potentati partitici locali. (4-22018)

PARLATO e MANNA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'interno e della sanità.* — Per sapere – premesso che:

il provveditore agli studi di Napoli recentemente, al fine di ottenere un intervento straordinario a sanatoria della disastrata situazione scolastica, ha rimarcato la probabile dichiarazione d'inagibilità per una serie di edifici scolastici dichiarati a rischio dal Ministero della sanità e della pubblica istruzione;

il ricorso a tale inevitabile provvedimento comporterebbe l'impossibilità per il quaranta per cento della popolazione studentesca di seguire regolarmente i corsi di studio;

circa duecento istituti su un totale di 460 non presentano i requisiti necessari ad accogliere gli studenti per le carenze più disparate ed impensabili: dall'inesistenza dei servizi igienici all'impianto di illuminazione poco o per niente sicuro;

il comune di Napoli per la cronica insufficienza numerica delle aule, annualmente è costretto a pagare più di dodici miliardi di lire per l'affitto di 3524 vani utilizzati, dopo le opportune trasformazioni, dai tre ordini scolastici su un totale complessivo di 7143 aule;

le circoscrizioni, che dovrebbero intervenire per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture scolastiche sono impossibilitate a farlo per la mancanza di fondi. Da due anni, infatti, l'amministrazione comunale, che presenta per sua eccessiva leggerezza un *deficit* di oltre 1000 miliardi, non reintegra la dotazione circoscrizionale per cui gli edifici scolastici diventano sempre più fatiscenti; l'evasione scolastica a Napoli è sicuramente incentivata dai doppi e tripli turni e dal degrado dei locali. Gli impianti di riscaldamento sono inesistenti così come le palestre ed i laboratori di chimica, e di fisica mentre la vigilanza interna degli istituti e la presenza saltuaria delle forze dell'ordine non sono in grado di assicurare agli studenti un minimo di tranquillità e di sicurezza –:

quali siano i rischi a cui sono sottoposti gli studenti che frequentano gli edifici dichiarati non idonei dai Ministeri della sanità e della pubblica istruzione;

quali siano esattamente gli istituti a rischio a cui il provveditore ha fatto riferimento nel corso del suo accorato appello;

se non ritengano di dover avviare un'indagine approfondita per individuare le eventuali responsabilità, il numero ed il tipo degli interventi operati dal comune di Napoli per rimuovere le condizioni di pericolo a cui sono esposti quotidianamente migliaia di studenti napoletani;

perché questo continui a spendere miliardi all'anno per fittare locali da adattare a scuola e non abbia mai concluso – nonostante i fondi disponibili con la legge Falcucci – la costruzione *ex novo* degli edifici scolastici necessari a soddisfare la domanda di scolarità;

se risponda al vero che:

a fronte della *tranche* '86 della legge Falcucci, il consiglio comunale, dopo l'approvazione nel dicembre del 1988 di ventuno delibere per la costruzione di 49 scuole, ne abbia vanificato l'efficacia per la mancata stipula dei contratti – probabilmente per motivi clientelari e poco trasparenti – con le ditte incaricate di eseguire i lavori;

al momento attuale soltanto tredici edifici siano in fase di costruzione;

il comune di Napoli stia per perdere i fondi della *tranche* '87 e che non abbia inviato i progetti relativi alla costruzione di 15 scuole elementari, delle 8 medie e delle due superiori finanziate con la legge Falcucci;

per la provincia di Napoli non sia stata indetta ancora nessuna gara di appalto, per cui, nella migliore delle ipotesi, la prima scuola dovrebbe essere pronta non prima del 1995;

di tali gravissime responsabilità nessun amministratore né comunale né provinciale sia stato chiamato sostanzialmente in qualche forma, anche quella di un mero sollecito, a rispondere, né dal ministro della pubblica istruzione, né da quello dell'interno. (4-22019)

D'AMATO LUIGI. — *Ai Ministri dell'interno e degli affari sociali.* — Per sapere – in relazione alle lagnanze ed alle proteste degli anziani ricoverati presso la casa *ex* Onpi di Montefiascone (Viterbo) – se e quali iniziative intendano promuovere per garantire ai ricoverati dei pasti migliori e più consistenti nonché una più adeguata assistenza anche sotto il profilo di elementari esigenze di collegamento, attraverso una linea di autobus, con il capoluogo della provincia. (4-22020)

NARDONE, ALINOVI, D'AMBROSIO, AULETA e CALVANESE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

il giorno 13 ottobre 1990 alle ore 1,30 circa veniva bruciata l'auto A 112 targata BN 156076 di proprietà del signor Varrella Nicola e in tale circostanza sono state notate tracce evidenti di attentato (tanica lasciata sul posto, ecc.);

tale grave episodio è avvenuto dopo l'esperimento di una azione legale (esposto alla Procura di Benevento e ricorso al TAR) promossa da una cittadina di Apollosa con l'aiuto dei coniugi Varrella, contro la graduatoria definitiva predisposta dall'IACP di Benevento per l'assegnazione delle case popolari in via Vaccari Apollosa (BN);

questa azione intimidatoria è conseguente ad una iniziativa dei cittadini volta a tutelare i loro diritti, come il diritto alla trasparenza nell'assegnazione delle case popolari –:

quali iniziative intenda promuovere al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e dei loro diritti ed in particolare al fine di far luce sui responsabili di tale grave episodio di violenza, in considerazione anche di un estendersi degli episodi di violenza in provincia di Benevento. (4-22021)

POLI BORTONE. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per conoscere il motivo per il quale ancora non è in grado di operare la caserma dei carabinieri di Veglie (Lecce) nonostante il dilagare preoccupantissimo della criminalità e nonostante gli impegni ministriali ufficiali di far entrare in funzione la Caserma dal 1° gennaio 1990. (4-22022)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e della funzione pubblica.* — Per sapere:

se il Governo e, in particolare i ministri interrogati, anche in relazione alla grave situazione nascente dalla criminalità organizzata e comune, attualmente così mortalmente efficiente ed efficace in Italia, e del gravissimo stato del *deficit* e, quindi del bilancio pubblico, che rende

necessario recuperare, anzitutto tutte le forze ed energie possibili, intendano revocare tutte le scorte ai politici (le cui auto, convenientemente e con risparmio, potranno essere dotate di radiotelefono, sì da potere all'occorrenza chiamare il 112 o il 113, con il vantaggio sui cittadini comuni di poterlo fare dal veicolo !) e a tutti i magistrati comandati presso i vari ministeri. Si pensi che solo al Ministero di grazia e giustizia sono distaccati ben 120 – diconsi centoventi – magistrati, 13 addetti al funzionamento del CSM, 16 presso la Corte costituzionale e ben 8 presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché altri 24 presso altri ministeri compresi alcuni « senza portafoglio »);

quanto sopra sia lecito, dal momento che presso il tribunale di Nicosia, in Sicilia, non è possibile, per carenza di magistrati, nemmeno comporre un normale collegio (di tre giudici !);

se, in merito, siano in atto inchieste amministrative o indagini di polizia giudiziaria o tributaria, anche per le evidenti omissioni e abusi e se i fatti e le circostanze esposti siano noti alla procura generale presso la Corte dei conti, anche per l'accertamento delle evidenti responsabilità contabili. (4-22023)

MANGIAPANE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere – premesso che:

l'ufficio postale patrimoniale dell'amministrazione delle poste del comune di Patti (ME) resta inutilizzato dal 1982 perché deve essere ristrutturato;

il servizio postale da allora è allocato in locali privati in affitto ove lavorano in appena 300 mq. 50 dipendenti postali in violazione delle più elementari norme di igiene;

una situazione analoga si verifica dal 1987 per l'ufficio postale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) –:

per quali motivi a distanza di tanti anni non si è provveduto alla ristrutturazione dei predetti uffici postali di Patti e Barcellona Pozzo di Gotto. (4-22024)

POLI BORTONE e RALLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere:

quale sia l'elenco delle utilizzazioni autorizzate dal Ministero della pubblica istruzione in virtù dell'articolo 14 della legge n. 270 del 1983 nell'anno 1989-1990, specificando in particolare, oltre ai dati anagrafici, il titolo di studio, l'ente presso cui i soggetti prestano stabilmente servizio, l'ente presso cui sono utilizzati, con quali mansioni o, eventualmente, per quale ricerca;

con quali criteri sono state assegnate le utilizzazioni. (4-22025)

BORRUSO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere – premesso che:

i maggiori quotidiani italiani hanno dato ampio risalto alla denuncia, da parte di un sindacalista della Cisl di Milano, di delibere dell'Istituto case popolari del capoluogo lombardo assunte – per notevoli importi – senza bando pubblico né selezione preventiva delle ditte; il tutto in assenza, stando alle dichiarazioni riportate dalla stampa, di motivazioni di urgenza o di altra natura previste dalle vigenti disposizioni per autorizzare trattative private;

il massimo di trasparenza nella gestione di risorse ed interventi pubblici costituisce norma di comportamento non eludibile, meno che mai in un momento in cui le istituzioni sono impegnate in una lotta durissima alla criminalità mafiosa, che prolifera proprio nelle situazioni meno chiare di conduzione della cosa pubblica –:

quali iniziative il Ministro interrogato abbia posto o intenda porre in essere per la verifica delle circostanze denunciate e, contestualmente, dell'operato dell'ente regione, cui sono affidate la vigilanza ed il controllo degli Istituti case popolari della Lombardia. (4-22026)

POLI BORTONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere – premesso che:

la federazione provinciale coltivatori diretti, l'unione provinciale agricoltori, la confcoltivatori provinciale, l'associazione tra produttori olivicoli della provincia di Lecce (APROL), l'associazione salentina olivicoltori (A.S.O.) e il consorzio salentino degli olivicoltori (C.S.O.), in sede di esame del problema della certificazione antimafia da produrre per poter incassare l'aiuto alla produzione dell'olio di oliva ai sensi della legge n. 55/90 hanno rilevato:

a) la polverizzazione delle aziende olivicole ed il conseguente elevatissimo numero di domande per importi irrisori;

b) l'impossibilità di poter raggiungere tempestivamente tutti i produttori interessati;

c) i disagi che conseguono all'applicabilità della norma e la vanificazione degli sforzi sin qui prodotti per far conseguire l'aiuto comunitario in tempi reali;

d) l'enorme carico di lavoro per gli enti locali –:

se non ritenga di dover intervenire con apposito decreto per fissare una fascia esente per contributi fino a lire 5.000.000 (cinquemilioni), in rapporto alle norme previste dalla legge n. 55/90. (4-22027)

POLI BORTONE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere:

per quali motivi, con riferimento al decreto ministeriale n. 00/74040, registrato dalla Corte dei conti il 22 marzo 1990 e riferentesi all'assunzione di altri tre candidati a seguito del concorso pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 luglio 1988 vale a dire il « concorso pubblico, per esami, a 14 posti di collaboratore della sesta qualifica funzionale da destinarsi presso gli uffici, opifici e stabilimenti situati nelle regioni Campania, Calabria, Puglia e Sicilia », nell'articolo 1 del decreto medesimo si apprezzi una graduatoria che non trova rispondenza nell'articolo 2, segnatamente (sarà un caso ?) per i posti eccedenti i 14. In particolare, la signorina Ferrara Laura, che nella graduatoria di cui all'articolo 1 compare al 16° posto, nell'articolo 2, nell'elenco dei concorrenti dichiarati vincitori, viene collocata al 1° posto degli idonei, cioè oltre il 17° posto;

se quanto sopra possa essere determinato da titoli di precedenza (che pure avrebbero già dovuto trovare adeguata valutazione nella graduatoria di cui all'articolo 1), e, nel caso affermativo, si chiede di conoscere per i singoli nominativi dei vincitori di concorso tutti i titoli, compresi i preferenziali, che sono stati presentati all'atto del bando;

in base a quali necessità effettive ed a quali richieste sono stati quantificati i posti da mettere a concorso, per quali sedi e per quali qualifiche e mansioni, ed infine da quali eventuali ulteriori esigenze è stato determinato l'ampliamento ad altri tre posti. (4-22028)

POLI BORTONE. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere – premesso che:

dalla risposta del ministro dell'agricoltura all'interrogazione n. 4-04956 concernente l'azienda faunistico venatoria « Arneo » si deduce che il competente assessorato alla caccia della regione Puglia avrebbe già provveduto alla revoca della stessa concessione, non sono sulla scorta delle infrazioni riscontrate, ma anche in base alla considerazione che al 31 gennaio 1990 la suddetta azienda non aveva fornito i piani faunistici come previsto dalla legge regionale 2/87;

in data 9 settembre 1990, alle ore 6,30, l'azienda faunistica Arneo ha riaperto battenti con la gestione precedente, senza tener dunque in alcun conto le dichiarazioni del Ministro;

evidentemente, ancora non è intervenuta la Regione Puglia –:

se il Ministro interrogato non ritenga di dover prontamente intervenire per definire la questione. (4-22029)

PACETTI, RECCHIA e BARGONE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere – premesso che:

vengono sollecitate da più parti del Paese e da parte di operatori ed utenti misure di impegno di risorse che consentano lo svolgersi di quello che dovrebbe essere l'ordinario funzionamento dell'amministrazione della giustizia;

la situazione degli uffici giudiziari con sede ad Ancona e provincia (preture, tribunale, corti di appello) per le carenze ormai croniche degli organici è tale per cui i cittadini, invece che vedere ristabilita l'equità del diritto, finiscono per essere vittime di veri e propri casi di denegata giustizia;

situazioni di questa natura, oltre che determinare una ulteriore frattura tra cittadino e istituzione-giustizia, creano terreni fecondi all'estendersi della criminalità o comunque al crearsi di « canali diversi » da quelli delle istituzioni, non sempre privi di ambiguità, anche per le soluzioni delle controversie;

si assiste all'incremento di alcuni indici di criminosità;

il pretore del precesso del lavoro, nonostante il suo impegno, ha un carico arretrato di 5.000 cause; il tribunale civile non è in grado di operare; la sezione del lavoro del tribunale ha un collegio « zoppo » che deve essere costantemente integrato con applicazione di magistrato di altro settore; le esecuzioni immobiliari sono ferme da anni; la battitura a macchina di una sentenza per la pubblicazione richiede un anno; il sindacato e l'ordine degli avvocati e dei procuratori della provincia e le organizzazioni sindacali del settore giustizia hanno più volte denunciato questa situazione;

il Governo è chiamato ad assumere misure urgenti per la giustizia –:

quali provvedimenti, tra gli altri, intende assumere in tempi brevi per colmare intanto le carenze di organico degli uffici giudiziari di Ancona. (4-22030)

CIMA. — *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* — Per sapere – premesso che:

dal 1986 a S. Maria del Cedro (CS), in località S. Andrea, esiste una discarica di liquami che vengono prelevati mediante autospurgo dai pozzi neri della zona mare, che è priva della rete fognante e di idoneo impianto di depurazione;

tale discarica è costituita da quattro vasche perdenti fatte di terra riportata, è abusiva, incontrollata, non recintata e a cielo aperto;

a circa 200 metri dalla discarica vi sono abitazioni di uso civile, esposte alle esalazioni che provengono dai liquami;

il signor Saverio Adduci, proprietario della strada di accesso alla discarica e di parte del terreno adibito a discarica ha più volte cercato di bloccare la strada di accesso per impedire la continuazione dello scarico di liquami, ma l'amministrazione comunale di S. Maria del Cedro, con ordinanza del 14 luglio 1989, n. 3968, ha autorizzato lo scarico dei liquami, imponendo tuttavia alcune prescrizioni, che non risulta siano mai state rispettate;

con ordinanza del 14 luglio 1989, n. 3969, la stessa amministrazione ha disposto la requisizione provvisoria della strada di accesso;

entrambe le ordinanze sono state revocate in data 4 ottobre 1989;

il 4 luglio 1990, con ordinanza n. 3123, è nuovamente stato disposto lo scarico dei liquami e la requisizione della strada;

la nuova denuncia presentata dal proprietario ha provocato, in data 18 luglio scorso, l'emanazione di una ordinanza di revoca (n. 3341/1) delle precedenti in quanto non prevedevano l'indennizzo per i danneggiati;

sempre il 18 luglio, con ordinanza n. 3341/2, è stato nuovamente autorizzato lo scarico ed è stata nuovamente requisita la strada; in risposta a questa ennesima ordinanza il proprietario della strada e di parte del terreno ha bloccato la strada stessa ed è stato arrestato insieme alla moglie per interruzione di pubblico servizio e rilasciato il giorno successivo;

l'ufficiale sanitario dell'USL n. 1 di Praia a Mare, in seguito ad un sopralluogo eseguito il 9 agosto 1990, giorno dell'arresto del signor Adduci, ha constatato la non conformità alle leggi vigenti del sistema adottato per lo smaltimento, in quanto causa fenomeni putrefattivi ed esalazioni moleste, favorisce lo sviluppo di insetti ed inquina il suolo compromettendo le falde acquifere sottostanti;

l'ufficiale sanitario ha pertanto proposto la sospensione dello smaltimento dei liquami, la recinzione dell'area e la sua bonifica –:

quali siano le ragioni della mancanza di una rete fognante e di un impianto di depurazione dei liquami;

se siano in corso lavori per la costruzione della rete fognante e dell'impianto di depurazione e, nel caso, da quanto tempo tali lavori siano in corso, quale sia il loro costo e quale sia l'impresa che li sta eseguendo;

quali provvedimenti intendano adottare, ciascuno per quanto di sua competenza, allo scopo di sollecitare l'amministrazione comunale di S. Maria del Cedro a provvedere alla realizzazione delle opere necessarie per impedire che con la prossima stagione turistica si debba nuovamente verificare quanto è già accaduto più volte nel passato, fino all'episodio dell'arresto riportato in premessa, e con gravi rischi per l'igiene, la salute pubblica e l'ambiente;

quali provvedimenti si intendano adottare per la bonifica della discarica, che è resa urgente e necessaria dalla mancanza di impermeabilizzazione delle vasche. (4-22031)

* * *

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

MELLINI, CALDERISI e TESSARI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti, dei lavori pubblici e del turismo e dello spettacolo.* — Per conoscere:

quale sia stato il costo complessivo delle opere relative al collegamento ferroviario Roma Ostiense-Aeroporto di Fiumicino con le due stazioni, opere effettuate con la dichiarata finalità di sopperire alle necessità relative alle manifestazioni sportive dei campionati mondiali di calcio del giugno-luglio 1990;

quale sia stato nel periodo dei campionati il movimento complessivo e quello giornaliero dei passeggeri su tale linea ed il numero medio di passeggeri trasportato da ogni treno e quali siano le cifre relative a tali dati rapportate all'intero periodo dall'inaugurazione della linea ad oggi;

quale sia il costo di esercizio giornaliero di tale linea e quale l'incasso medio giornaliero;

se risponda a verità che il deficit giornaliero superi di gran lunga il costo del trasporto in taxi di tutti i passeggeri che attualmente si valgono della linea e di buona parte di quelli che per lo stesso tragitto si avvalgono di altri mezzi pubblici;

se, prima di intraprendere i lavori suddetti, fosse stato effettuato un piano di previsione in ordine all'effettivo movimento passeggeri realizzabile con la nuova linea e chi sia responsabile di tale previsione;

quali siano le determinazioni che l'ente Ferrovie dello Stato intende adottare di fronte al palese fallimento dell'iniziativa relativa all'istituzione di tale linea;

se siano stati instaurati procedimenti in sede amministrativa, contabile o penale in ordine a responsabilità relative alle opere suddette e quale ne sia lo stato. (3-02661)

MACERATINI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'interno.* — Per sapere – premesso che:

il giorno venerdì 12 ottobre 1990 il volo Palermo-Roma della compagnia « Alisarda », con partenza prevista dal capoluogo siciliano alle ore 16,40, ha ritardato la partenza di oltre venti minuti;

tale ritardo – verificatosi quando l'aereo già trovavasi in assetto di partenza con i portelloni chiusi – è sicuramente da attribuire all'imbarco che è stato consentito fuori termine al gesuita Padre Pintacuda ed alle persone (presumibilmente la scorta) che lo accompagnavano;

all'arrivo a Roma, il predetto Padre Pintacuda è stato prelevato, sotto le scalette del velivolo – da tre vetture – anch'esse presumibilmente della polizia – che lo hanno portato a tutta velocità fuori dall'aeroporto – davanti agli occhi sbalorditi degli altri passeggeri che avevano già apprezzato – con il ritardo del volo – l'onore di viaggiare insieme all'illustre ecclesiastico –:

quali particolari privilegi consentono al predetto Padre Pintacuda di utilizzare orari di viaggio diversi da quelli degli altri cittadini della Repubblica, e quali sono detti orari – per opportuna conoscenza e regolamento degli stessi cittadini – che ad essi sono evidentemente costretti ad uniformarsi;

chi – se tali privilegi non esistono – abbia ritenuto, e per quali plausibili ragioni, di consentire il ritardo nella partenza del velivolo, e ciò al fine di « agevolare » la partenza di Padre Pintacuda;

quali speciali ragioni autorizzano infine scorte di polizia così cospicue per il predetto sacerdote, quale sia la consi-

stenza di tali scorte e quali siano per questo servizio gli oneri a carico del contribuente. (3-02662)

ANSELMI, COSTA SILVIA, BODRATO, GITTI, SERAFINI ANNA MARIA, FIANDROTTI, GUIDETTI SERRA, CASINI CARLO, PEDRAZZI CIPOLLA, VIOLANTE, BREDA, MARTINI, FRONZA CREPAZ, MAZZUCONI, NUCCI MAURO, AZZOLINI, ZANIBONI, SERRA GIUSEPPE, PELLEGATTI, TADDEI, BIANCHI BERETTA, GELPI, BEEBE TARANTELLI, ZOLLA, PELLIZZARI, RABINO, VAIRO, TEALDI, ARTESE, RIVERA, AGRUSTI, ZAMBON, BIANCHINI, VISCARDI, MIGLIASSO, FINOCCHIARO FIDELBO, CASTAGNETTI PIERLUIGI, SARETTA, MONACI, BENEDIKTER, NICOTRA, CASATI, CARELLI, CAVIGLIASSO, UMIDI SALA e ROMANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere – premesso che:

nelle pubblicazioni della Casa editrice ACME, con sede in Via Chiaravalle n. 10, Milano, e in particolare in « Splatter » e « Primi delitti », si descrive come uccidere la nonna, i fratellini, il padre, un vecchio ammalato, presentando l'uccisione come un gioco;

nel periodico « Lobotomia » un padre sodomizza la sua bambina e un poliziotto sodomizza e poi uccide una ragazza;

tali pubblicazioni possono o di fatto sono acquistate nelle edicole anche dai minori;

l'espandersi della violenza contro i minori è un fenomeno grave anche nel nostro Paese; comunque i minori vanno tutelati anche dalla violenza morale che nei fatti riportati viene certamente perpetrata nei loro confronti sia con i fumetti, sia con i racconti –:

quali provvedimenti il Governo e in particolare il Ministero dell'interno e della giustizia intendano adottare in conformità ai compiti loro assegnati dalla legge nella prevenzione e vigilanza delle pubblicazioni che contengono istigazione a delinquere e grave violenza morale nei confronti dei minori. (3-02663)

POLI, ANGELINI GIORDANO, RONZANI e FERRANDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

a seguito della sospensione dell'autorizzazione al transito è rimasto completamente bloccato il traffico merci tra Italia e Austria;

la situazione diviene di ora in ora sempre più difficile;

la decisione del Ministro dei trasporti di sospendere le autorizzazioni al transito dei mezzi austriaci, ancorché necessaria, lascia completamente aperto il problema di come e su quali basi rinegoziare l'accordo tra Austria e Germania;

tale accordo deve essere negoziato al più presto per porre fine alla situazione di emergenza determinatasi ai nostri valichi –:

quali inziative abbia intrapreso per sbloccare una situazione che si ripercuote pesantemente sulle attività economiche del nostro Paese;

a che punto è la trattativa volta a rinegoziare l'accordo con l'Austria;

qual è lo stato di attuazione delle misure annunciate un anno fa concernenti il trasferimento di quote di traffico merci dalla strada alla ferrovia e con cui dare risposte alla legittima richiesta di ridurre l'inquinamento provocato dal traffico dei mezzi pesanti;

cosa intende fare per scongiurare il fermo indetto dalle associazioni di categoria degli autotrasportatori per il 19 novembre e se non ritiene di dover intanto adeguare lo stanziamento previsto dalla finanziaria nel 1991 per favorire l'associazionismo tra le imprese di autotrasporti nonché incentivi all'esodo. (3-02664)

DEL DONNO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

data la crisi del Golfo, se non ritenga opportuno far interrompere a mezzanotte le trasmissioni televisive (un apparecchio a colori consuma quanto dieci lampadine) e ridurre le scorte delle auto blu dei politici, che, solo a Roma, impegnano qualche centinaio di potenti automobili ed oltre duemila poliziotti;

se, volendo ridurre i rischi della crisi del Golfo, intende mettere in cantiere nuovi progetti ed attuarli tempestivamente. Le tergiversazioni e le indecisioni governative danno infatti spazio ad una posizione rinunziataria e ad una crisi selvaggia. (3-02665)

* * *

INTERPELLANZE

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri, per sapere – premesso che:

la Repubblica popolare di Cina ha condannato l'uso della forza contro il Kuwait da parte dell'Iraq ed ha aderito e sostenuto, in seno al Consiglio di sicurezza dell'ONU, le risoluzioni di sanzione politica e di *embargo* contro Saddam Hussein;

la stessa Repubblica popolare di Cina, diversamente da quanto verificatosi in altri momenti storici, reputa oggi determinante ed insostituibile il ruolo delle Nazioni Unite;

l'interscambio tra la Cina e l'Italia ha subito nel corso dell'ultimo anno una maggiore flessione rispetto a tutti gli altri Paesi della Comunità Europea;

tutti i contratti stipulati nel 1988 dalle aziende italiane con l'avallo del Governo, risultano bloccati e, conseguentemente, i cantieri fermi, con gravissimo danno per le imprese italiane e le loro maestranze e con il pericolo – per Italimpianti e Ansaldo GIE – di dover corrispondere forti penali (per il ritardo provocato dal blocco dei crediti previsti) alle imprese estere impegnate anche esse nella realizzazione del grande tubificio di Tianjin e della centrale termoelettrica di Ligang, laddove i *partners* spagnoli, tedeschi ed americani hanno, da tempo, completato le commesse di loro pertinenza;

perfino il contributo della direzione della cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla Nuova SAIP del Gruppo IRI per la realizzazione di un centro alloggi antisismici, a Pechino, non è stato ancora elargito, anche se, per le sue finalità umanitarie, esso era escluso dalle sanzioni;

considerato:

che è in calendario un incontro all'ONU tra il Ministro degli esteri di Cina ed i tre Ministri rappresentanti della Comunità Europea guidati dal Ministro De Michelis, per riesaminare e ridurre il livello delle sanzioni decretato dopo i fatti del giugno 1989, il cui superamento è stato auspicato da Stati Uniti e Giappone nel corso del vertice di Huston;

che occorre ribadire, pur nel rispetto delle diversità storiche e culturali, la condanna di ogni violazione delle libertà individuali e del libero esercizio delle proprie opinioni, già espresse dal Parlamento italiano in occasione della repressione di Tien An Men;

che la cooperazione economica e finanziaria tra la Cina e i maggiori Paesi dell'Occidente, è proseguita con l'aggiunta di nuovi ed importanti recenti accordi, nonostante le sanzioni sopra menzionate;

che le massime autorità di Pechino hanno ribadito in più sedi e in occasioni diverse la loro determinazione a portare avanti la politica di apertura internazionale e di modernizzazione, accompagnata anche da misure di liberalizzazione tese a superare le conseguenze interne ed internazionali degli avvenimenti tragici del giugno 1989 –:

quale sia l'avviso del Governo circa la possibilità di riprendere il dialogo politico con la Cina, in sintonia con i segnali di « apertura » di Pechino, evitando che quell'immenso Paese ricada nell'isolazionismo, con ripercussioni interne che vanificherebbero le pur insufficienti misure di liberalizzazione, e con conseguenze tutt'altro che trascurabili sul piano internazionale. Ciò mentre le diplomazie di altri Paesi si sforzano per evitare che l'attuale crisi del Golfo si riduca ad uno scontro fra il Nord e il Sud di cui la Cina è l'espressione maggiore;

quale posizione intendano assumere, il Consiglio Europeo e la Presidenza italiana, in vista dell'incontro tra il Ministro degli esteri di Cina e quelli rappresenta-

tivi della Comunità, per il superamento delle decisioni assunte dopo i fatti di Tien An Men;

se il Governo non intenda onorare i contratti stipulati precedentemente ai fatti del giugno 1989, pur nel rispetto e nello spirito delle sanzioni, le quali – come è stato per tutti gli altri Paesi dell'Occidente e della Comunità – si applicavano alle successive ed eventuali commesse e non alle precedenti.

(2-01160) « Sarti, Capria, Del Pennino, Caria, Battistuzzi ».

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno, per conoscere:

quale sia il giudizio del Governo sull'affermazione del professor Massimo Giannini, uno dei massimi esperti di diritto amministrativo del nostro Paese, sulle carenze che impediscono la vittoria sulla criminalità. Secondo il professor Giannini, « questo Stato non può vincere la guerra alla criminalità perché troppe sono le carenze strutturali. La prima di queste carenze è la divisione delle forze dell'ordine in tre polizie. La divisione incide sull'operatività »;

se il Governo, insieme alla soluzione di tale problema, non ritenga opportuno contenere nei giusti limiti l'eccesso di garantismo che non solo disarma la polizia, a cui toglie i mezzi operativi, ma anche la magistratura di cui diminuisce l'impegno;

quali siano i propositi governativi per una revisione della normativa vigente per quanto riguarda la criminalità, gli arresti e i facili permessi. Va infatti tenuto presente, come dice il professor Giannini, che « non si possono applicare principi severi a situazioni sudamericane ».

(2-01161) « Del Donno ».

abete grafica s.p.a. - Via Prenestina, 683 - 00155 Roma